



# BOLLETTINO UFFICIALE

della REGIONE ABRUZZO



Direzione, Redazione e Amministrazione: Ufficio BURA

## Speciale n. 92 del 21 Dicembre 2012

### Vendita e Informazioni

**UFFICIO BURA**  
**L'AQUILA**  
**Via Salaria Antica est n° 27**  
**- edificio B2 -**  
**Località S. Antonio - Pile**

Bura: Tel. 0862/364211- 364221- Fax. 0862/364219  
Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)  
Servizi online: Tel. 0862/364702 - 364223 - 364222

dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 ed il martedì e giovedì pomeriggio dalle 15.30 alle 17.30

### Avviso per gli abbonati

In applicazione della L.R. n. 51 del 9.12.2010 il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dall'1.1.2011 viene redatto in forma digitale e diffuso gratuitamente in forma telematica, con validità legale. Gli abbonamenti non dovranno pertanto più essere rinnovati.

**Il Bollettino Ufficiale viene pubblicato nei giorni di Mercoledì e Venerdì**

## Articolazione del BURAT

Il BURAT serie "ORDINARIO" si articola in due parti:

### PARTE PRIMA

- a) Lo Statuto regionale e le leggi di modifica dello Statuto, anche a fini notiziali ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione;
- b) le leggi ed i regolamenti regionali e i testi coordinati;
- c) il Piano regionale di sviluppo ed i relativi aggiornamenti, il Documento di Programmazione Economica e Finanziaria nonché tutti gli atti di programmazione degli organi di direzione politica disciplinati dalla normativa regionale in materia di programmazione;
- d) gli atti relativi ai referendum da pubblicarsi in base alle previsioni della normativa in materia;
- e) le sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relative a leggi della Regione Abruzzo o a leggi statali o a conflitti di attribuzione coinvolgenti la Regione Abruzzo, nonché le ordinanze di organi giurisdizionali che sollevano questioni di legittimità di leggi della Regione Abruzzo e i ricorsi del Governo contro leggi della Regione Abruzzo;
- f) gli atti degli organi politici e di direzione amministrativa della Regione che determinano l'interpretazione delle norme giuridiche o dettano disposizioni per loro applicazione;
- g) le ordinanze degli organi regionali.

### PARTE SECONDA

- a) Le deliberazioni adottate dal Consiglio regionale e non ricomprese fra quelle di cui al comma 2;
- b) gli atti di indirizzo politico del Consiglio regionale;
- c) i decreti del Presidente della Giunta regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- d) i decreti del Presidente del Consiglio regionale concernenti le nomine e gli altri di interesse generale;
- e) i provvedimenti degli organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale;
- f) gli atti della Giunta regionale e dell'ufficio di Presidenza del Consiglio regionale di interesse generale;
- g) gli atti della Regione e degli enti locali la cui pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti statali e regionali;
- h) i bandi e gli avvisi di concorso della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici e i relativi provvedimenti di approvazione;
- i) i bandi e gli avvisi della Regione, degli enti locali e degli altri enti pubblici per l'attribuzione di borse di studio, contributi, sovvenzioni, benefici economici o finanziari e i relativi provvedimenti di approvazione;
- j) i provvedimenti di approvazione delle graduatorie relative ai procedimenti di cui alle lettere h) e i);
- k) gli atti di enti privati e di terzi che ne facciano richiesta conformemente alle previsioni normative dell'ordinamento.

1. Gli atti particolarmente complessi, i bilanci ed i conti consuntivi, sono pubblicati sui BURAT serie "SPECIALE".
2. Gli atti interni all'Amministrazione regionale sono pubblicati sui BURAT serie "SUPPLEMENTO".
3. I singoli fascicoli del BURAT recano un numero progressivo e l'indicazione della data di pubblicazione.

### NOTA:

Le **determinazioni direttoriali e dirigenziali** per le quali non sia espressamente richiesta la pubblicazione integrale sul BURAT, ancorché non aventi rilevanza esterna o che siano meramente esecutive di precedenti determinazioni, **sono pubblicate per estratto** contenente la parte dispositiva, l'indicazione del servizio competente, il numero d'ordine, la data e l'oggetto del provvedimento.

Sul Bollettino Ufficiale sono altresì pubblicati tutti i testi la cui pubblicazione è resa obbligatoria dall'ordinamento nazionale e comunitario, anche se richiesti da privati.

# Sommario

## Parte I

Leggi, Regolamenti, Atti della Regione e dello Stato

### LEGGI

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 61:

**Partecipazione della Regione alla fondazione "Mario Negri Sud" ..... Pag. 4**

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 62:

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"" ..... Pag. 6**

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 63:

**Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)". ..... Pag. 22**

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 64:

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012). .... Pag. 24**

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012, n. 65:

**Riprogrammazione economie vincolate – Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2. .... Pag. 73**

## Parte II

Leggi, Regolamenti ed Atti dello Stato

### AVVISO

**Statuto della Regione Abruzzo approvato in prima lettura nella seduta del 2.10.2012 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012. .... Pag. 83**

---



---

PARTE I

**LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI  
DELLA REGIONE E DELLO STATO**

---

**LEGGI**

---

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 61:  
**Partecipazione della Regione alla fonda-  
zione "Mario Negri Sud".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Partecipazione alla costituzione  
della Fondazione)**

1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all'articolo 8 dello Statuto regionale, è autorizzata a partecipare, quale socio fondatore, alla costituenda Fondazione "Mario Negri Sud" di seguito denominata Fondazione, a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.
2. La Fondazione è costituita con atto pubblico secondo le modalità previste dal codice civile.

Art. 2

**(Finalità della Fondazione)**

1. La Fondazione persegue finalità di ricerca scientifica e tecnologica in campo biomedico inclusi i settori:
  - a) della biologia molecolare, cellulare, genetica anche con interesse all'approccio traslazionale;
  - b) della farmacologia e della epidemiologia;
  - c) dei determinanti socio-economici della salute;
  - d) della tossicologia ambientale con partico-

lare riguardo al suo impatto sulla salute umana;

- e) della valutazione e dello sviluppo dei servizi sanitari e socio-sanitari;
- f) della formazione scientifica;
- g) della bioingegneria e dell'informatica applicata.

Art. 3

**(Modalità)**

1. Il Presidente della Giunta regionale è autorizzato a compiere tutti gli atti necessari a perfezionare la partecipazione della Regione alla costituzione e al funzionamento della Fondazione.

Art. 4

**(Patrimonio)**

1. In sede di costituzione della Fondazione il suo patrimonio è rappresentato dal fondo consortile del Consorzio Mario Negri Sud e dai beni che alla stessa verranno trasferiti a seguito della trasformazione del Consorzio Mario Negri Sud.

Art. 5

**(Norma finanziaria)**

1. La presente legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Art. 6

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**Dott. GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTO VIGENTE ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 8 DELLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO CITATO DALLA LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012 N. 61 (Partecipazione della Regione alla fondazione "Mario Negri Sud") (in questo stesso Bollettino)

---

**Avvertenza**

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

---

**STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO****Art. 8**

La cultura, lo sport, l'arte e la scienza. La scuola e l'università

1. La Regione promuove la cultura, lo sport, l'arte e la scienza; valorizza gli apporti degli abruzzesi allo sviluppo della Repubblica; cura e valorizza i beni e le iniziative culturali; salvaguarda il patrimonio costituito dalle specificità regionali.
  2. La Regione assicura misure adeguate per la piena realizzazione del diritto allo studio; sostiene la ricerca scientifica e tecnologica in armonia con gli indirizzi dei programmi nazionali, interregionali ed europei; promuove intese ed iniziative con il sistema universitario.
  3. L'istruzione e la formazione professionale sono compiti della Regione che cura anche l'ordinamento delle professioni.
-



LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 62:

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

**(Modifiche ed integrazioni alla L.R. n. 49 del 31.10.2012 recante "Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"").**

1. All'art. 1 della L.R. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) Il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3,

commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente comma, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata."

b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2 bis. Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 2, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22, e 26 della L.R. 12.4.1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", l'applicazione degli incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5 ed all'art. 4, commi da 2 a 7 della presente legge, implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/1968, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G., le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla L. 12.7.2011, n. 106, nonché dalla presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.

2 ter. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge.

2. All'art. 2 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1 dopo le parole "azioni di riqualificazione urbana," è inserita la parola "o";

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

- "5. Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968".
- c) al comma 7, le parole "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 6";
- d) al comma 8, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983";
- e) al comma 8, la lettera e) è sostituita dalla seguente:
- "e) i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo";
- f) il comma 12 è abrogato.
3. All'art. 3 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 2";
- b) al comma 3, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2";
- c) al comma 4, le parole "prevista nel precedente comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2".
4. All'art. 4 della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) al comma 1, dopo la parola "legge" sono aggiunte le seguenti parole "laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2";
- b) al comma 3, le parole "al comma 2" sono sostituite dalle parole "ai commi 1 e 2";
- c) al comma 4, le parole "prevista al comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2";
- d) al comma 5 sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) dopo la parola "immobili" sono aggiunte le parole "censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq";
- 2) le parole "prevista dal comma 2" sono sostituite dalle parole "secondo le modalità previste al comma 2".
5. Al comma 5 dell'art. 5, della L.R. n. 49/2012 sono apportate le seguenti modifiche:
- a) alla lettera a), dopo la parola "servizio" sono abrogate le parole "alla persona";
- b) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
- "b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione";
- c) alla lettera d), dopo la parola "artigianato" è aggiunta la parola "servizi".
6. L'art. 7 della L.R. n. 49/2012, è abrogato.
7. Il comma 3 dell'art. 8 della L.R. n. 49/2012, è sostituito dal seguente:
- "3. Per gli interventi edilizi in corso di rea-

lizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli incentivi previsti dal D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011, e dalla presente legge".

8. Dopo l'art. 8 della L.R. n. 49/2012, sono inseriti i seguenti:

"Art. 8 bis

(Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19)

1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011" è sostituito dal seguente:

"3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione".

Art. 8 ter

(Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983)

1. All'art. 20 della L.R. 18/1983, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

"8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate

varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7."

Art. 8 quater

(Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010)

1. All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi.""

9. Dopo l'art. 10 della L.R. n. 49/2012 è inserito il seguente articolo:

"Art. 10 bis

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non determina oneri a carico del bilancio regionale."

Art. 2

1. Le disposizioni della presente legge sono attuate in tutti i Comuni dell'Abruzzo secondo quanto stabilito dall'art. 1.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE

**Dott. GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTI

DELLA LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo



(Legge finanziaria regionale 2004)"

DELL'ARTICOLO 20 DELLA LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo

DELL'ARTICOLO 9 DELLA LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2010, N. 14

Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo

E DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2011, N. 19

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn.

43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011

COORDINATI

CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18 DICEMBRE 2012 N. 62

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale n. 49 del 31.10.2012 «Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12

luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)"»

(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

#### LEGGE REGIONALE 15 OTTOBRE 2012, N. 49

Norme per l'attuazione dell'articolo 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106 e modifica dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)".

#### Art. 1

(Obiettivi e finalità)

1. La presente legge, in attuazione del comma 9, dell'articolo 5, del D.L. 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia) convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, detta norme per incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente, la promozione della riqualificazione delle aree degradate, la riqualificazione degli edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione o da rilocalizzare e lo sviluppo della efficienza energetica e delle fonti rinnovabili.
2. **Con deliberazione di Consiglio comunale i Comuni possono, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, decidere, sulla base di specifiche valutazioni o ragioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico, ambientale, in relazione alle caratteristiche proprie delle singole zone ed al loro diverso grado di saturazione edilizia e della previsione negli strumenti urbanistici dei piani attuativi, di avvalersi, su tutto il territorio comunale o parti di esso, delle misure incentivanti previste dall'articolo 3, commi 2 e 4 e dall'articolo 4, commi 2, 4 e 5 della presente legge. Il provvedimento comunale, di cui al presente comma, non riveste carattere di pianificazione o programmazione urbanistica comunque denominata.**
- 2 bis. **Con lo stesso atto deliberativo di cui al comma 2, i Comuni possono individuare le zone del territorio comunale all'interno delle quali devono comunque essere rispettate le altezze massime e le distanze minime previste dagli strumenti urbanistici generali vigenti. All'interno dei piani, di cui agli articoli 21, 22, e 26 della L.R. 12.4.1983, n. 18 "Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo", l'applicazione degli**

incrementi individuati all'art. 3, commi da 2 a 5 ed all'art. 4, commi da 2 a 7 della presente legge, implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/1968, nonché delle disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/1968. Devono essere, inoltre, rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G., le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla L. 12.7.2011, n. 106, nonché dalla presente legge, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.

2 ter. Resta ferma, in ogni caso, l'applicazione delle misure stabilite dall'art. 5 del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito in Legge 12 luglio 2011, n. 106, comma 14 incluso, alternativa a quanto stabilito dalla presente legge. Tale norma è altresì vigente per quanto non disciplinato dalla presente legge.

#### Art. 2

(Disposizioni comuni agli interventi di riqualificazione urbana realizzati attraverso la ristrutturazione, l'ampliamento e la demolizione e ricostruzione)

1. Per favorire azioni di riqualificazione urbana, o al fine di migliorare la qualità del patrimonio edilizio esistente, sono ammessi interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e/o ricostruzione con realizzazione, quale misura premiale, di un aumento di volumetria rispetto a quella legittimamente esistente alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti e secondo i criteri di cui agli articoli 3 e 4.
2. Il tecnico abilitato, all'atto della presentazione dell'istanza, deve attestare la volumetria esistente mediante idonea e completa documentazione di tipo grafico e fotografico; per volumetria e superficie complessiva si intendono quelle calcolate secondo i criteri ed i parametri previsti dallo strumento urbanistico generale vigente nel Comune.
3. Per volumetrie legittimamente esistenti si intendono quelle esistenti legittime o legittimate attraverso procedure di sanatoria, rilascio di condono edilizio, ovvero oggetto delle procedure di cui all'art. 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" e ss.mm.ii., quali risultanti da perizia asseverata da un tecnico abilitato.
4. Ai fini della presente legge si intendono per "edifici esistenti" quelli che tali erano alla data di pubblicazione del D.L. 13/05/2011 n. 70. Per i comuni inclusi nel cratere sismico di cui al Decreto del Commissariato Delegato n. 3 del 16.04.2009 e successive modifiche e integrazioni sono considerati esistenti gli edifici che tali risultavano alla data del 6 aprile 2009, purché sussistano le condizioni di cui all'art. 1 comma 2 della presente legge.
5. **Gli interventi che beneficiano delle misure incentivanti di cui al comma 2 dell'articolo 1, anche in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, sono soggetti esclusivamente al rispetto della densità edilizia e dei parametri di altezza e di distanza stabiliti dagli articoli 7, 8 e 9 del D.M. n. 1444/1968 per le singole zone territoriali omogenee, come individuate dall'articolo 2 dello stesso D.M. n. 1444/1968.**
6. Per standard si intendono quelli minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/68.
7. Il costo di acquisizione di altre aree equivalenti nelle immediate vicinanze per la monetizzazione delle superfici di cui al **comma 6** in luogo della cessione o uso pubblico, sarà determinato ponendo a riferimento i valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio o, in assenza, attraverso individuazione del prezzo di mercato.
8. Fermo restando il rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienicosanitarie, e di quelle relative all'efficienza energetica, alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, sono in ogni caso esclusi:
  - a) gli edifici eseguiti in assenza di titolo abitativo edilizio o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto allo stesso, ad esclusione di quelli per i quali siano stati rilasciati titoli in sanatoria;
  - b) **gli edifici collocati all'interno dei centri storici o nuclei antichi come definiti dall'art. 9, comma 3, lettera o) della L.R. n. 18/1983;**
  - c) gli edifici e i tessuti edilizi definiti di valore storico, culturale ed architettonico riconosciuti di pregio per il loro valore architettonico, tipologico e culturale dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici generali;
  - d) gli edifici situati in aree soggette a vincoli di in edificabilità assoluta dagli atti di pianificazione territoriale o comunque ricadenti in aree a pericolosità geologica o idraulica in cui i piani di bacino e i piani di assetto idrogeologico non ammettono la realizzazione di interventi di ampliamento;
  - e) **i beni ricadenti in zona A del vigente Piano regionale Paesistico, ad eccezione dell'art. 18 delle N.T.A. del P.R.P. medesimo;**
  - f) gli edifici vincolati quali immobili di interesse storico ai sensi della parte II del Codice dei beni culturali e del paesaggio.
9. Le differenti misure incentivanti disciplinate dalla presente legge possono essere oggetto di istanza contestuale a condizione che non vengano superati i singoli parametri di incentivo così come determinati, sulla base delle distinte destinazioni edilizie esistenti, dagli articoli 3 e 4.
10. Le misure premiali comunque non possono essere cumulate agli incentivi riconosciuti in applicazione della L.R. 16/2009.
11. In caso di edifici ad usi promiscui, le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto dal comma 14, dell'articolo 5 del D.L. 70/2011, convertito dalla L. 106/2011.
12. [All'interno dei piani attuativi e strumenti similari di cui all'art. 26 della L.R. n. 18/83, l'applicazione delle disposizioni previste dalla presente legge implica il rispetto degli standard minimi previsti dall'art. 3 del D.M. 1444/68, nonché delle

disposizioni di cui agli artt. 7, 8 e 9 del D.M. 1444/68. Devono essere inoltre rispettate le previsioni per le urbanizzazioni primarie e secondarie individuate negli elaborati del P.R.G. le volumetrie aggiuntive, realizzate nella misura consentita dalla legge 12.7.2011, n. 106, quindi, non possono occupare le aree a tale funzioni destinate.]

#### Art. 3

(Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici residenziali)

1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e successiva ricostruzione, di immobili residenziali, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una volumetria supplementare nella misura del 20 per cento della volumetria edificata esistente, fermo restando il rispetto degli standard minimi previsti dal D.M. 1444/68, al momento dell'entrata in vigore della presente legge **laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità indicate al comma 2.**
2. L'incremento volumetrico di cui al comma 1 può essere aumentato fino a raggiungere il 40 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili per ubicazione e destinazione a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione.
3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui **ai commi 1 e 2** sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate ai parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.
4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della volumetria esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe A, ai sensi della normativa vigente, e per tale incremento siano reperiti i relativi standard, anche attraverso la monetizzazione **secondo le modalità previste al comma 2.**
5. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima di 1 mq./10 mc.

#### Art. 4

(Misure premiali per la riqualificazione urbana realizzata attraverso interventi di ristrutturazione, ampliamento e di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali)

1. In favore degli interventi di ristrutturazione, ampliamento o di demolizione e/o ricostruzione di immobili ad uso non residenziale, i Comuni riconoscono, quale misura premiale, una superficie supplementare nella misura del 10 per cento della superficie utile lorda esistente al momento dell'entrata in vigore della presente legge **laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard richiesti con le modalità previste al comma 2.**
2. L'incremento di cui al comma 1 può essere aumentato di un ulteriore 10 per cento, laddove il proprietario reperisca gli standard necessari per l'intero ampliamento, ovvero provveda alla monetizzazione degli standard mediante pagamento al Comune di una somma commisurata al costo di acquisizione di altre aree equivalenti per estensione e comparabili, per ubicazione e destinazione, a quelle per le quali sussiste l'obbligo di cessione.
3. Gli introiti derivanti dalla monetizzazione degli standard di cui **ai commi 1 e 2** sono vincolati alla acquisizione da parte del Comune di aree destinate a parcheggi, alle attrezzature e alle opere di urbanizzazione secondaria di interesse generale, o destinate a servizi di quartiere, nonché alla realizzazione o riqualificazione di dette opere e servizi e all'abbattimento delle barriere architettoniche negli edifici, e negli spazi e servizi pubblici.
4. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 10 per cento della superficie esistente qualora l'intervento realizzato abbia la qualificazione energetica in classe B, ai sensi della normativa vigente, e per tale intervento siano reperiti i relativi standard anche attraverso la monetizzazione **secondo le modalità previste al comma 2.**
5. Il valore massimo della misura premiale è incrementato di un ulteriore 5 per cento della superficie esistente, che si andrà a sommare alle premialità di cui ai precedenti commi, qualora l'intervento di demolizione e ricostruzione di edifici non residenziali determini lo smantellamento e la bonifica di immobili  **censiti nel Piano Regionale di protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto (P.R.A.) di cui alla L.R. 4 agosto 2009, n. 11 (Norme per la protezione dell'ambiente, decontaminazione, smaltimento e bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto) aventi una superficie minima di 100 mq** che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dotati di coperture contaminate da amianto e per tale ampliamento siano reperiti i relativi di standard, anche attraverso la monetizzazione **secondo le modalità previste al comma 2.**
6. La misura premiale di cui al comma 5 non è cumulabile con altri incentivi previsti dalla normativa statale o regionale.
7. In ogni caso, gli spazi per parcheggi pertinenziali sono reperiti nella misura minima, prevista dalla normativa vigente in materia, per la specifica destinazione.

#### Art. 5

(Condizioni e criteri per le modifiche di destinazione d'uso)

1. Ai sensi della lettera a), del comma 13, dell'articolo 5, del D.L. 70/2011 convertito, con modificazioni, dalla L. 106/2011 le modifiche di destinazioni di uso, realizzate anche attraverso interventi di cui agli articoli 3 e 4, sono ammissibili pur-

ché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari.

2. Ferma la possibilità di modificare la destinazione d'uso degli edifici esistenti all'interno delle categorie già ammesse nella zona dagli strumenti urbanistici, sono comunque consentiti i cambi di destinazione verso quelle destinazioni già presenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nell'edificio o negli edifici esistenti o che si inseriscono in omogeneità col contesto, avuto riguardo alle funzioni esistenti nell'intorno dell'ambito o dell'edificio d'intervento. Il cambio di destinazione d'uso, in questo caso, deve essere funzionale alla finalità di riconnettere, razionalizzare e raccordare il tessuto urbano o edilizio.
3. Nel caso in cui gli immobili siano inseriti in zone di P.R.G. che concorrono alla determinazione della dotazione complessiva degli standard di piano, presupposto essenziale per il cambio di destinazione d'uso è in ogni caso il rispetto dei limiti minimi inderogabili stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 1444/1968, ovvero la relativa monetizzazione con i criteri stabiliti al comma 2 dell'articolo 3.
4. La complementarietà delle destinazioni, che include anche le strutture accessorie è, invece, valutata in riferimento alla coesistenza di diverse destinazioni d'uso tra loro compatibili secondo i criteri indicati al comma 2, ovvero caratterizzate da un rapporto di integrazione e completamento delle diverse funzioni fra loro.
5. Salva la possibilità delle Amministrazioni comunali di individuare ulteriori casi, sussiste complementarietà reciproca tra le seguenti destinazioni:
  - a) destinazioni residenziali integrabili: con esercizi commerciali di vicinato; studi professionali; artigianato di servizio [alla persona];
  - b) destinazioni produttive quali: industriali, artigianali, direzionale e servizi, integrabili con: commerciali di vicinato, ricettività alberghiera ed extra - alberghiera, cultura e comunicazione;**
  - c) destinazioni turistico- ricettive, integrabili con: ricettività alberghiera ed extra alberghiera, residenze o alloggi turistici anche ad uso privato, stabile o stagionale, residenze per il personale addetto;
  - d) destinazioni direzionali integrabili con: artigianato, **servizi**, commerciale nella forma di esercizio di vicinato;
  - e) destinazioni agricole integrabili con: attività agrituristica in ogni forma, somministrazione alimenti e bevande.
6. Per le destinazioni d'uso commerciale diverse dagli esercizi di vicinato, restano fermi i parametri urbanistici stabiliti dalla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di commercio" e le relative procedure per il rilascio delle autorizzazioni edilizie e commerciali.
7. Le destinazioni extra-alberghiere sono quelle indicate nella L.R. 28 aprile 1995, n. 75 "Disciplina delle strutture turistiche extralberghiere" e successive modifiche e integrazioni e sono disciplinate da tale disposizione.
8. Per gli immobili che hanno beneficiato di incentivi economici pubblici, le modifiche di destinazione d'uso di cui al presente articolo sono ammissibili nel rispetto degli eventuali vincoli indicati nei singoli atti concessori.

#### Art. 6

(Condizioni e criteri per la modifica della sagoma)

1. Per tutti gli interventi posti in essere per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 2 sono ammesse le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti, nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 1444/1968.

#### Art. 7

(Semplificazione delle procedure)

- [1. I poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi sono esercitati dalle Province nei modi e nelle forme previste dall'articolo 9 della L.R. 5 maggio 2010 n. 14 "Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010 n. 1 - Legge finanziaria regionale 2010 - e disposizioni di adeguamento normativo".
2. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, dell'articolo 20, della L.R. 18/1983, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici e la destinazione d'uso previsti dal Piano stesso. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui all'art. 20 commi 2, 3, 4, 5 e 7 della L.R. 18/1983 e successive modifiche e integrazioni. Le premialità previste nella presente legge costituiscono variazioni del carico urbanistico.
3. Il cambio di destinazione da edilizia residenziale pubblica ad altra destinazione costituisce variazione al P.R.G..]

#### Art. 8

(Norma transitoria)

1. Alle istanze presentate ai sensi del D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, in data antecedente a quella di entrata in vigore della presente legge, possono applicarsi le disposizioni della presente legge previa integrazione delle istanze medesime ai fini del raggiungimento delle premialità riconosciute dagli articoli che precedono, se inserite nell'elaborato del Consiglio comunale.
2. Gli edifici che hanno usufruito degli incrementi volumetrici di cui al D.L. 13/05/2011 n. 70 e della successiva legge di conversione del 2/07/2011 n. 106, o per i quali sono stati già conseguiti i titoli edilizi, possono usufruire di quanto normato dalla presente legge previa decurtazione delle premialità già riconosciute ai sensi della normativa nazionale.

3. Per gli interventi edilizi in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono ammessi gli incentivi previsti dal D.L. n. 70/2011, convertito, con modificazioni, nella Legge n. 106/2011 e dalla presente legge.

**Art. 8 bis**

(Modifiche all'art. 1 della L.R. 6.7.2011, n. 19)

1. Il comma 3, dell'art. 1, della L.R. 6 luglio 2011, n. 19 "Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica alle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011" è sostituito dal seguente:

"3. Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione".

**Art. 8 ter**

(Modifica all'art. 20 della L.R. 18/1983)

1. All'art. 20 della L.R. 18/1983, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:  
"8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7."

**Art. 8 quater**

(Modifica all'art. 9 della L.R. 14/2010)

1. All'art. 9 della L.R. 5 maggio 2010, n. 14 (Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge finanziaria regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo), dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:  
"1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi.

**Art. 9**

(Modifiche all'art. 11 della L.R. 16/2009)

1. Al comma 4 dell'art. 11 della L.R. 16/2009 le parole da "24 mesi" fino a "presente legge" sono sostituite con le parole "31 dicembre 2014".

**Art. 10**

(Modifica all'articolo 85 della L.R. 15/2004)

1. Al comma 2 dell'articolo 85 della legge regionale 15/2004 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" la parola "luglio" è sostituita dalla parola "dicembre".

**Art. 10 bis**

(Norma finanziaria)

1. La presente legge non determina oneri a carico del bilancio regionale.

**Art. 11**

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

**LEGGE REGIONALE 12 APRILE 1983, N. 18**

Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo.

**Art. 20**

(Procedimento di formazione dei Piani particolareggiati di iniziativa pubblica)

1. I Piani attuativi di competenza comunale sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale soggetta al controllo di legittimità di cui all'art. 45 della legge n. 142 del 1990 successivamente all'obbligatoria acquisizione del parere prescritto dall'art. 13 della legge n. 64 del 1974 ove questo non sia stato già acquisito in sede di pianificazione generale.
2. La deliberazione di adozione divenuta esecutiva è depositata con i relativi allegati nella segreteria comunale per trenta

giorni interi e consecutivi decorrenti dal primo giorno dell'affissione all'albo pretorio del relativo avviso, affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione. Nei successivi trenta giorni qualunque interessato può presentare osservazioni.

3. Il deposito è reso noto al pubblico mediante avviso affisso all'albo pretorio del Comune, pubblicato sulla stampa locale ed a mezzo di manifesti murari affissi in luoghi pubblici. Nello stesso avviso deve essere inserita l'avvertenza che gli interessati possono presentare osservazioni ai sensi del comma precedente.
4. Il provvedimento di adozione del piano deve essere inviato alla provincia ai fini di eventuali osservazioni che devono pervenire al Comune entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento del piano.
5. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine previsto dal comma 2 l'amministrazione comunale acquisisce i pareri, i nullaosta e gli altri atti di assenso comunque denominati previsti dalle leggi in vigore per la tutela degli interessi pubblici curati da altre autorità. A tal fine l'amministrazione comunale convoca una conferenza di servizi ai sensi e per gli effetti dell'art. 14, comma 2 della legge n. 241 del 1990.
6. Il Consiglio comunale decide sulle osservazioni ed approva il piano entro e non oltre 120 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni.
7. La deliberazione comunale di approvazione del piano particolareggiato deve essere pubblicata nell'albo pretorio entro 60 giorni dalla data di comunicazione al Comune dell'esecutività. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. La deliberazione deve essere pubblicata anche sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
8. I piani di cui al comma 1 possono variare il Piano regolatore generale entro i seguenti limiti inerenti al comprensorio oggetto dello stesso:
  - adeguamenti perimetrali;
  - viabilità;
  - servizi e attrezzature pubbliche;
  - articolazione degli spazi e delle localizzazioni;
  - parametri edilizi;
  - approvazione di un Piano per l'edilizia economica e popolare nei limiti di cui all'art. 3 della legge n. 167 del 1962

**8 bis. Fermi restando i limiti di cui al comma 8, non sono considerate varianti al Piano regolatore le modifiche inserite negli strumenti attuativi che non alterino i carichi urbanistici. I Piani attuativi conformi allo strumento urbanistico generale vigente sono adottati, controdedotti nelle osservazioni ed approvati dalla Giunta comunale con le modalità di cui ai commi 2, 3, 4, 5 e 7.**

#### LEGGE REGIONALE 5 MAGGIO 2010, N. 14

Modifiche alla L.R. 9 gennaio 2010, n. 1 (Legge Finanziaria Regionale 2010) e disposizioni di adeguamento normativo.

##### Art. 9

(Vigilanza sull'attività urbanistico - edilizia)

1. Restano trasferiti alle Province le funzioni di vigilanza e di controllo delle attività urbanistico - edilizie in tutto il territorio provinciale, nonché il potere di annullamento, entro dieci anni dalla loro adozione, dei permessi di costruire in contrasto con la normativa urbanistico - edilizia vigente al momento della loro adozione ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia) e successive modifiche.

**1 bis. Sono esercitati dalle Province i poteri sostitutivi in materia di rilascio di titoli abilitativi.**

2. Restano altresì trasferiti alle Province, qualora il Comune non abbia provveduto entro i termini stabiliti, i poteri di adozione del permesso di costruire ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche, nonché i poteri di sospensione e di demolizione di interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in contrasto con quanto previsto dall'art. 40 D.P.R. n. 380/2001 e successive modifiche. Il provvedimento di demolizione è adottato entro cinque anni dalla dichiarazione di agibilità dell'intervento.
3. I Comuni esercitano il controllo in materia urbanistico-edilizia per assicurare la rispondenza degli interventi alla normativa vigente, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed edilizi, nonché alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.
4. E' fatta salva la competenza della Regione nelle materie non espressamente disciplinate dal presente articolo.
5. Il presente articolo non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

#### LEGGE REGIONALE 6 LUGLIO 2011, N. 19

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.

##### Art. 1

Piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono proporre alla Giunta regionale, per



- l'approvazione, piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica iscritti nel loro patrimonio, nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e della L.R. 19 dicembre 2001, n. 76 (Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).
2. I piani prevedono la salvaguardia dei diritti degli assegnatari legittimi, oltre che il diritto di prelazione, in caso di acquisto, da parte degli assegnatari legittimi. Per le unità abitative che si rendono disponibili si procede alla dismissione, tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato.
  3. **Per i Comuni con popolazione inferiore ai 5 mila abitanti la Giunta regionale può, altresì, autorizzare, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni, prorogabile una sola volta, una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati possono farne motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo, fatta salva la riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa di cui all'art. 15 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 "Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione.**
  4. I piani di cui al comma 1 possono essere rimodulati ed approvati dalla Giunta regionale ogni due anni su proposta dei Comuni interessati.

\*\*\*\*\*

#### Riferimenti normativi

*Il testo degli articoli 9, 21, 22 e 26 della legge regionale 12 aprile 1983, n. 18 (Norme per la conservazione, tutela, trasformazione del territorio della Regione Abruzzo), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 9

(Piano regolatore generale (P.R.G.) - Contenuti)

1. Tutti i Comuni sono obbligati alla formazione del Piano regolatore generale, fatto salvo l'art. 12, comma 1 della presente legge.
2. Il P.R.G., con riferimento alle indicazioni del Piano territoriale disciplina l'intero territorio comunale per un arco temporale non superiore al decennio.
3. Il Piano regolatore generale:
  - a) formula gli obiettivi di piano in armonia con quanto previsto dal P.T.;
  - b) contiene analisi sulla struttura geomorfologica, insediativa e socioeconomica del territorio comunale;
  - c) precisa le aree da sottoporre a speciali misure di salvaguardia per motivi di interesse naturalistico, paesistico, archeologico, di difesa del suolo, di preminente interesse agricolo, di protezione delle risorse idriche, nonché i vincoli a protezione della viabilità e delle attrezzature ad impianti speciali o molesti, fornendo le relative prescrizioni;
  - d) precisa, per il periodo di validità del piano, le previsioni di andamento demografico e di occupazione nei diversi settori produttivi;
  - e) indica la quota di fabbisogno residenziale da soddisfare mediante il recupero del patrimonio edilizio esistente e con nuove costruzioni;
  - f) distribuisce e articola sul territorio le aree idonee a soddisfare il fabbisogno residenziale previsto alla precedente lett. e);
  - g) localizza ed articola le aree destinate agli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e agricoli, alle sedi delle attività terziarie, agli insediamenti turistici, precisando le quantità esistenti e quelle in progetto;
  - h) individua le localizzazioni, le dimensioni, l'articolazione per livelli del sistema delle attrezzature di servizio pubblico e delle aree per il tempo libero, con riferimento alle indicazioni del P.T. per le attrezzature e le aree di importanza sovracomunale. Tutte le indicazioni relative alle attrezzature di servizio pubblico dovranno precisare le attrezzature di progetto e quelle esistenti; per queste ultime le quantità relative al fabbisogno già soddisfatto dovranno essere riferite alla superficie utile degli edifici e conformate agli standard forniti dalla normativa tipo regionale di cui al successivo art. 17;
  - i) delinea le reti viarie ed infrastrutturali, in riferimento alle indicazioni del P.T. per quelle di importanza sovracomunale;
  - l) localizza ed articola, in applicazione del P.T. le aree da destinare all'edilizia economica e popolare in funzione delle reali esigenze locali;
  - m) delimita i centri edificati ai sensi dell'art. 18 della legge n. 865 del 1971, e successive modifiche;
  - n) individua le zone di degrado edilizio ed urbanistico e delimita gli interventi di recupero di iniziativa pubblica e privati ai sensi dell'art. 27 della legge n. 457 del 1978;
  - o) delimita i centri storici ed i nuclei antichi, onde garantirne la tutela e l'utilizzazione sociale, nonché la qualificazione dell'ambiente urbano nel suo complesso;
  - p) individua le aree, i complessi e gli edifici di interesse storico, artistico ed ambientale su tutto il territorio comunale, precisando quelli da sottoporre a tutela e a restauro conservativo e quelli suscettibili di interventi di manutenzione, di

- risanamento igienico e di ristrutturazione edilizia;
- q) prevede la normativa tecnica, urbanistica, edilizia, igienico-sanitaria, ambientale, per la disciplina di tutela e di uso del suolo e degli edifici, in riferimento agli insediamenti residenziali, produttivi, commerciali, turistici, agricoli, terziari, di servizio e con riguardo alle specifiche destinazioni, ai tipi e modalità di intervento, nel rispetto dei principi generali contenuti nella presente legge. Inoltre, contiene norme di assoggettamento alla disciplina antisismica e per le zone ammesse a consolidamento;
  - r) individua e valorizza le costruzioni in terra cruda su tutto il territorio comunale, in quanto testimonianze storiche della cultura abruzzese, ed al fine di incentivarne il recupero, le relative cubature e superfici non vanno computate nel calcolo dei parametri edilizi ammissibili dalle norme di Piano

#### Art. 21

(Procedimento e limiti di contenuto dei piani attuativi in variante ai piani regolatori generali)

1. I Comuni possono approvare piani attuativi relativi alle zone omogenee del territorio comunale ancorché suddivise in sottozone in variante del Piano regolatore generale e delle sue norme attuative. Il Comune in sede di adozione della deliberazione del piano attuativo in variante è tenuto a motivare congruamente in ordine alla necessità delle nuove scelte.
2. Si applicano le norme di cui all'art. 20 commi 1, 2, 3 e 5.
3. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni il piano adottato con le relative osservazioni e le controdeduzioni del Consiglio comunale deve essere inviato alla provincia per l'approvazione.
4. La Provincia approva il piano attuativo in variante entro 120 giorni dall'invio. Entro lo stesso termine la Provincia può chiedere al Comune la modifica ovvero l'integrale rielaborazione dello strumento attuativo esclusivamente in relazione al rispetto delle leggi e dei regolamenti statali e regionali e dei piani territoriali sovracomunali vigenti. Il termine comincia a decorrere nuovamente dalla data di invio alla Provincia del piano modificato o rielaborato da parte del Consiglio comunale.
5. Decorso infruttuosamente il termine di cui al precedente comma 4 il piano si intende approvato. Nel caso di compimento dei termini per il silenzio assenso il Sindaco, previa attestazione dell'effettiva decorrenza del termine da parte del segretario generale della provincia, promuove la pubblicazione del piano nell'albo pretorio e nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo di un avviso concernente la vigenza del piano entro i sessanta giorni successivi. Entro il medesimo termine la deliberazione deve essere notificata nella forma delle citazioni a ciascuno dei proprietari degli immobili compresi nel piano. Il piano diviene esecutivo dopo quindici giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

#### Art. 22

(Disciplina della lottizzazione)

E' considerato intervento di lottizzazione di suoli edificabili ogni iniziativa che comporti contestualmente la divisione in più lotti di una proprietà fondiaria, la realizzazione di una pluralità di edifici, anche unifamiliari, interessanti una superficie superiore a un ettaro e una volumetria superiore a 10.000 me., nonché l'esigenza di nuove opere di urbanizzazione secondaria.

Nei Comuni obbligati al P.R.E., qualora l'intervento edificatorio superi i predetti limiti, lo stesso è soggetto alla formazione del comparto ai sensi dell'art. 26.

#### Art. 26

(Comparto)

1. Nelle zone soggette ad interventi di nuova edificazione, di conservazione, risanamento, ricostruzione e migliore utilizzazione del patrimonio edilizio secondo le prescrizioni degli strumenti urbanistici generali o particolareggiati, ovvero dei Piani di recupero di cui al titolo IV della legge n. 457 del 1978, al fine di assicurare il rispetto di esigenze unitarie nella realizzazione degli interventi, nonché un'equa ripartizione degli oneri e dei benefici tra i proprietari interessati, i Comuni con delibera di Giunta, possono disporre, su richiesta dei proprietari in numero idoneo a costituire il consorzio, o d'ufficio, la formazione di comparti individuati e perimetrati nel piano che includono uno o più edifici, ed anche aree inedificate.
2. Formato il comparto, il Sindaco deve invitare i proprietari a riunirsi in consorzio entro il termine fissato nell'atto di notifica, per l'attuazione delle previsioni contenute nello strumento urbanistico.
3. A costituire il consorzio basterà il concorso dei proprietari rappresentanti, in base all'imponibile catastale, la maggioranza assoluta del valore dell'intero comparto. I consorzi così costituiti conseguiranno la piena disponibilità del comparto mediante l'espropriazione delle aree e delle costruzioni dei proprietari non aderenti. L'indennità sarà pari al valore venale dei beni espropriati antecedentemente alla formazione del comparto. Essa potrà essere corrisposta anche mediante permuta di altre proprietà immobiliari site nel Comune.
4. Quando sia decorso inutilmente il termine di cui al precedente 2° comma, il Comune procederà all'espropriazione del comparto a norma della legge 22 ottobre 71, n. 865 e successive modifiche ed integrazioni.
5. La deliberazione di Giunta con cui si dispone la formazione del comparto equivale a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza.

6. Per l'assegnazione del comparto il Comune procederà a mezzo gara.
7. Nelle zone di nuova espansione indicate negli strumenti urbanistici, può essere prevista la concentrazione della volumetria realizzabile in determinate porzioni delle zone stesse, subordinando la formazione della lottizzazione convenzionata all'acquisizione, da parte dei proprietari delle zone di concentrazione, dell'assenso ad edificare da parte di tutti i proprietari della zona considerata salvo in caso di dissenso ingiustificato - l'applicazione del precedente terzo comma.
8. Nei comuni nei quali l'attuazione dei piani regolatori o particolareggiati è demandata a comparti edificatori le prescrizioni possono essere attuate anche attraverso l'adozione dei programmi di recupero urbano o dei programmi integrati.
9. I comparti edificatori possono essere adottati dal Comune anche in attuazione di programmi integrati o di programmi di recupero urbano.

*Il testo dell'articolo 15 della legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 (Norme per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la determinazione dei relativi canoni di locazione), vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 15

(Riserva di alloggi per situazioni di emergenza abitativa)

La Regione, anche su proposta dei Comuni interessati, può riservare un'aliquota, non superiore al 15% degli alloggi, e per i Comuni capoluogo sino ad un massimo del 30% degli alloggi, da assegnare annualmente per ciascun ambito territoriale, per calamità, sfratti, sistemazione di profughi e di rifugiati politici, trasferimento di appartenenti alle forze dell'ordine, od altre gravi particolari esigenze individuate dai Comuni. Allo stesso fine la riserva può essere disposta anche in misura eccedente il 15% per lo sgombero degli stabili di proprietà dello Stato, dei Comuni, delle Province e delle ATER o comunque di enti pubblici destinati alla demolizione ed al recupero sia per esigenze urbanistiche sia per necessità di risanamento edilizio, per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori o quando trattasi di sistemazioni provvisorie per il limite temporale di cui al comma 3.

Per le autorizzazioni alle assegnazioni provvisorie il relativo provvedimento è assunto dalla Giunta regionale.

Anche per le assegnazioni degli alloggi riservati devono sussistere i requisiti prescritti, salvo che non si tratti di sistemazione provvisoria che non può eccedere la durata di due anni.

Nel caso in cui il beneficiario della riserva sia già assegnatario di alloggi di edilizia residenziale pubblica i requisiti richiesti sono quelli per la permanenza.

L'accertamento dei requisiti viene effettuato dalle commissioni di assegnazione, previa istruttoria da parte dei comuni interessati, sulla scorta delle domande e della documentazione prodotta dagli interessati.

Non è ammessa alcuna forma di riserva al di fuori di quella prevista dalle presenti norme, salvo nel caso di dichiarazione di pubblica calamità.

La riserva di alloggi a favore dei profughi prevista dall'art. 34 della legge 26 dicembre 1981, n. 763, è autorizzata dalla Giunta regionale, su proposta dei comuni, nell'ambito dell'aliquota del 15% stabilita al primo comma del presente articolo. Tale riserva non potrà eccedere il 15% del totale degli alloggi compresi nei nuovi programmi di intervento.

La proposta dei comuni deve tener conto della consistenza delle domande in graduatoria presentate dai profughi in ciascun ambito di concorso in occasione di precedenti bandi generali e integrativi emanati dai comuni stessi, nonché di particolari eventuali esigenze che vengono segnalate dalle organizzazioni di profughi presenti nella Regione.

Per la definizione della qualità di profugo si richiamano le disposizioni della citata legge n. 763 del 1981.

*Il testo dell'articolo 5 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 (Semestre Europeo - Prime disposizioni urgenti per l'economia), convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, vigente alla data della presente pubblicazione, è il seguente:*

#### Art. 5

Costruzioni private

1. Per liberalizzare le costruzioni private sono apportate modificazioni alla disciplina vigente nei termini che seguono:
  - a) introduzione del "silenzio assenso" per il rilascio del permesso di costruire, ad eccezione dei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici e culturali;
  - b) estensione della segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) agli interventi edilizi precedentemente compiuti con denuncia di inizio attività (DIA);
  - c) tipizzazione di un nuovo schema contrattuale diffuso nella prassi: la "cessione di cubatura";
  - d) la registrazione dei contratti di trasferimento immobiliare assorbe l'obbligo di comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza;
  - e) per gli edifici adibiti a civile abitazione l'"autocertificazione" asseverata da un tecnico abilitato sostituisce la cosiddetta relazione "acustica";
  - f) obbligo per i Comuni di pubblicare sul proprio sito istituzionale gli allegati tecnici agli strumenti urbanistici;
  - g) esclusione della procedura di valutazione ambientale strategica (VAS) per gli strumenti attuativi di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica;

- h) legge nazionale quadro per la riqualificazione incentivata delle aree urbane. Termine fisso per eventuali normative regionali;
- h-bis) modalità di intervento in presenza di piani attuativi seppur decaduti.
2. Conseguentemente, alla disciplina vigente sono apportate, tra l'altro, le seguenti modificazioni:
- a) al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono apportate le seguenti modifiche:
- 1) all' articolo 5, comma 3, lettera a), la parola "autocertificazione" è sostituita dalla seguente: "dichiarazione";
- 1-bis) all' articolo 5, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:
- "4-bis. Lo sportello unico per l'edilizia accetta le domande, le dichiarazioni, le segnalazioni, le comunicazioni e i relativi elaborati tecnici o allegati presentati dal richiedente con modalità telematica e provvede all'inoltro telematico della documentazione alle altre amministrazioni che intervengono nel procedimento, le quali adottano modalità telematiche di ricevimento e di trasmissione in conformità alle modalità tecniche individuate ai sensi dell' articolo 34-quinquies del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2006, n. 80. Tali modalità assicurano l'interoperabilità con le regole tecniche definite dal regolamento ai sensi dell' articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni. Ai predetti adempimenti si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica";
- 2) (NUMERO SOPPRESSO DALLA LEGGE 12 LUGLIO 2011, N. 106);
- 3) l' articolo 20 è sostituito dal seguente:
- "Art. 20 - (Procedimento per il rilascio del permesso di costruire)
1. La domanda per il rilascio del permesso di costruire, sottoscritta da uno dei soggetti legittimati ai sensi dell'articolo 11, va presentata allo sportello unico corredata da un'attestazione concernente il titolo di legittimazione, dagli elaborati progettuali richiesti dal regolamento edilizio, e quando ne ricorrano i presupposti, dagli altri documenti previsti dalla parte II. La domanda è accompagnata da una dichiarazione del progettista abilitato che asseveri la conformità del progetto agli strumenti urbanistici approvati ed adottati, ai regolamenti edilizi vigenti, e alle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e, in particolare, alle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie nel caso in cui la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni tecnico-discrezionali, alle norme relative all'efficienza energetica.
2. Lo sportello unico comunica entro dieci giorni al richiedente il nominativo del responsabile del procedimento ai sensi degli articoli 4 e 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. L'esame delle domande si svolge secondo l'ordine cronologico di presentazione.
3. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda, il responsabile del procedimento cura l'istruttoria, acquisisce, avvalendosi dello sportello unico, secondo quanto previsto all'articolo 5, commi 3 e 4, i prescritti pareri e gli atti di assenso eventualmente necessari, sempre che gli stessi non siano già stati allegati alla domanda dal richiedente e, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente, formula una proposta di provvedimento, corredata da una dettagliata relazione, con la qualificazione tecnico-giuridica dell'intervento richiesto.
4. Il responsabile del procedimento, qualora ritenga che ai fini del rilascio del permesso di costruire sia necessario apportare modifiche di modesta entità rispetto al progetto originario, può, nello stesso termine di cui al comma 3, richiedere tali modifiche, illustrandone le ragioni. L'interessato si pronuncia sulla richiesta di modifica entro il termine fissato e, in caso di adesione, è tenuto ad integrare la documentazione nei successivi quindici giorni. La richiesta di cui al presente comma sospende, fino al relativo esito, il decorso del termine di cui al comma 3.
5. Il termine di cui al comma 3 può essere interrotto una sola volta dal responsabile del procedimento, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, esclusivamente per la motivata richiesta di documenti che integrino o completino la documentazione presentata e che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione o che questa non possa acquisire autonomamente. In tal caso, il termine ricomincia a decorrere dalla data di ricezione della documentazione integrativa.
6. Il provvedimento finale, che lo sportello unico provvede a notificare all'interessato, è adottato dal dirigente o dal responsabile dell'ufficio, entro il termine di trenta giorni dalla proposta di cui al comma 3, ovvero dall'esito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al primo periodo del presente comma è fissato in quaranta giorni con la medesima decorrenza qualora il dirigente o il responsabile del procedimento abbia comunicato all'istante i motivi che ostano all'accoglimento della domanda, ai sensi dell' articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Dell'avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all'albo pretorio. Gli estremi del permesso di costruire sono indicati nel cartello esposto presso il cantiere, secondo le modalità stabilite dal regolamento edilizio.
7. I termini di cui ai commi 3 e 5 sono raddoppiati per i comuni con più di 100.000 abitanti, nonché per i progetti particolarmente complessi secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
8. Decorso inutilmente il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabi-

le dell'ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-assenso, fatti salvi i casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, per i quali si applicano le disposizioni di cui ai commi 9 e 10.

9. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela compete, anche in via di delega, alla stessa amministrazione comunale, il termine di cui al comma 6 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

10. Qualora l'immobile oggetto dell'intervento sia sottoposto ad un vincolo la cui tutela non compete all'amministrazione comunale, ove il parere favorevole del soggetto preposto alla tutela non sia prodotto dall'interessato, il competente ufficio comunale acquisisce il relativo assenso nell'ambito della conferenza di servizi di cui all'articolo 5, comma 4. Il termine di cui al comma 6 decorre dall'esito della conferenza. In caso di esito non favorevole, decorso il termine per l'adozione del provvedimento conclusivo, sulla domanda di permesso di costruire si intende formato il silenzio-rifiuto.

11. Il termine per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di cui all'articolo 22, comma 7, è di settantacinque giorni dalla data di presentazione della domanda.

12. Fermo restando quanto previsto dalla vigente normativa in relazione agli adempimenti di competenza delle amministrazioni statali coinvolte, sono fatte salve le disposizioni contenute nelle leggi regionali che prevedano misure di ulteriore semplificazione e ulteriori riduzioni di termini procedurali.

13. Ove il fatto non costituisca più grave reato, chiunque, nelle dichiarazioni o attestazioni o asseverazioni di cui al comma 1, dichiara o attesta falsamente l'esistenza dei requisiti o dei presupposti di cui al medesimo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni. In tali casi, il responsabile del procedimento informa il competente ordine professionale per l'irrogazione delle sanzioni disciplinari.";

4) l' articolo 21 è sostituito dal seguente:

"Articolo 21 - (Intervento sostitutivo regionale)

1. Le regioni, con proprie leggi, determinano forme e modalità per l'eventuale esercizio del potere sostitutivo nei confronti dell'ufficio dell'amministrazione comunale competente per il rilascio del permesso di costruire.";

5) all' articolo 34, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Ai fini dell'applicazione del presente articolo, non si ha parziale difformità del titolo abilitativo in presenza di violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta che non eccedano per singola unità immobiliare il 2 per cento delle misure progettuali.";

6) all' articolo 59, comma 2, le parole: "Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti" sono sostituite dalle seguenti: "Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

7) all' articolo 82, comma 2, le parole "qualora le autorizzazioni previste dall'articolo 20, commi 6 e 7, non possano venire concesse, per il" sono sostituite dalle seguenti: "nel caso di";

b) alla legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

1) all' articolo 14-quater, comma 3, secondo periodo, le parole "nei successivi" sono sostituite dalla seguente "entro";

2) all' articolo 19, comma 1, primo periodo, dopo le parole: "nonché di quelli", sono aggiunte le seguenti: "previsti dalla normativa per le costruzioni in zone sismiche e di quelli", alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "La segnalazione, corredata delle dichiarazioni, attestazioni e asseverazioni nonché dei relativi elaborati tecnici, può essere presentata mediante posta raccomandata con avviso di ricevimento, ad eccezione dei procedimenti per cui è previsto l'utilizzo esclusivo della modalità telematica; in tal caso la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione.", e dopo il comma 6 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"6-bis. Nei casi di Scia in materia edilizia, il termine di sessanta giorni di cui al primo periodo del comma 3 è ridotto a trenta giorni. Fatta salva l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 6, restano altresì ferme le disposizioni relative alla vigilanza sull'attività urbanistico-edilizia, alle responsabilità e alle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalle leggi regionali.";

c) le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano nel senso che le stesse si applicano alle denunce di inizio attività in materia edilizia disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, con esclusione dei casi in cui le denunce stesse, in base alla normativa statale o regionale, siano alternative o sostitutive del permesso di costruire. Le disposizioni di cui all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 si interpretano altresì nel senso che non sostituiscono la disciplina prevista dalle leggi regionali che, in attuazione dell' articolo 22, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, abbiano ampliato l'ambito applicativo delle disposizioni di cui all' articolo 22, comma 3, del medesimo decreto e nel senso che, nei casi in cui sussistano vincoli ambientali, paesaggistici o culturali, la Scia non sostituisce gli atti di autorizzazione o nulla osta, comunque denominati, delle amministrazioni preposte alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale.

3. Per garantire certezza nella circolazione dei diritti edificatori, all'articolo 2643 del codice civile, dopo il n. 2), è inserito il seguente:

"2-bis) i contratti che trasferiscono, costituiscono o modificano i diritti edificatori comunque denominati, previsti da

normative statali o regionali, ovvero da strumenti di pianificazione territoriale".

3-bis. Per agevolare il trasferimento dei diritti immobiliari, dopo il comma 49 dell' articolo 31 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono inseriti i seguenti:

"49-bis. I vincoli relativi alla determinazione del prezzo massimo di cessione delle singole unità abitative e loro pertinenze nonché del canone massimo di locazione delle stesse, contenuti nelle convenzioni di cui all' articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, per la cessione del diritto di proprietà, stipulate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 17 febbraio 1992, n. 179, ovvero per la cessione del diritto di superficie, possono essere rimossi, dopo che siano trascorsi almeno cinque anni dalla data del primo trasferimento, con convenzione in forma pubblica stipulata a richiesta del singolo proprietario e soggetta a trascrizione per un corrispettivo proporzionale alla corrispondente quota millesimale, determinato, anche per le unità in diritto di superficie, in misura pari ad una percentuale del corrispettivo risultante dall' applicazione del comma 48 del presente articolo. La percentuale di cui al presente comma è stabilita, anche con l' applicazione di eventuali riduzioni in relazione alla durata residua del vincolo, con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell' economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata ai sensi dell' articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

49-ter. Le disposizioni di cui al comma 49-bis si applicano anche alle convenzioni previste dall' articolo 18 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

4. Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l' obbligo previsto dall' articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.

4-bis. Per agevolare la circolazione delle informazioni concernenti gli immobili, è abolito il divieto di riutilizzazione commerciale dei dati ipotecari e catastali. È consentito il riutilizzo dei documenti, dei dati e delle informazioni catastali e ipotecari a fini commerciali o non commerciali diversi dallo scopo iniziale nell' ambito dei compiti di servizio pubblico per i quali i documenti sono stati prodotti, fermo restando il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque consentita la fornitura di documenti, dati e informazioni da parte dell' Agenzia del territorio, in formato elaborabile, su base convenzionale, secondo modalità, tempi e costi da stabilire con provvedimento del direttore dell' Agenzia del territorio. Il comma 367 dell' articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato. Non sono dovuti l' importo fisso annuale e la maggiorazione del 20 per cento di cui al comma 370 del citato articolo 1 della legge n. 311 del 2004, e successive modificazioni. La tabella allegata al testo unico di cui al decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella di cui all' allegato 1 annesso al presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma acquistano efficacia a decorrere dal 1° settembre 2011.

5. Per semplificare il procedimento per il rilascio del permesso di costruire relativamente agli edifici adibiti a civile abitazione, alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, all' articolo 8, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Nei comuni che hanno proceduto al coordinamento degli strumenti urbanistici di cui alla lettera b) del comma 1 dell' articolo 6, per gli edifici adibiti a civile abitazione, ai fini dell' esercizio dell' attività edilizia ovvero del rilascio del permesso di costruire, la relazione acustica è sostituita da una autocertificazione del tecnico abilitato che attesti il rispetto dei requisiti di protezione acustica in relazione alla zonizzazione acustica di riferimento".

6. Per semplificare l' accesso di cittadini ed imprese agli elaborati tecnici allegati agli atti di approvazione degli strumenti urbanistici, all' articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, gli elaborati tecnici allegati alle delibere di adozione o approvazione degli strumenti urbanistici, nonché delle loro varianti, sono pubblicati nei siti informatici delle amministrazioni comunali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica".

7. La disposizione di cui al comma 6 si applica decorsi sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

8. Per semplificare le procedure di attuazione dei piani urbanistici ed evitare duplicazioni di adempimenti, all' articolo 16 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Lo strumento attuativo di piani urbanistici già sottoposti a valutazione ambientale strategica non è sottoposto a valutazione ambientale strategica né a verifica di assoggettabilità qualora non comporti variante e lo strumento sovraordinato in sede di valutazione ambientale strategica definisca l' assetto localizzativo delle nuove previsioni e delle dotazioni territoriali, gli indici di edificabilità, gli usi ammessi e i contenuti piani volumetrici, tipologici e costruttivi degli interventi, dettando i limiti e le condizioni di sostenibilità ambientale delle trasformazioni previste. Nei casi in cui lo strumento attuativo di piani urbanistici comporti variante allo strumento sovraordinato, la valutazione ambientale strategica e la verifica di assoggettabilità sono comunque limitate agli aspetti che non sono stati oggetto di valutazione sui piani sovraordinati. I procedimenti amministrativi di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità sono ricompresi nel procedimento di adozione e di approvazione del piano urbanistico o di loro varianti non rientranti nelle fattispecie di cui al presente comma".

8-bis. All' articolo 17 della legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Qualora, decorsi due anni dal termine per l' esecuzione del piano particolareggiato, non abbia trovato applicazione il secondo comma, nell' interesse improcrastinabile dell' Amministrazione di dotare le aree di infrastrutture e servizi, il comune, limitatamente all' attuazione anche parziale di comparti o comprensori del piano particolareggiato decaduto, acco-



glie le proposte di formazione e attuazione di singoli sub-comparti, indipendentemente dalla parte restante del comparto, per iniziativa dei privati che abbiano la titolarità dell'intero sub-comparto, purché non modificchino la destinazione d'uso delle aree pubbliche o fondiari rispettando gli stessi rapporti dei parametri urbanistici dello strumento attuativo decaduti. I sub-comparti di cui al presente comma non costituiscono variante urbanistica e sono approvati dal consiglio comunale senza l'applicazione delle procedure di cui agli articoli 15 e 16".

9. Al fine di incentivare la razionalizzazione del patrimonio edilizio esistente nonché di promuovere e agevolare la riqualificazione di aree urbane degradate con presenza di funzioni eterogenee e tessuti edilizi disorganici o incompiuti nonché di edifici a destinazione non residenziale dismessi o in via di dismissione ovvero da rilocalizzare, tenuto conto anche della necessità di favorire lo sviluppo dell'efficienza energetica e delle fonti rinnovabili, le Regioni approvano entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto specifiche leggi per incentivare tali azioni anche con interventi di demolizione e ricostruzione che prevedano:
    - a) il riconoscimento di una volumetria aggiuntiva rispetto a quella preesistente come misura premiale;
    - b) la delocalizzazione delle relative volumetrie in area o aree diverse;
    - c) l'ammissibilità delle modifiche di destinazione d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
    - d) le modifiche della sagoma necessarie per l'armonizzazione architettonica con gli organismi edilizi esistenti.
  10. Gli interventi di cui al comma 9 non possono riferirsi ad edifici abusivi o siti nei centri storici o in aree ad inedificabilità assoluta, con esclusione degli edifici per i quali sia stato rilasciato il titolo abilitativo edilizio in sanatoria.
  11. Decorso il termine di cui al comma 9, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, agli interventi di cui al citato comma si applica l'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso. Resta fermo il rispetto degli standard urbanistici, delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia e in particolare delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitarie, di quelle relative all'efficienza energetica, di quelle relative alla tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, nonché delle disposizioni contenute nel codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
  12. Le disposizioni dei commi 9, 10 e 11 si applicano anche nelle Regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le disposizioni degli statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.
  13. Nelle Regioni a statuto ordinario, oltre a quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e sino all'entrata in vigore della normativa regionale, si applicano, altresì, le seguenti disposizioni:
    - a) è ammesso il rilascio del permesso in deroga agli strumenti urbanistici ai sensi dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 anche per il mutamento delle destinazioni d'uso, purché si tratti di destinazioni tra loro compatibili o complementari;
    - b) i piani attuativi, come denominati dalla legislazione regionale, conformi allo strumento urbanistico generale vigente, sono approvati dalla giunta comunale.
  14. Decorso il termine di 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le disposizioni contenute nel comma 9, fatto salvo quanto previsto al comma 10, e al secondo periodo del comma 11, sono immediatamente applicabili alle Regioni a statuto ordinario che non hanno provveduto all'approvazione delle specifiche leggi regionali. Fino alla approvazione di tali leggi, la volumetria aggiuntiva da riconoscere quale misura premiale, ai sensi del comma 9, lettera a), è realizzata in misura non superiore complessivamente al venti per cento del volume dell'edificio se destinato ad uso residenziale, o al dieci per cento della superficie coperta per gli edifici adibiti ad uso diverso. Le volumetrie e le superfici di riferimento sono calcolate, rispettivamente, sulle distinte tipologie edificabili e pertinenziali esistenti ed asseverate dal tecnico abilitato in sede di presentazione della documentazione relativa al titolo abilitativo previsto.
  15. All'articolo 2, comma 12, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 le parole "1° maggio 2011" sono sostituite dalle seguenti: "1° luglio 2011".
-

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 63:

**Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)".**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
**(Abrogazione dell'articolo  
29 della l.r. 1/2012)**

1. L'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" è abrogato.

Art. 2

**(Norma finanziaria)**

1. L'applicazione della presente legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 3

**(Entrata in vigore)**

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione *sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo*.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**Dott. GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTO DELL'ARTICOLO 29 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1  
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)

COORDINATO CON LA LEGGE REGIONALE DI MODIFICA 18 DICEMBRE 2012 N. 63  
Abrogazione dell'articolo 29 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)"  
(pubblicata in questo stesso Bollettino)

\*\*\*\*\*

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione*

*dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

\*\*\*\*\*

**LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1**

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012-2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

**Art. 29**

**(Concessioni in materia di attività estrattiva e di escavazione)**

- [1. Nella Regione Abruzzo il rilascio delle concessioni per l'apertura di cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere, è sospeso fino all'approvazione del Piano regionale per l'esercizio delle attività estrattive e di escavazione, così come disposto dalla legge regionale n. 54 del 1983 e s.m.i.. Lo stesso Piano deve essere approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, entro 18 mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. La sospensione di cui al comma 1 si applica anche per le concessioni in corso di rilascio per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e per la coltivazione di cave e torbiere.
  3. La sospensione di cui al comma 1 non si applica per il rinnovo delle concessioni riguardanti le attività esistenti, alla data del 30 dicembre 2011 e, altresì, alle concessioni per le quali è stato emesso il relativo decreto ed i cui lavori non risultano iniziati alla data del 30 dicembre 2011.
  - 3-bis. La sospensione di cui al comma 1 non si applica alle concessioni in corso di rilascio che alla data del 30.12.2011 hanno già ricevuto il parere positivo del Comitato VIA.
  4. Le richieste di concessioni per l'apertura di nuove cave di ghiaia, per l'esercizio di nuove attività estrattive e di escavazione, per la coltivazione di cave e torbiere presentate successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono dichiarate non più procedibili fino all'approvazione del Piano regionale di cui al comma 1.]
-

LEGGE REGIONALE 18 DICEMBRE 2012, n. 64:

**Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Abruzzo derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione Europea. Attuazione delle direttive 2006/54/CE, 2008/62/CE, 2009/145/CE, 2007/47/CE, 2008/119/CE, 2008/120/CE, 2009/54/CE, 2004/23/CE, 2006/17/CE, 2006/86/CE, 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE, 2010/84/UE, 2006/123/CE e dei regolamenti (CE) 1071/2009 E 1857/2006. (Legge europea regionale 2012).**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

## Indice

<b>TITOLO I</b> ..... 1	
<b>(ADEGUAMENTO ALL’ORDINAMENTO EUROPEO)</b> .....1	(Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie) ..... 6
<b>Art. 1</b> ..... 1	<b>Art. 11</b> ..... 6
<b>(Finalità)</b> .....1	<b>(Iscrizione al Repertorio regionale)</b> ..... 6
<b>TITOLO II</b> ..... 2	<b>Art. 12</b> ..... 7
<b>(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE)</b> .....2	<b>(Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica)</b> ..... 7
<b>Capo I – Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne</b> .....2	<b>Art. 13</b> ..... 7
<b>Art. 2</b> ..... 2	<b>(Conservazione ex situ delle risorse genetiche)</b> ..... 7
<b>(Azioni positive)</b> .....2	<b>Art. 14</b> ..... 7
<b>Art. 3</b> ..... 3	<b>(Agricoltori custodi)</b> ..... 7
<b>(Azioni positive nell’Amministrazione regionale)</b> .....3	<b>Art. 15</b> ..... 7
<b>Art. 4</b> ..... 4	<b>(Rete di conservazione, tutela e salvaguardia)</b> ..... 7
<b>(Promozione delle parità di trattamento)</b> .....4	<b>Art. 16</b> ..... 8
<b>Art. 5</b> ..... 4	<b>(Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico)</b> ..... 8
<b>(Dialogo sociale)</b> .....4	<b>Art. 17</b> ..... 8
<b>TITOLO III</b> ..... 5	<b>(Provvedimenti amministrativi di attuazione)</b> ..... 8
<b>(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/62/CE E 2009/145/CE)</b> .....5	<b>TITOLO IV</b> ..... 9
<b>Capo I – Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese</b> .....5	<b>(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE)</b> ..... 9
<b>Art. 6</b> ..... 5	<b>Capo I – I dispositivi medici</b> ..... 9
<b>(Disposizioni per l’iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare)</b> .....5	<b>Art. 18</b> ..... 9
<b>Art. 7</b> ..... 5	<b>(Vigilanza e controllo sui dispositivi medici)</b> . 9
<b>(Tutela delle risorse genetiche)</b> .....5	<b>TITOLO V</b> ..... 9
<b>Art. 8</b> ..... 5	<b>(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE)</b> ..... 9
<b>(Definizioni)</b> .....5	<b>Capo I – La protezione dei vitelli e dei suini</b> .. 9
<b>Art. 9</b> ..... 6	<b>Art. 19</b> ..... 9
<b>(Azione di tutela e valorizzazione)</b> .....6	<b>(Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli)</b> ..... 9
<b>Art. 10</b> ..... 6	<b>TITOLO VI</b> ..... 10

## II

(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEGLI ARTICOLI 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA) .....	(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15/2002) .....	10	14
Capo I – Concessioni minerarie ed utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali.....	<b>Art. 32</b> .....	10	14
<b>Art. 20</b> .....	(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 15/2002) .....	10	14
(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15) .....	<b>Art. 33</b> .....	10	14
<b>Art. 21</b> .....	(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 15/2002) .....	10	14
(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 34</b> .....	10	14
<b>Art. 22</b> .....	(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 15/2002) .....	11	14
(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 35</b> .....	11	15
<b>Art. 23</b> .....	(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15/2002) .....	11	15
(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 36</b> .....	11	15
<b>Art. 24</b> .....	(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 15/2002) .....	12	15
(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 37</b> .....	12	15
<b>Art. 25</b> .....	(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 15/2002) .....	12	15
(Modifiche alla legge regionale 15/2002) ....	<b>Art. 38</b> .....	12	15
<b>Art. 26</b> .....	(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 15/2002) .....	13	15
(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 39</b> .....	13	15
<b>Art. 27</b> .....	(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 15/2002) .....	13	15
(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 40</b> .....	13	16
<b>Art. 28</b> .....	(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 15/2002) .....	13	16
(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 41</b> .....	13	16
<b>Art. 29</b> .....	(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 15/2002) .....	13	16
(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 42</b> .....	13	16
<b>Art. 30</b> .....	(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 15/2002) .....	13	16
(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 15/2002) .....	<b>Art. 43</b> .....	13	17
<b>Art. 31</b> .....	(Modifica alla legge regionale 15/2002) .....	14	17
	<b>Art. 44</b> .....		18
	(Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 15/2002) .....		18



## III

<b>Art. 45.....</b>	<b>18</b>	(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 15/2002) .....	<b>22</b>
(Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15/2002) .....	<b>18</b>	<b>Art. 59 .....</b>	<b>22</b>
<b>Art. 46.....</b>	<b>18</b>	(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 15/2002) .....	<b>22</b>
(Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 15/2002) .....	<b>18</b>	<b>Art. 60 .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 47.....</b>	<b>19</b>	(Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 15/2002) .....	<b>23</b>
(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 15/2002) .....	<b>19</b>	<b>Art. 61 .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 48.....</b>	<b>19</b>	(Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 15/2002) .....	<b>23</b>
(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 15/2002) .....	<b>19</b>	<b>Art. 62 .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 49.....</b>	<b>19</b>	(Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 15/2002) .....	<b>23</b>
(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 15/2002) .....	<b>19</b>	<b>Art. 63 .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 50.....</b>	<b>19</b>	(Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 15/2002) .....	<b>23</b>
(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 15/2002) .....	<b>19</b>	<b>Art. 64 .....</b>	<b>23</b>
<b>Art. 51.....</b>	<b>20</b>	(Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 15/2002) .....	<b>23</b>
(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 15/2002) .....	<b>20</b>	<b>Art. 65 .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 52.....</b>	<b>20</b>	(Sostituzione dell'articolo 77 della legge regionale 15/2002) .....	<b>24</b>
(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 15/2002) .....	<b>20</b>	<b>Art. 66 .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 53.....</b>	<b>20</b>	(Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 15/2002) .....	<b>24</b>
(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 15/2002) .....	<b>20</b>	<b>Art. 67 .....</b>	<b>24</b>
<b>Art. 54.....</b>	<b>20</b>	(Modifiche all'articolo 79 bis della legge regionale 15/2002) .....	<b>24</b>
(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 15/2002) .....	<b>20</b>	<b>TITOLO VII .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 55.....</b>	<b>21</b>	(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE) .....	<b>25</b>
(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 15/2002) .....	<b>21</b>	<b>Capo I – Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani .....</b>	<b>25</b>
<b>Art. 56.....</b>	<b>22</b>	<b>Art. 68 .....</b>	<b>25</b>
(Modifiche alla legge regionale 15/2002) ....	<b>22</b>	(Finalità) .....	<b>25</b>
<b>Art. 57.....</b>	<b>22</b>	<b>Art. 69 .....</b>	<b>25</b>
(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 15/2002) .....	<b>22</b>		
<b>Art. 58.....</b>	<b>22</b>		

## IV

(Ambito di applicazione).....	25	(Centro Regionale Sangue) .....	30
<b>Art. 70</b> .....	<b>26</b>	<b>Art. 82</b> .....	<b>30</b>
(Funzioni regionali).....	26	(Funzioni regionali).....	30
<b>Art. 71</b> .....	<b>26</b>	<b>Art. 83</b> .....	<b>31</b>
(Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l'approvvigionamento).....	26	(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale).....	31
<b>Art. 72</b> .....	<b>26</b>	<b>Art. 84</b> .....	<b>31</b>
(Disposizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive) .....	26	(Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale).....	31
<b>Art. 73</b> .....	<b>27</b>	<b>Art. 85</b> .....	<b>32</b>
(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani).....	27	(Produzione regionale di farmaci emoderivati).....	32
<b>Art. 74</b> .....	<b>27</b>	<b>Art. 86</b> .....	<b>32</b>
(Vigilanza sull'importazione e sull'esportazione di tessuti e cellule umani).....	27	(Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi) .....	32
<b>Art. 75</b> .....	<b>28</b>	<b>Art. 87</b> .....	<b>32</b>
(Il registro degli istituti regionali dei tessuti) .....	28	(Sistema informativo dei servizi trasfusionali) .....	32
<b>TITOLO VIII</b> .....	<b>28</b>	<b>Art. 88</b> .....	<b>33</b>
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE).....	28	(Norme per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive) .....	33
Capo I – Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati .....	28	<b>Art. 89</b> .....	<b>33</b>
<b>Art. 76</b> .....	<b>28</b>	(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti) .....	33
(Ambito di applicazione).....	28	Capo II – Sistema regionale di farmacovigilanza .....	34
<b>Art. 77</b> .....	<b>29</b>	<b>Art. 90</b> .....	<b>34</b>
(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali) .....	29	(Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci).....	34
<b>Art. 78</b> .....	<b>29</b>	<b>Art. 91</b> .....	<b>34</b>
(Classificazione delle strutture trasfusionali) .....	29	(Centro regionale di farmacovigilanza) .....	34
<b>Art. 79</b> .....	<b>29</b>	<b>TITOLO IX</b> .....	<b>35</b>
(Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue).....	29	(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE) .....	35
<b>Art. 80</b> .....	<b>30</b>	Capo I – Tassidermia ed Imbalsamazione....	35
(Piano regionale sangue e plasma).....	30	<b>Art. 92</b> .....	<b>35</b>
<b>Art. 81</b> .....	<b>30</b>	(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10) .....	35

## V

Capo II – Pesca nelle acque interne.....	35	(Condizioni per l’esonero dalla notifica degli aiuti) .....	39
<b>Art. 93.....</b>	<b>35</b>	<b>Art. 105 .....</b>	<b>39</b>
(Sostituzione dell’articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44) .....	35	(Clausola di sospensione) .....	39
<b>TITOLO X.....</b>	<b>36</b>	<b>TITOLO XII.....</b>	<b>39</b>
(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009).....	36	(ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/02, DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/21/UE, DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/03 E DEL REGOLAMENTO (UE) 360/2012).....	39
Capo I – L’attività di trasportatore su strada .....	36	Capo I – Servizi di interesse economico generale .....	39
<b>Art. 94.....</b>	<b>36</b>	<b>Art. 106 .....</b>	<b>39</b>
(Modifiche all’articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25) .....	36	(Disposizioni sui servizi di interesse economico generale) .....	39
<b>TITOLO XI.....</b>	<b>36</b>	<b>TITOLO XIII.....</b>	<b>40</b>
(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/2006).....	36	(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE).....	40
Capo I – Disposizioni per lo sviluppo del settore zootecnico.....	36	<b>Art. 107 .....</b>	<b>40</b>
<b>Art. 95.....</b>	<b>36</b>	(Disposizioni per gli enti locali) .....	40
(Finalità) .....	36	<b>Art. 108 .....</b>	<b>40</b>
<b>Art. 96.....</b>	<b>37</b>	(Disposizioni finali) .....	40
(Obiettivi ed interventi).....	37	<b>Art. 109 .....</b>	<b>40</b>
<b>Art. 97.....</b>	<b>37</b>	(Disposizioni transitorie).....	40
(Concessione finanziamenti pubblici).....	37	<b>Art. 110 .....</b>	<b>41</b>
<b>Art. 98.....</b>	<b>37</b>	(Norme finanziarie) .....	41
(Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici) .....	37	<b>Art. 111 .....</b>	<b>42</b>
<b>Art. 99.....</b>	<b>37</b>	(Abrogazioni).....	42
(Controlli della produttività animale).....	37	<b>Art. 112 .....</b>	<b>43</b>
<b>Art. 100.....</b>	<b>37</b>	(Entrata in vigore).....	43
(Assistenza tecnica nel settore agricolo) .....	37		
<b>Art. 101.....</b>	<b>38</b>		
(Soggetti beneficiari) .....	38		
<b>Art. 102.....</b>	<b>38</b>		
(Procedure) .....	38		
<b>Art. 103.....</b>	<b>38</b>		
(Anticipazioni) .....	38		
<b>Art. 104.....</b>	<b>39</b>		

TITOLO I  
(ADEGUAMENTO ALL'ORDINAMENTO EUROPEO)

Art. 1  
(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nel rispetto del Titolo V della Costituzione, dello Statuto regionale ed in attuazione della legge regionale 30 ottobre 2009, n. 22 (*Disposizioni sulla partecipazione della Regione Abruzzo ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi Comunitari*), con la presente legge dispone l'attuazione dei seguenti atti europei:
- a) direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego (rifusione);
  - b) direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà;
  - c) direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà;
  - d) direttiva 2007/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 90/385/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, la direttiva 93/42/CEE del Consiglio concernente i dispositivi medici, e la direttiva 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato di biocidi;
  - e) direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli;
  - f) direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini;
  - g) direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali;
  - h) la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
  - i) direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani;
  - l) direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
  - m) direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;

**2**

- n) direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti e che modifica la direttiva 2001/83/CE;
  - o) direttiva 2003/63/CE della Commissione, del 25 giugno 2003, che modifica la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
  - p) direttiva 2003/94/CE della Commissione, dell'8 ottobre 2003, che stabilisce i principi e le linee direttrici delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione;
  - q) direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
  - r) direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.
2. La presente legge contiene disposizioni per l'attuazione del Regolamento (CE) 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, e del Regolamento (CE) 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.
3. La presente legge contiene, inoltre disposizioni per l'attuazione dei seguenti atti europei:
- a) comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale (2012/C 8/02);
  - b) decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale (2012/21/UE);
  - c) comunicazione della Commissione recante la disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2012/C 8/03);
  - d) regolamento (UE) n. 360/2012 della Commissione, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale.

**TITOLO II****(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/54/CE)****Capo I – Le pari opportunità e la parità di trattamento fra uomini e donne****Art. 2****(Azioni positive)**

### 3

1. In conformità agli articoli 3, 51 e 117 della Costituzione ed in attuazione dell'articolo 81 dello Statuto, la Regione adotta azioni positive per la parità tra uomini e donne nella vita sociale, culturale, economica e politica, attraverso la rimozione degli ostacoli che ne impediscono la piena realizzazione.
2. Ferme restando le finalità delle azioni positive di cui all'articolo 42 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (*Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246*) e successive modifiche ed integrazioni, le politiche regionali perseguono, altresì, le seguenti finalità:
  - a) favoriscono l'equilibrio tra l'attività professionale e la vita privata e familiare per donne e uomini, al fine di incoraggiare la condivisione delle responsabilità familiari, nel rispetto di quanto previsto dalla legge regionale 16 dicembre 2005, n. 40 (*Politiche regionali per il coordinamento e l'amministrazione dei tempi delle città*) e successive modifiche ed integrazioni;
  - b) sostengono iniziative di scambio di buone pratiche per una società caratterizzata da ruoli equilibrati e non discriminatori;
  - c) favoriscono l'inserimento delle donne nelle attività professionali e nella vita sociale, promuovendo un'adeguata politica dei servizi sociali;
  - d) promuovono la presenza delle donne nei luoghi decisionali, nelle assemblee elettive, nei diversi livelli di governo, negli enti, negli organismi e in tutti gli incarichi la cui nomina o designazione è di competenza regionale;
  - e) promuovono iniziative volte al conseguimento degli obiettivi posti a livello europeo in tema di occupazione femminile e sostengono l'imprenditorialità femminile attraverso opportune azioni, nel rispetto dei principi di cui al d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - f) promuovono l'integrazione delle pari opportunità a tutti i livelli di istruzione e formazione.

#### Art. 3

##### (Azioni positive nell'Amministrazione regionale)

1. Per la realizzazione di azioni positive nell'ambito dell'Amministrazione regionale, la Giunta regionale e l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale approvano il Piano triennale delle azioni positive (di seguito denominato "Piano"), sentiti gli organismi di rappresentanza previsti dall'articolo 42 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*), la Consiglieria o il Consigliere regionale di parità previsti dal d.lgs. n. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni, la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini nonché il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso la Giunta ed il Consiglio regionale.
2. Per promuovere l'inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali sono sottorappresentate, il Piano favorisce il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussiste un divario fra generi non inferiore a due terzi.
3. In sede di prima attuazione della presente legge, il Piano è approvato dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

**4**

4. Gli aggiornamenti annuali del Piano sono approvati dalla Giunta regionale e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale entro il 31 marzo di ogni anno.
5. Il Piano ed i relativi aggiornamenti sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e sono resi disponibili sui siti istituzionali della Giunta e del Consiglio regionale.

**Art. 4****(Promozione delle parità di trattamento)**

1. In attuazione dell'articolo 20 della direttiva 2006/54/CE, gli Organismi per la parità che operano a livello regionale sono:
  - a) la Commissione regionale per la realizzazione delle pari opportunità e della parità giuridica e sostanziale tra donne e uomini;
  - b) la Consigliera o il Consigliere regionale di parità previsti dal d.lgs. 198/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
  - c) il Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG), di cui al d.lgs. 165/2001 e successive modifiche ed integrazioni, istituito presso la Giunta ed il Consiglio regionale.
2. Il CUG assolve a funzioni propositive, consultive e di verifica stabilite dalla Giunta e dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi dettati dalle linee guida di cui alla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2011.

**Art. 5****(Dialogo sociale)**

1. In attuazione dell'articolo 21 della direttiva 2006/54/CE, la Regione agevola il dialogo fra le parti sociali per promuovere la parità di trattamento.
2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta in raccordo con il Consiglio regionale assicura, annualmente, entro il 31 maggio dell'anno successivo, lo svolgimento delle seguenti attività:
  - a) monitoraggio delle prassi nei luoghi di lavoro, nell'accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla promozione professionale;
  - b) monitoraggio dei contratti collettivi, dei codici di comportamento, nonché degli scambi di esperienze e buone pratiche.
3. La Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento delle parti sociali, dei soggetti del terzo settore, delle associazioni rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, acquisisce i dati per lo svolgimento delle attività di cui al comma 2.
4. Anche in esito alle attività di monitoraggio di cui al comma 2, la Regione, di concerto con gli enti locali e con il coinvolgimento dei soggetti di cui al comma 3, promuove azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie.

## 5

## TITOLO III

## (ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/62/CE E 2009/145/CE)

## Capo I – Tutela delle varietà agricole ed orticole minacciate di erosione genetica nel territorio abruzzese

## Art. 6

(Disposizioni per l'iscrizione nei registri nazionali delle varietà da conservare)

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche agricole svolge le attività finalizzate all'iscrizione, a cura del Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, delle varietà da conservare, agricole ed orticole, nei Registri nazionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 ottobre 2009, n. 149 (*Attuazione della direttiva 2008/62/CE concernente deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà*) e all'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 267 (*Attuazione della direttiva 2009/145/CE, recante talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà orticole tradizionalmente coltivate in particolari località e regioni e minacciate da erosione genetica, nonché di varietà orticole prive di valore intrinseco per la produzione a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà*).

## Art. 7

(Tutela delle risorse genetiche)

1. La Regione favorisce e promuove, nell'ambito delle politiche di sviluppo, di promozione e salvaguardia degli agroecosistemi locali e delle produzioni di qualità, la tutela delle varietà locali di interesse agrario, per garantire la conservazione e la valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura del territorio, ai sensi dell'articolo 3 della legge del 6 aprile 2004, n. 101 (*Ratifica ed esecuzione del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura*).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
  - a) assume, anche attraverso la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia di cui all'articolo 15, iniziative dirette e favorisce iniziative pubbliche e private volte alla conservazione, tutela e valorizzazione delle risorse genetiche indigene di interesse agrario di cui al comma 1 dell'articolo 8, con particolare riguardo alle varietà a rischio di erosione;
  - b) promuove e garantisce l'utilizzazione collettiva delle risorse genetiche indigene di interesse agrario;
  - c) promuove le attività e le iniziative di cui alle lettere a) e b), mediante programmi d'intervento.

## Art. 8

(Definizioni)

1. Sono risorse genetiche indigene di interesse agrario:
  - a) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni autoctoni del territorio abruzzese;
  - b) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni che, seppure di origine esterna al territorio



## 6

abruzzese, sono stati introdotti da lungo tempo e si sono integrati tradizionalmente nell'agricoltura regionale;

- c) varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di cui alle lettere a) e b), attualmente scomparsi dal territorio regionale e conservati in orti botanici, istituti sperimentali, banche del germoplasma pubbliche o private, Università e centri di ricerca anche di altre regioni o paesi, per i quali esiste un interesse a favorirne la reintroduzione.
2. Per le finalità di cui all'articolo 7 valgono le definizioni contenute nell'articolo 2 del Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura e per ambito locale s'intende la parte del territorio regionale in cui è, o era presente, una determinata risorsa genetica.

### Art. 9

#### (Azione di tutela e valorizzazione)

1. La Giunta regionale, sentito il parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, tutela e valorizza le risorse genetiche di interesse agrario, attraverso le seguenti azioni:
  - a) studio e censimento sul territorio regionale della biodiversità vegetale di varietà locali di interesse agrario;
  - b) iniziative per la tutela e la conservazione della biodiversità indigena di interesse agrario, per la diffusione delle conoscenze e delle innovazioni per l'uso e la valorizzazione delle varietà locali, in particolare di quelle a rischio di erosione genetica;
  - c) iniziative volte al miglioramento e alla valorizzazione delle varietà locali, nonché alla loro riproduzione e messa a disposizione degli agricoltori custodi di cui all'articolo 14;
  - d) tutela e valorizzazione del patrimonio culturale di saperi, tecniche e consuetudini legate all'agrobiodiversità che le comunità rurali hanno storicamente praticato.
2. La Giunta, previo parere della Commissione consiliare competente, approva specifici programmi di intervento, anche in raccordo con le misure previste dal Programma di Sviluppo Rurale.

### Art. 10

#### (Repertorio volontario regionale delle risorse genetiche agrarie)

1. Per consentire la tutela delle risorse genetiche indigene, è istituito, presso la Direzione competente in materia di politiche agricole, il Repertorio volontario regionale (di seguito denominato Repertorio), nel quale sono iscritti varietà, popolazioni, ecotipi e cloni di interesse regionale.
2. Il Repertorio è organizzato secondo criteri e con caratteristiche che consentono l'omogeneità e la confrontabilità con analoghi strumenti eventualmente esistenti a livello nazionale ed internazionale.
3. L'iscrizione nel Repertorio di risorse genetiche è corredata di apposita annotazione sul rischio di estinzione.

### Art. 11

#### (Iscrizione al Repertorio regionale)

1. La Direzione competente in materia di politiche agricole può iscrivere direttamente nel

## 7

Repertorio le risorse genetiche indigene; possono altresì proporre l'iscrizione enti ed istituzioni scientifiche, enti pubblici, associazioni, organizzazioni private e singoli cittadini.

2. L'iscrizione di cui al comma 1 è effettuata previo parere favorevole della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12.

### Art. 12

(Funzioni e composizione della Commissione tecnico-scientifica)

1. La Giunta regionale istituisce presso la Direzione competente in materia di politiche agricole la Commissione tecnico-scientifica sulle risorse genetiche indigene vegetali.
2. La Commissione esprime parere per l'iscrizione e la cancellazione dal Repertorio e propone le priorità e le tipologie d'intervento di cui all'articolo 7.
3. L'istituzione della Commissione tecnico-scientifica non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

### Art. 13

(Conservazione ex situ delle risorse genetiche)

1. La Giunta regionale, per garantire la conservazione ex situ delle varietà locali iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10, istituisce la Banca regionale del germoplasma (di seguito denominata Banca) quale deposito o raccolta ex situ di semi allo scopo di preservare la varietà biologica.
2. La Banca assicura la salvaguardia del materiale genetico da qualsiasi forma di contaminazione, alterazione e distruzione.

### Art. 14

(Agricoltori custodi)

1. E' agricoltore custode chi conserva in situ le varietà locali a rischio di estinzione iscritte nel Repertorio di cui all'articolo 10.
2. L'agricoltore custode diffonde, inoltre, la conoscenza e le modalità di coltivazione delle risorse genetiche di cui è custode ed effettua il rinnovo dei semi di specie erbacee in conservazione ex situ secondo quanto stabilito dalla Giunta regionale.
3. Presso la Direzione regionale competente in materia di politiche agricole è istituito il registro regionale degli agricoltori custodi a valenza meramente ricognitiva.

### Art. 15

(Rete di conservazione, tutela e salvaguardia)

1. La Giunta regionale istituisce e coordina la Rete di conservazione, tutela e salvaguardia del germoplasma indigeno (di seguito denominata Rete), di cui fanno parte la Banca di cui all'articolo 13 e gli agricoltori custodi di cui all'articolo 14.
2. Possono aderire alla Rete le Province, i Comuni, le Comunità montane, gli Enti parco, gli istituti sperimentali, i centri di ricerca, le Università, le associazioni, gli agricoltori singoli o in forma associata.
3. I soggetti aderenti alla Rete svolgono ogni attività diretta a mantenere in vita il patrimonio di risorse genetiche indigene di interesse agrario, attraverso la conservazione ex situ ed in situ, e ne incentivano la diffusione.

**8**

4. Gli aderenti alla Rete che intendono depositare domanda di privativa varietale o brevettuale su di una varietà essenzialmente derivata da una varietà iscritta nel Repertorio di cui all'articolo 10 o su materiale biologico da questa derivante, chiedono preventiva autorizzazione alla Regione.

**Art. 16****(Moltiplicazione e diffusione di materiale genetico)**

1. Per consentire il recupero, il mantenimento e la riproduzione delle risorse genetiche vegetali di cui alla presente legge, i soggetti, compresi quelli appartenenti alla Rete di cui all'articolo 15, che intendono svolgere attività di riproduzione, moltiplicazione e cessione a qualsiasi titolo di materiale genetico, incluso quello di varietà ed ecotipi minacciati di erosione genetica e da conservazione, si attengono alle normative in materia fitosanitaria e di qualità del materiale da riproduzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 richiedono l'autorizzazione regionale di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (*Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella comunità di organismi nocivi ai vegetali e prodotti vegetali*) e successive modifiche ed integrazioni.
3. Per garantire un uso durevole delle risorse genetiche indigene, ferma restando l'osservanza delle normative di cui al comma 1 ed in deroga a quanto stabilito dal comma 2, è consentita tra gli aderenti alla Rete la circolazione e la diffusione, senza scopo di lucro ed in ambito locale, di una modica quantità di materiale genetico, tesa al recupero, mantenimento e riproduzione di varietà locali indigene, ed in particolare di quelle a rischio di erosione genetica ed iscritte nel Repertorio.

**Art. 17****(Provvedimenti amministrativi di attuazione)**

1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale:
  - a) stabilisce termini e modalità per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 6;
  - b) definisce i criteri in base ai quali le risorse genetiche indigene di cui al comma 1 dell'articolo 8, sono a rischio di erosione genetica;
  - c) disciplina i criteri e le modalità per l'iscrizione al Repertorio di cui agli articoli 10 e 11;
  - d) definisce la composizione e le modalità di funzionamento della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12;
  - e) definisce, previo parere della Commissione tecnico-scientifica di cui all'articolo 12, i criteri per l'iscrizione nel registro regionale degli agricoltori custodi di cui al comma 3 dell'articolo 14;
  - f) definisce criteri e modalità per l'adesione alla Rete da parte dei soggetti di cui al comma 2 dell'articolo 15;
  - g) definisce, con riferimento alla singola varietà, la modica quantità di cui al comma 3 dell'articolo 16.

## 9

TITOLO IV  
(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2007/47/CE)  
Capo I – I dispositivi medici

Art. 18  
(Vigilanza e controllo sui dispositivi medici)

1. La Giunta regionale attua la direttiva 2007/47/CE attraverso l'adozione di linee guida per la vigilanza e il controllo sui dispositivi medici (di seguito linee guida), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 37 (*Attuazione della direttiva 2007/47/CE che modifica le direttive 90/385/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi, 93/42/CEE concernente i dispositivi medici e 98/8/CE relativa all'immissione sul mercato dei biocidi*).
2. Fino all'adozione delle linee guida di cui al comma 1, le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le Strutture sanitarie accreditate assicurano, comunque, il rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 37/2010.

TITOLO V  
(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2008/119/CE E 2008/120/CE)  
Capo I – La protezione dei vitelli e dei suini

Art. 19  
(Norme minime per la protezione dei suini e dei vitelli)

1. La Regione adotta elevati standard di sicurezza alimentare e a tal fine assicura le attività di monitoraggio e vigilanza per l'osservanza dei requisiti minimi degli allevamenti e per il rispetto delle condizioni di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 (*Attuazione della direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini*) e di cui al decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 126 (*Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli*).
2. I Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle Aziende Sanitarie Locali (ASL) svolgono i controlli e le ispezioni accertando per gli allevamenti dei suini e dei vitelli l'osservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. 122/2011 e al d.lgs. 126/2011.
3. La programmazione minima dei controlli è definita dal Piano Pluriennale Regionale Integrato dei Controlli (PRIC) la cui attuazione è demandata alle ASL.
4. Ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. 122/2011 coloro che assumono o si avvalgono di personale addetto ai suini garantiscono che lo stesso personale riceva istruzioni pratiche sulle disposizioni di cui all'articolo 3 e di cui all'Allegato I del medesimo decreto.
5. Per le finalità di cui al comma 4, i Servizi Veterinari di Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche delle ASL organizzano corsi di formazione con periodicità annuale.

**10****TITOLO VI****(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2009/54/CE E DEGLI ARTICOLI 102 E 106 DEL TRATTATO SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA)****Capo I – Concessioni minerarie ed utilizzazione e commercializzazione delle acque minerali naturali****Art. 20**

(Sostituzione dell'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15)

1. L'articolo 1 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali) è sostituito dal seguente:

**"Art. 1**

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina la ricerca, la coltivazione e l'utilizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale.
2. Con la presente legge, la Regione:
  - a) assicura il razionale utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nell'ambito della corretta gestione delle risorse idriche presenti nei bacini interessati, in particolare di quelle destinate al soddisfacimento del fabbisogno idropotabile;
  - b) concorre alla tutela e promuove la valorizzazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali nonché lo sviluppo sostenibile dei territori interessati.
3. Le acque minerali naturali, di sorgente e termali esistenti nel territorio regionale e le relative pertinenze costituiscono patrimonio indisponibile della Regione."

**Art. 21**

(Sostituzione dell'articolo 2 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 2 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

**"Art. 2**

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono per:
  - a) acque minerali naturali: le acque provenienti da falda o giacimento sotterraneo di caratteristiche igieniche particolari ed eventualmente con proprietà favorevoli alla salute, riconosciute ai sensi del decreto legislativo 8 ottobre 2011, n. 176 (*Attuazione della direttiva 2009/54/CE relativa alla utilizzazione e alla commercializzazione delle acque minerali naturali*);
  - b) acque di sorgente: le acque destinate al consumo umano, allo stato naturale e imbottigliate alla sorgente, che, avendo origine da una falda o giacimento sotterraneo, provengono da una sorgente con una o più emergenze naturali o perforate, riconosciute ai sensi del d.lgs. 176/2011;
  - c) acque termali: le acque minerali naturali riconosciute a fini terapeutici, ai sensi del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 (*Regolamento per l'esecuzione del capo IV della legge 16 luglio 1916, n. 947, contenente disposizioni sulle acque minerali e gli stabilimenti termali, idroterapici e di cure fisiche e affini*)."

**11**

## Art. 22

(Modifiche all'articolo 3 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produttive della Regione, Servizio "Attività Estrattive e Minerarie"" sono sostituite dalle parole: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio."
2. Il comma 3 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"3. Le funzioni amministrative relative all'utilizzazione delle risorse, compresa l'autorizzazione all'apertura al pubblico degli stabilimenti, sono esercitate dalla Direzione regionale in materia di politiche della salute, attraverso il competente Servizio."
3. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2002 le parole "delegate alle Province" sono sostituite dalle parole "esercitate in attuazione dell'articolo 23 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214 e dell'articolo 17 del D.L. 6 luglio 2012, 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario) convertito, con modificazioni dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 135, per assicurarne l'esercizio unitario, dalla Regione attraverso la Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
4. Il comma 5 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"5. Lo sviluppo termale è affidato alla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo."
5. Al comma 6 dell'articolo 3 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produttive della Regione – Servizio Attività estrattive e minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio".

## Art. 23

(Modifiche all'articolo 4 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2002 le parole: "il Comitato Tecnico regionale Consultivo" sono soppresse.
2. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"2. La Regione e gli Enti pubblici e privati possono sottoscrivere accordi di programma, intese istituzionali o porre in essere altre forme di cooperazione per la promozione, valorizzazione e realizzazione di un sistema integrato delle attività."
3. Dopo il comma 2 dell'articolo 4 della legge regionale 15/2002 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. Per sopravvenute ragioni d'interesse pubblico e per la migliore utilizzazione della risorsa mineraria, possono essere introdotte modifiche alle concessioni già rilasciate.  
2 ter. Nelle fattispecie di cui al comma 2 bis la Regione può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, accordi sostitutivi ed integrativi del provvedimento, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche ed integrazioni.  
2 quater. In caso di mancata conclusione degli accordi di cui al comma 2 ter la Regione può modificare unilateralmente la concessione, con l'obbligo di provvedere al conseguente indennizzo in caso di pregiudizio in danno del soggetto direttamente

**12**

interessato, ai sensi dell'articolo 21 quinquies della legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni."

**Art. 24**

(Sostituzione dell'articolo 6 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 6 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

**"Art. 6**

(Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo)

1. E' istituito presso la Giunta regionale, Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, il Comitato tecnico regionale consultivo per il termalismo (di seguito Comitato).
2. Sono componenti del Comitato:
  - a) il Direttore della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo con funzione di presidente;
  - b) il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio in qualità di vicepresidente;
  - c) il Dirigente competente in materia di aree protette, beni ambientali, storici, architettonici e Valutazione d'impatto ambientale (VIA);
  - d) il Dirigente competente in materia di sanità veterinaria e sicurezza alimentare;
  - e) il Dirigente competente in materia di sviluppo del turismo;
  - f) il Dirigente competente in materia di legislazione.
3. Fanno altresì parte del Comitato cinque componenti nominati dal Presidente della Giunta regionale, così individuati:
  - a) uno su indicazione delle associazioni regionali di categoria delle aziende termali;
  - b) uno su indicazione delle associazioni degli albergatori dei comuni termali;
  - c) uno su indicazione dell'associazione di categoria delle aziende delle acque;
  - d) i sindaci dei comuni termali.
4. Il Comitato è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro sessanta giorni dall'inizio della legislatura regionale; in caso di mancata indicazione di un componente, così come previsto dal comma 3, il Presidente della Giunta assegna un termine non superiore a trenta giorni, decorso il quale provvede in ogni caso alla sostituzione del componente interessato.
5. Il Comitato dura in carica fino alla conclusione della legislatura regionale ed opera come strumento di raccordo tra la Regione, gli enti pubblici e le associazioni di categoria, con funzioni propositive e consultive per la programmazione e la pianificazione che interessano il settore termale.
6. Il Comitato esprime pareri preventivi non vincolanti in materia termale, su richiesta della Giunta regionale, del Consiglio regionale, degli Enti pubblici e delle associazioni di categoria.
7. La partecipazione al Comitato da parte dei suoi componenti è gratuita.
8. Le funzioni di segreteria sono svolte da un funzionario della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo."

**Art. 25**

(Modifiche alla legge regionale 15/2002)

1. La rubrica del Titolo III della legge regionale 15/2002 è sostituita dalla seguente: "Ricerca e coltivazione delle acque minerali naturali, di sorgente e termali".

**13**

2. La rubrica del Capo I del Titolo III della legge regionale 15/2002 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative alla ricerca".

## Art. 26

(Modifiche all'articolo 14 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 14 della legge regionale 15/2002, le parole: "nella legge n. 105/1992" sono sostituite dalle seguenti: "nel d.lgs. 176/2011".

## Art. 27

(Modifiche all'articolo 16 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 16 della legge regionale 15/2002 le parole: "struttura regionale competente ed alla Provincia" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
2. Al comma 3 dell'articolo 16 della legge regionale 15/2002 le parole: " agli stessi enti" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
3. Al comma 4 dell'articolo 16 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".

## Art. 28

(Modifiche all'articolo 17 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 4 dell'articolo 17 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".

## Art. 29

(Sostituzione dell'articolo 18 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 18 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 18

(Diritti)

1. La ricerca può essere congruamente prorogata se non è portata a termine per giustificati motivi.
2. Il ricercatore ha diritto ad un indennizzo a carico del concessionario in ragione dell'attività svolta e delle opere utilizzabili ai fini della coltivazione.
3. L'ammontare dell'indennizzo di cui al comma 2, in mancanza di accordo tra il ricercatore ed il concessionario, è determinato equamente nel provvedimento di concessione."

## Art. 30

(Modifiche all'articolo 19 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della legge regionale 15/2002 la parola: "10,33" è sostituita dalla seguente: "11,57".



**14**

## Art. 31

(Modifiche all'articolo 20 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 15/2002 le parole: "Provincia nella quale ricade il territorio interessato" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
2. Alla lettera e) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 15/2002 le parole: "dal certificato di cui alla L. 31 maggio 1965, n. 575, come modificata e integrata dalla L. 19 marzo 1990, n. 55 e loro successive modificazioni e integrazioni" sono sostituite dalle seguenti: "dalla documentazione antimafia di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136)".
3. Alla lettera h) del comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 15/2002 le parole: "della copia dell'istanza inoltrata alla Regione" sono soppresse.
4. Al comma 4 dell'articolo 20 della legge regionale 15/2002 la parola "Provincia" è sostituita dalle seguenti: "Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".

## Art. 32

(Modifiche all'articolo 21 della legge regionale 15/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 21 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"2. In caso di concorso di più istanze, è preferita quella del soggetto che presenta la capacità tecnico-economica più idonea alla ricerca ed il miglior programma di ricerca e dei relativi investimenti, tenuto conto delle ricadute per l'economia locale e della sostenibilità ambientale degli interventi; a parità di condizioni prevale l'istanza presentata anteriormente."

## Art. 33

(Sostituzione dell'articolo 23 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 23 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 23

(Rilascio del permesso)

1. Il permesso di ricerca è rilasciato dal Dirigente regionale del Servizio Risorse del Territorio, previa istruttoria sull'accogliibilità, sul piano tecnico, dell'istanza.
2. Per le zone sottoposte a vincoli, il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio sente gli organi competenti.
3. Per la conclusione definitiva dell'istruttoria il Dirigente del Servizio Risorse del Territorio indice una Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'*art. 14 della L. n. 241/1990*, che può fissare condizioni e prescrizioni.
4. La Direzione regionale competente per materia autorizza anche la realizzazione degli impianti e delle opere di adduzione, canalizzazione e sollevamento."

## Art. 34

(Modifiche all'articolo 25 della legge regionale 15/2002)

**15**

1. Il comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"1. Il permesso di ricerca non può essere trasferito per atto tra vivi senza l'autorizzazione del Dirigente del Servizio Risorse del Territorio. L'autorizzazione deve essere richiesta dal subentrante al titolo minerario ed è subordinata al possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 20, lett. d). La domanda deve essere controfirmata dal primo ricercatore. L'avvenuto trasferimento deve essere notificato dalla Regione ai Sindaci territorialmente interessati".

**Art. 35**

(Modifiche all'articolo 26 della legge regionale 15/2002)

1. Il comma 2 dell'articolo 26 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"2. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi della tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione, e tenuto conto delle priorità stabilite dalla presente legge.".
2. Al comma 3 dell'articolo 26 della legge regionale 15/2002 le parole: "attribuite alle province" sono sostituite dalle seguenti: "esercitate dalla Regione".

**Art. 36**

(Modifiche all'articolo 29 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 3 dell'articolo 29 della legge regionale 15/2002 le parole: "del Comitato tecnico regionale consultivo" sono sostituite dalle parole: "del Servizio Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
2. Al comma 4 dell'articolo 29 della legge regionale 15/2002 le parole: "sentito il Servizio regionale "Attività Estrattive e Minerarie"" sono sostituite dalle seguenti: "su proposta del Servizio Risorse del Territorio".

**Art. 37**

(Modifiche all'articolo 30 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 30 della legge regionale 15/2002 le parole: " Servizio provinciale competente" sono sostituite dalle seguenti: "Servizio Risorse del Territorio".

**Art. 38**

(Modifiche all'articolo 31 della legge regionale 15/2002)

1. La rubrica dell'articolo 31 della legge regionale 15/2002 è sostituita dalla seguente:  
"Permesso di costruire".
2. Al comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale 15/2002 le parole: "la concessione edilizia sarà subordinata" sono sostituite dalle seguenti: "il permesso a costruire è subordinato".

**Art. 39**

(Modifiche all'articolo 33 della legge regionale 15/2002)

**16**

1. Al comma 1 dell'articolo 33 della legge regionale 15/2002 le parole: "2.582, 28" e le parole: "1.291,14" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "2.892,16" e "1.446,00".
2. Al comma 3 dell'articolo 33 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".

**Art. 40**

(Sostituzione dell'articolo 34 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 34 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

**"Art. 34**

(Modificazione dell'estensione dell'area concessa)

1. Con provvedimento motivato della Regione, l'area concessa può essere ampliata o ridotta per sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o previa istanza motivata del titolare della concessione, ferma restando la durata stabilita nel provvedimento originario."

**Art. 41**

(Modifiche all'articolo 35 della legge regionale 15/2002)

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio" e le parole: "dal D.Lgs. n. 105/1992, dal D.M. n. 542/1992, dal D.M. 13 gennaio 1993 e successive integrazioni e modificazioni." sono sostituite dalle seguenti: "dalla vigente normativa."
2. Alla lett. c) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 15/2002 le parole: "dall'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Regione".
3. Alla lettera d) del comma 1 dell'articolo 35 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".

**Art. 42**

(Sostituzione dell'articolo 36 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 36 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

**"Art. 36**

(Concessione)

1. La coltivazione è subordinata al rilascio del provvedimento di concessione mineraria di cui all'articolo 26; la durata massima della concessione non può essere superiore a trent'anni ed è proporzionata all'ammontare degli investimenti programmati.
2. La concessione è rilasciata dalla Regione a soggetti pubblici e privati previo esperimento di procedura ad evidenza pubblica e comunque subordinatamente al riconoscimento dell'esistenza e della coltivabilità del relativo giacimento.
3. La concessione non può aversi separatamente dall'area di rispetto igienico-sanitario e comporta il diritto-dovere di coltivazione ed utilizzazione.

## 17

4. Durante la coltivazione, il concessionario può richiedere alla Regione di effettuare la ricerca di altre sostanze minerali, nel rispetto delle norme relative al permesso.
5. La concessione non può essere rilasciata:
  - a) se il richiedente è in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo o in altra situazione equiparata ai sensi dell'ordinamento civilistico vigente;
  - b) se è iniziata, a carico del richiedente, una delle procedure di cui alla lettera a);
  - c) se il richiedente ha riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per un reato che incide sulla sua moralità professionale;
  - d) se il richiedente non ha ottemperato agli adempimenti relativi alle norme in materia di sicurezza sul lavoro ovvero agli obblighi derivanti dai relativi contratti collettivi di lavoro applicabili.
6. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate, tenuto conto dei seguenti elementi:
  - a) documentazione comprovante l'idoneità tecnica, economica e professionale ed ogni ulteriore titolo o elemento di valutazione;
  - b) programma di coltivazione del giacimento;
  - c) piano industriale relativo agli interventi di tutela e valorizzazione sostenibile della risorsa nonché alla promozione dello sviluppo qualificato del territorio, alle ricadute economiche ed occupazionali ed alla compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio.
7. In caso di valutazione paritaria delle offerte è fatta salva la preferenza da accordare al titolare del permesso di ricerca ed in subordine al proprietario dell'area in cui è compresa la miniera e su cui devono essere eseguite le opere necessarie alla coltivazione ed alla utilizzazione.
8. La coltivazione del giacimento è mantenuta in attività durante il periodo di concessione; se ricorrono fondati motivi, la Regione può consentire la sospensione della stessa, fermo restando l'obbligo del concessionario di garantire la regolare manutenzione delle opere e degli impianti.
9. Se la concessione viene meno per qualsiasi motivo, il concessionario deve fare consegna alla Regione del bene oggetto della concessione e delle relative pertinenze.
10. All'atto del rilascio della concessione a società e se si verifica un trasferimento di quote pari al 10 per cento del capitale sociale, la certificazione di cui al d.lgs. 159/2011 è esibita da tutti i soci.
11. Ai sensi del primo comma dell'articolo 21 del regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 (*Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*) come novellato dall'articolo 96, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (*Norme in materia ambientale*) le concessioni perpetue date senza limiti di tempo, in essere alla data di entrata in vigore del d.lgs. 152/2006, a decorrere dalla medesima data sono trasformate in concessioni temporanee della durata di venti anni, salvo che il concessionario non incorra in motivi di decadenza."

## Art. 43

(Modifica alla legge regionale 15/2002)

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale 15/2002 è inserito il seguente:

"Art. 37 bis

**18**

## (Contributo alle spese di istruttoria)

1. Per i procedimenti amministrativi relativi al rilascio di permessi di ricerca e di concessioni di acque minerali, termali e di sorgente ovvero per i procedimenti concernenti i trasferimenti o le modifiche dei predetti provvedimenti amministrativi è dovuto alla Regione l'importo di € 300,00 a titolo di contributo per le spese di istruttoria. Le entrate confluiscono nel bilancio regionale a decorrere dall'anno di entrata in vigore della presente legge e sono imputate alla UPB 03.04.001.
2. L'attestazione del versamento è allegata all'istanza."

## Art. 44

## (Modifiche all'articolo 40 della legge regionale 15/2002)

1. Alla lettera g) del comma 2, dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 le parole: "lani volu" sono sostituite dalle seguenti: "la stipulanda".
2. Dopo la lettera g) del comma 2, dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 sono aggiunte le seguenti:  
"g bis) la quantità massima di acqua estraibile e l'eventuale regime dei prelievi;  
g ter) eventuali prescrizioni e limitazioni."
3. Alla lettera e) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 le parole: "dell'indennità eventualmente dovuta" sono sostituite dalle seguenti: "dell'indennizzo eventualmente dovuto".
4. Alla lettera g) del comma 2 dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente "Regione" e le parole: "dell'Amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti "della Regione".
5. Alla lettera c) del comma 3 dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 la parola: "lani" è sostituita dalla seguente: "plani";
6. Al comma 4 dell'articolo 40 della legge regionale 15/2002 la parola: "Provincia" è sostituita dalla seguente: "Regione".

## Art. 45

## (Modifiche all'articolo 41 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 41 della legge regionale 15/2002 le parole: "da provinciale a minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".

## Art. 46

## (Sostituzione dell'articolo 42 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 42 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 42

## (Riconoscimento)

1. Il riconoscimento dell'acqua minerale naturale è effettuato ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. n. 176/2011.
2. Il riconoscimento dell'acqua di sorgente è effettuato ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. n. 176/2001."

**19**

## Art. 47

(Sostituzione dell'articolo 43 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 43 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 43

(Trasferimento della concessione)

1. La concessione può essere trasferita per atto tra vivi, previa autorizzazione della Regione richiesta dal titolare della concessione, fatto salvo l'obbligo da parte del soggetto subentrante del possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della concessione.
2. Il cessionario subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti nel provvedimento di concessione.
3. L'atto di cessione è nullo in assenza dell'autorizzazione preventiva di cui al comma 1; la nullità dell'atto di cessione comporta la pronuncia di decadenza della concessione, con le modalità di cui al comma 2 dell'articolo 50."

## Art. 48

(Sostituzione dell'articolo 44 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 44 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 44

(Trasformazione e modifiche delle società)

1. Se il titolare della concessione è una società, ogni atto di modifica della ragione sociale o di trasformazione della stessa è soggetto ad autorizzazione della Regione nel rispetto delle disposizioni di cui al d.lgs. 159/2011.
2. L'assenza dell'autorizzazione di cui al comma 1 comporta la pronuncia di decadenza con le modalità previste dal comma 2 dell'articolo 50.
3. Il possesso dei requisiti, previsti dalla presente legge, da parte dei legali rappresentanti e degli amministratori della società che subentra, nonché degli imprenditori individuali è presupposto per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1."

## Art. 49

(Modifiche all'articolo 45 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 45 della legge regionale 15/2002 la parola "Provincia" è sostituita dalla seguente "Regione".

## Art. 50

(Sostituzione dell'articolo 46 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 46 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 46

(Successione mortis causa)

**20**

1. In caso di morte del concessionario, la concessione è trasferita, previa autorizzazione della Regione all'erede che ne fa richiesta entro nove mesi dal decesso del titolare, salvo il possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge.
2. In caso di più eredi, fatto salvo l'obbligo del possesso dei requisiti soggettivi previsti dalla presente legge, gli eredi interessati possono subentrare al concessionario se provvedono a nominare un rappresentante unico o a costituire una società commerciale in conformità alle vigenti norme civilistiche, con richiesta presentata entro il termine di cui al comma 1.
3. Il decorso del termine di cui al comma 2 equivale a rinuncia alla concessione da parte degli eredi; in tal caso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 49."

**Art. 51**

(Modifica all'articolo 49 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 49 della legge regionale 15/2002 le parole "alla Provincia e per conoscenza" sono soppresse.
2. Il comma 3 dell'articolo 49 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"3. La Regione adotta i necessari provvedimenti di conservazione e, in caso di inosservanza, ne ordina l'esecuzione d'ufficio a spese del concessionario, il quale può fornire ulteriori prescrizioni per la sicurezza di luoghi e pertinenze".

**Art. 52**

(Modifiche all'articolo 50 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 50 della legge regionale 15/2002 le parole: "dell'amministrazione provinciale" sono sostituite dalle seguenti: "del Servizio Risorse del Territorio".
2. Dopo la lettera m), del comma 1, dell'articolo 50 della legge regionale 15/2002 è aggiunta la seguente:  
"m bis) in caso di danno ambientale, con grave compromissione delle risorse naturali oggetto di concessione o di ricerca, riconducibile a negligenza del concessionario o del ricercatore."

**Art. 53**

(Modifiche all'articolo 51 della legge regionale 15/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 51 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"1. La Regione revoca la concessione o il permesso di ricerca per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse e fatti straordinari e imprevedibili, che non consentono la prosecuzione dell'attività."

**Art. 54**

(Sostituzione dell'articolo 52 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 52 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

"Art. 52

**21**

## (Scadenza del termine)

1. Alla scadenza del termine della concessione, l'area è rilasciata libera da persone e da cose, in buono stato manutentivo, con tutte le opere funzionali eseguite su di essa.
2. Il concessionario ha diritto di ritenere, con le cautele a tal fine stabilite dalla Regione, gli oggetti destinati alla coltivazione che possono essere separati senza pregiudizio dal bene oggetto della concessione."

## Art. 55

(Sostituzione dell'articolo 54 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 54 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

## "Art. 54

(Autorizzazioni)

1. L'utilizzazione di una sorgente d'acqua minerale naturale, riconosciuta dal Ministero della salute ai sensi degli articoli 4 e 5 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale da rilasciare in conformità alle disposizioni del medesimo decreto.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione per lo sfruttamento delle acque minerali, termali e di sorgente entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. L'autorizzazione di cui ai commi 1 e 2 è rilasciata dalla Direzione competente in materia di politiche della salute e riguarda:
  - a) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti di imbottigliamento di acque minerali naturali e di sorgente;
  - b) l'apertura e l'esercizio di stabilimenti termali;
  - c) l'impiego dell'acqua minerale naturale per la preparazione di bevande analcoliche ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 176/2011;
  - d) l'estrazione dei sali delle acque minerali.
4. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune dove insiste lo stabilimento.
5. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
6. L'autorizzazione contiene gli estremi del decreto di riconoscimento di cui all'articolo 5 del d.lgs. n. 176/2011.
7. La modulistica per la presentazione della domanda di autorizzazione è stabilita dalla Giunta regionale.
8. In conformità agli articoli 16 e 17 del d.lgs. 176/2011, la vigilanza sanitaria sugli impianti di utilizzazione e sulla commercializzazione è svolta, ai sensi del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali, dai Servizi di Igiene degli Alimenti e della Nutrizione delle Aziende Sanitarie Locali (ASL), secondo le modalità e la programmazione minima riguardante gli operatori del settore alimentare stabilite dal Piano Regionale Integrato dei Controlli (PRIC)."



**22****Art. 56**

(Modifiche alla legge regionale 15/2002)

1. Dopo l'articolo 54 della legge regionale 15/2002 è inserito il seguente:

**"Art. 54 bis**

(Immissione in commercio di acqua di sorgente)

1. L'immissione in commercio di un'acqua di sorgente riconosciuta ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 è subordinata ad autorizzazione regionale in conformità al medesimo decreto.
2. L'autorizzazione è rilasciata con provvedimento espresso al titolare della concessione o sub-concessione mineraria o di permesso di ricerca, ai sensi dell'articolo 21 del d.lgs. 176/2011 dalla Direzione competente in materia di politiche della salute entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
3. La domanda per il rilascio dell'autorizzazione è presentata al SUAP del Comune in cui si trova il punto di emergenza dell'acqua di sorgente.
4. La mancata adozione del provvedimento di cui al comma 2 nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza equivale a provvedimento di rifiuto.
5. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione sono stabilite dalla Giunta regionale."

**Art. 57**

(Modifiche all'articolo 56 della legge regionale 15/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 56 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"1. Sulle etichette o sui recipienti delle acque minerali naturali sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 12 del d.lgs. 176/2011; sulle etichette o sui recipienti delle acque di sorgente sono riportate le indicazioni di cui all'articolo 26 del medesimo decreto."

**Art. 58**

(Modifiche all'articolo 64 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 64 della legge regionale 15/2002 le parole: "A mezzo della Direzione Sanità della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute".
2. Al comma 3 dell'articolo 64 della legge regionale 15/2002 le parole: "Tramite la Direzione Attività Produttive della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "La Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
3. Dopo il comma 4 dell'articolo 64 della legge regionale 15/2002 è aggiunto il seguente:  
"4 bis La concessione dei contributi di cui al presente articolo è disposta nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."

**Art. 59**

(Modifiche all'articolo 67 della legge regionale 15/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 67 della legge regionale 15/2002 è aggiunto il seguente:

**23**

"4 bis Per la concessione degli incentivi di cui al presente articolo, è assicurato il rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato."

**Art. 60**

(Modifiche all'articolo 71 della legge regionale 15/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 71 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"1. Alla Direzione Sviluppo economico e del turismo spettano le funzioni di vigilanza e controllo nonché il coordinamento ed il monitoraggio delle attività delle altre Direzioni regionali."
2. Al comma 2 dell'articolo 71 della legge regionale 15/2002, le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".
3. Al comma 4 dell'articolo 71 della legge regionale 15/2002 le parole: "Direzione Sanità della Regione" sono sostituite dalle seguenti: "Direzione regionale competente in materia di politiche della salute".
4. Il comma 5 dell'articolo 71 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:  
"5. La vigilanza sul rispetto dei provvedimenti relativi alla ricerca, alla coltivazione e all'utilizzazione delle acque minerali e termali è esercitata dalla Direzione Sviluppo Economico e del Turismo, Servizio Risorse del Territorio".

**Art. 61**

(Modifiche all'articolo 72 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 72 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio" e le parole: "ed al Servizio provinciale competente" sono soppresse.

**Art. 62**

(Modifiche all'articolo 74 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 2 dell'articolo 74 della legge regionale 15/2002 le parole: "e di quella provinciale" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 74 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Economico e del Turismo".

**Art. 63**

(Modifiche all'articolo 75 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 75 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Economico e del Turismo".

**Art. 64**

(Modifiche all'articolo 76 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 76 della legge regionale 15/2002 le parole: "delle Attività Produttive della Regione Servizio "Attività Estrattive e Minerarie"" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Economico e del Turismo della Regione, Servizio "Risorse del Territorio.""

**24****Art. 65**

(Sostituzione dell'articolo 77 della legge regionale 15/2002)

1. L'articolo 77 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

**"Art. 77  
(Sanzioni)**

1. Ferme restando le sanzioni previste dal d.lgs. 176/2011, sono comminate le sanzioni amministrative di seguito indicate a:
  - a) chiunque intraprende o effettua la ricerca di acque minerali, termali o di sorgente senza permesso da euro 1.000,00 a euro 5.000,00;
  - b) chiunque effettua la ricerca di acque minerali, termali e di sorgente in difformità da quanto prescritto nel permesso di ricerca, da euro 2.000,00 a euro 5.000,00;
  - c) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in assenza della concessione, da euro 5.000,00 a euro 10.000,00;
  - d) chiunque effettua la coltivazione di giacimenti di acque minerali o termali in difformità da quanto prescritto nella relativa concessione, da euro 3.000,00 a euro 6.000,00.
2. In caso di omessa trasmissione dei dati di cui alla lettera b) dell'articolo 35, ovvero di mancata effettuazione degli adempimenti di cui alla lettera a) del medesimo articolo, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
3. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione dei dati e delle informazioni di cui all'articolo 74 è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00.
4. In caso di omessa, tardiva, infedele o incompleta comunicazione delle notizie di cui al comma 2 dell'articolo 16, nonché di mancata presentazione del programma di lavori di cui alla lettera d) dell'articolo 35, è comminata una sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 a euro 2.000,00."

**Art. 66**

(Modifiche all'articolo 78 della legge regionale 15/2002)

1. Al comma 1 dell'articolo 78 della legge regionale 15/2002 le parole: "e provinciali" sono soppresse.
2. Al comma 3 dell'articolo 78 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie" sono sostituite dalle seguenti: "Risorse del Territorio".
3. Al comma 4 dell'articolo 78 della legge regionale 15/2002 le parole: "Attività Estrattive e Minerarie della Direzione Attività Produttive" sono sostituite dalle parole: "Risorse del Territorio della Direzione Sviluppo Economico e del Turismo".
4. Il comma 6 dell'articolo 78 della legge regionale 15/2002 è sostituito dal seguente:

"6. Per la notifica e per ogni altro aspetto procedurale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche ed integrazioni."

**Art. 67**

(Modifiche all'articolo 79 bis della legge regionale 15/2002)

**25**

1. Ai commi 4 e 5 dell'articolo 79 bis della legge regionale 15/2002 le parole: "attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "Sviluppo Economico e del Turismo".

**TITOLO VII**

(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2004/23/CE, 2006/17/CE E 2006/86/CE)

Capo I – Disposizioni sulla qualità e sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

**Art. 68**  
(Finalità)

1. La presente legge dà attuazione alle direttive 2004/23/CE, 2006/17/CE e 2006/86/CE al fine di garantire:
  - a) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
  - b) la qualità e sicurezza delle cellule riproduttive, dei tessuti e delle cellule fetali e delle cellule staminali embrionali;
  - c) le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.

**Art. 69**  
(Ambito di applicazione)

1. Nel rispetto del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191 (*Attuazione della direttiva della direttiva 2004/23/CE sulla definizione delle norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*) e del decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 16 (*Attuazione delle direttive 2006/17/CE e 2006/86/CE, che attuano la direttiva 2004/23/CE per quanto riguarda le prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani, nonché per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani*) la presente legge disciplina:
  - a) le funzioni regionali;
  - b) gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento;
  - c) i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive;
  - d) la qualità e la sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani;
  - e) la vigilanza sull'importazione e l'esportazione di cellule e tessuti umani;
  - f) il registro degli istituti regionali dei tessuti.

**26**

2. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche alla donazione, alla raccolta, al controllo, alla conservazione di cellule staminali emopoietiche, ferma restando la normativa vigente in materia di attività trasfusionali.

Art. 70  
(Funzioni regionali)

1. Ai fini della presente legge, la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute svolge le seguenti funzioni:
  - a) raccordo amministrativo per la programmazione, organizzazione e finanziamento degli istituti dei tessuti a livello regionale ed aziendale;
  - b) adeguamento delle normative regionali a quelle nazionali ed europee;
  - c) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;
  - d) vigilanza sulla tenuta del registro degli istituti regionali dei tessuti;
  - e) vigilanza sull'approvvigionamento dei tessuti e delle cellule umani;
  - f) verifica dello stato di attuazione delle misure contenute nella presente legge e nel Piano Sanitario Regionale in merito alle attività degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento.

Art. 71  
(Istituti regionali dei tessuti e organizzazioni regionali per l'approvvigionamento)

1. Ferme restando la definizione dell'istituto dei tessuti di cui alla lettera q), comma 1, dell'articolo 3 del d.lgs. 191/2007 e la definizione di organizzazione per l'approvvigionamento di cui alla lettera l), comma 1, dell'articolo 2 del d.lgs. 16/2010, il Piano Sanitario Regionale individua gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento e ne disciplina le funzioni.

Art. 72  
(Disposizioni per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive)

1. Ai sensi del comma 2, dell'articolo 6, del d.lgs. 191/2007 e ai sensi dell'articolo 8 del d.lgs. 16/2010, sono autorizzati e accreditati dalla Regione:
  - a) gli istituti regionali dei tessuti in cui si svolgono attività di controllo, lavorazione, conservazione, stoccaggio o distribuzione di tessuti e cellule umani destinati ad applicazioni sull'uomo;
  - b) le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento in cui si effettuano prelievi di tessuti e cellule umani.
2. La Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento nonché per le verifiche ispettive, ai sensi degli articoli 6 e 7 del d.lgs. 191/2007 e degli articoli 8 e 9 del d.lgs. 16/2010, tenuto conto delle linee-guida emanate per gli specifici ambiti di competenza dal Centro Nazionale Trapianti e dal Centro Nazionale Sangue nonché nel rispetto della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private).
3. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, per l'autorizzazione e l'accreditamento delle Banche di sangue da cordone ombelicale e dei Centri per la procreazione

**27**

medicalmente assistita si fa altresì riferimento agli Accordi Stato/Regioni di cui al comma 1, dell'articolo 6 del d.lgs. 191/2007.

4. Per l'espletamento delle attività ispettive e di controllo da svolgere presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, la Giunta regionale può avvalersi, per gli specifici ambiti di competenza, del supporto del Centro Nazionale Trapianti o del Centro Nazionale Sangue.
5. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento degli istituti regionali dei tessuti e delle organizzazioni regionali per l'approvvigionamento sono disposti in esito alla verifica dei requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa richiamata dai commi 2 e 3.
6. La Regione autorizza ed accredita anche le attività relative ai procedimenti di preparazione dei tessuti e delle cellule che l'istituto regionale dei tessuti può svolgere nel rispetto della normativa vigente e dei requisiti di cui alla lettera g), comma 1, dell'articolo 28, del d.lgs. n. 191/2007.
7. La Regione, nell'ambito del procedimento di autorizzazione ed accreditamento degli istituti regionali dei tessuti, prende in esame, altresì, gli accordi di cui l'articolo 24 del d.lgs. 191/2007, conclusi fra i predetti istituti ed i terzi.

**Art. 73**

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza dei tessuti e delle cellule umani)

1. La Giunta regionale adotta direttive relative alla qualità ed alla sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:
  - a) l'attuazione delle prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo, nonché l'etichettatura, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani, ai sensi degli articoli 12, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 22, 23 e 28 del d.lgs. 191/2007 e degli articoli 3, 4, 5, 6, 7 del d.lgs. 16/2010;
  - b) l'implementazione di un sistema di codifica delle informazioni e di tracciabilità del percorso dal donatore al ricevente e viceversa per tutti i tessuti e le cellule prelevati, lavorati, stoccati o distribuiti sul territorio nazionale, da adottare presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 8 e 10 del d.lgs. 191/2007 e degli articoli 14 e 15 del d.lgs. 16/2010.
  - c) l'implementazione di un sistema di notifica di eventi e reazioni avversi gravi, ai sensi degli articoli 11 del d.lgs. 191/2007 e degli articoli 10 e 11 del d.lgs. 16/2010;
  - d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento, ai sensi degli articoli 16, 17 e 18 del d.lgs. 191/2007 e del d.lgs. 16/2010.

**Art. 74**

(Vigilanza sull'importazione e sull'esportazione di tessuti e cellule umani)

1. La Giunta regionale dà attuazione al decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 9 del d.lgs. 191/2007 per garantire che l'importazione o l'esportazione di tessuti e cellule da Paesi terzi, effettuata dagli istituti regionali dei tessuti, sia conforme alle norme vigenti e per garantire la tracciabilità degli stessi.
2. L'autorizzazione all'esportazione di campioni di sangue da cordone ombelicale per uso autologo è rilasciata, di volta in volta, sulla base delle modalità definite dall'Accordo

**28**

Stato/Regioni previsto dal comma 1, dell'articolo 3, dell'Ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 26 febbraio 2009 (*Disposizioni in materia di conservazione di cellule staminali da sangue del cordone ombelicale*).

**Art. 75**

(Il registro degli istituti regionali dei tessuti)

1. È istituito il registro degli istituti regionali dei tessuti (di seguito registro).
2. La Giunta regionale individua la struttura preposta alla tenuta del registro.
3. Il registro, quale sistema informativo accessibile al pubblico:
  - a) specifica le attività per le quali ciascun istituto regionale è autorizzato ed accreditato;
  - b) contiene le informazioni sui tipi e le quantità di tessuti e di cellule prelevati, controllati, conservati, lavorati, stoccati e distribuiti o altrimenti utilizzati, e sull'origine e la destinazione dei tessuti e delle cellule destinati ad applicazioni sull'uomo, in conformità alle disposizioni vigenti e alla lettera f), comma 1, dell'articolo 28 del d.lgs. 191/2007.
4. Gli istituti regionali dei tessuti presentano una relazione annuale sulle attività svolte alla Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, nonché, ai sensi del comma 1, dell'articolo 10 del d.lgs. 191/2007, al Centro Nazionale Trapianti, al Centro Nazionale Sangue nonché all'Istituto superiore di sanità (ISS); la relazione è resa accessibile al pubblico.
5. Il registro è collegato al registro nazionale degli istituti dei tessuti e, tramite quest'ultimo, agli omologhi registri internazionali.

**TITOLO VIII**

(ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE E 2010/84/UE)

Capo I – Disciplina delle attività trasfusionali e della produzione di emocomponenti per uso clinico e farmaci emoderivati

**Art. 76**

(Ambito di applicazione)

1. Per l'attuazione delle direttive 2001/83/CE, 2002/98/CE, 2003/63/CE, 2003/94/CE e 2010/84/UE la presente legge disciplina, in particolare:
  - a) i livelli di assistenza sanitaria erogati dal servizio trasfusionale regionale;
  - b) i principi generali per l'organizzazione, l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali;
  - c) le attività delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
  - d) le misure per la programmazione e il coordinamento del settore;
  - e) le misure per il raggiungimento dell'autosufficienza di emocomponenti e di emoderivati;
  - f) le misure per la qualità e la sicurezza del sangue e dei suoi prodotti e per l'emovigilanza;
  - g) le misure per il finanziamento del settore.

**29**

## Art. 77

(Livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali)

1. Nell'ambito dei livelli essenziali di assistenza sanitaria in materia di attività trasfusionali previsti dall'articolo 5 della legge 21 ottobre 2005, n. 219 (Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale di emoderivati) e nel rispetto della lettera d), comma 1, dell'articolo 1 della medesima legge, ai Servizi trasfusionali, di cui all'articolo 78, possono essere affidati specifici programmi di diagnosi e cura, realizzati, in particolare, nell'ambito dell'assistenza a pazienti ematologici ed oncologici del sistema urgenza-emergenza e dei trapianti.

## Art. 78

(Classificazione delle strutture trasfusionali)

1. Ai sensi del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 20 dicembre 2007, n. 261 (*Revisione del D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 191, recante attuazione della direttiva 2002/98/CE che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti*) le attività trasfusionali nella Regione sono svolte dalle seguenti strutture:
  - a) Servizi Trasfusionali (ST): strutture responsabili per ogni aspetto della raccolta, della qualificazione biologica e validazione del sangue umano e dei suoi componenti, quale ne sia la destinazione, nonché della lavorazione, conservazione, distribuzione e assegnazione quando gli emocomponenti sono destinati alla trasfusione; i Servizi Trasfusionali possono essere dotati di articolazioni organizzative interne o decentrate, comprese quelle dedicate alle attività di raccolta e possono essere classificati come strutture complesse o semplici, a valenza dipartimentale, ospedaliera o non ospedaliera, in relazione alla tipologia e alla complessità delle funzioni attribuite dalla programmazione regionale ed aziendale;
  - b) Unità di raccolta (UR): strutture incaricate della raccolta, previa autorizzazione della Regione, gestite dalle associazioni di donatori volontari di sangue, convenzionate e costituite ai sensi della normativa vigente; le UR, gestite singolarmente o in forma aggregata dalle predette associazioni, operano sotto la responsabilità tecnica del Servizio trasfusionale di riferimento.
2. I presidi ospedalieri pubblici e privati, accreditati e non accreditati, che non dispongono delle strutture di cui alla lettera a) del comma 1, sono dotati di Servizio di Frigoemoteca; il predetto servizio è organizzato in base al decreto del Ministro della sanità dell'1 settembre 1995 (*Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigo emoteche*).
3. L'individuazione e l'organizzazione delle strutture trasfusionali regionali sono stabilite dal Piano Regionale Sangue e Plasma (PRSP) di cui all'articolo 80.

## Art. 79

(Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue)

1. La Regione, ai sensi del comma 1, dell'articolo 7, della legge 219/2005, riconosce la funzione civica e sociale ed i valori umani e solidaristici che si esprimono attraverso la donazione volontaria, periodica, responsabile, anonima e gratuita del sangue e dei suoi componenti.



**30**

2. La Giunta regionale, ai sensi del comma 3, dell'articolo 7 della legge 219/2005 e del decreto del Ministro della sanità del 18 aprile 2007 (*Indicazioni sulle finalità statutarie delle associazioni e federazioni dei donatori volontari di sangue*) individua tra le Associazioni e le Federazioni regionali quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della legge 219/2005.
3. La Giunta regionale, ai sensi della lettera b), comma 1, dell'articolo 6 della legge 219/2005, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, approva lo schema-tipo di convenzione, per la regolamentazione dei rapporti tra la Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue.

**Art. 80****(Piano regionale sangue e plasma)**

1. Ai sensi dell'articolo 41 dello Statuto regionale, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, adotta il Piano Regionale Sangue e Plasma (PRSP), per la definizione degli strumenti organizzativi e di programmazione necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dalla presente legge.
2. Il PRSP ha durata triennale ed è efficace sino all'approvazione del successivo Piano.
3. PRSP è adottato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 81****(Centro Regionale Sangue)**

1. Ai sensi della lettera c), comma 1, dell'articolo 6 della legge 219/2005, la Giunta regionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, istituisce il Centro Regionale Sangue (CRS), struttura complessa deputata al coordinamento regionale ed interregionale del sistema trasfusionale.
2. Le funzioni del CRS sono quelle previste dall'Accordo Stato/Regioni di cui all'articolo 6 della legge 219/2005.

**Art. 82****(Funzioni regionali)**

1. La Direzione regionale competente in materia di politiche della salute garantisce il raggiungimento degli obiettivi previsti dalla presente legge mediante l'espletamento delle seguenti funzioni:
  - a) raccordo amministrativo per la programmazione delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale, di concerto con il CRS di cui all'articolo 81 e secondo le indicazioni tecniche dallo stesso fornite;
  - b) organizzazione e finanziamento delle attività trasfusionali a livello regionale ed aziendale;
  - c) adeguamento delle normative trasfusionali regionali alle normative nazionali ed europee;
  - d) verifica dello stato di attuazione del PRSP di cui all'articolo 80;
  - e) emanazione delle direttive sull'attuazione delle misure previste dalla presente legge;
  - f) verifica della rispondenza delle finalità statutarie delle Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue regionali alla legge 219/2005 ed ai relativi decreti di attuazione;

**31**

- g) definizione, sottoscrizione ed attuazione, ai sensi della legge 219/2005, delle convenzioni tra la Regione e le aziende produttrici di farmaci emoderivati, la Regione e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue e la Regione e le aziende produttrici di emodiagnostici;
- h) controllo, ai sensi della vigente normativa, sulla stipula delle convenzioni per l'attività trasfusionale tra le Aziende Sanitarie Locali (ASL) e le cliniche private, e sulle convenzioni tra le ASL e le Associazioni e Federazioni di donatori volontari di sangue;
- i) definizione dei rapporti con la sanità militare.

**Art. 83**

(Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale)

1. La Giunta istituisce, presso la Direzione regionale competente in materia di politiche della salute, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Consulta tecnica permanente per il sistema trasfusionale regionale (di seguito denominata Consulta), che svolge funzioni consultive e propositive in materia trasfusionale, per gli adempimenti previsti dalla presente legge.
2. La Consulta è presieduta dal direttore della Direzione regionale competente in materia di politiche della salute o da suo delegato, ed è composta:
  - a) dal dirigente del Servizio competente per materia;
  - b) dai direttori delle strutture trasfusionali regionali o, in mancanza, da un rappresentante delle predette strutture designato dal direttore generale della ASL di riferimento;
  - c) da un rappresentante a livello regionale di ciascuna delle Associazioni e Federazioni dei donatori volontari di sangue;
  - d) da un rappresentante delle società scientifiche del settore.
3. Sono membri di diritto della Consulta il direttore del CRS e il direttore dell'Agenzia Sanitaria Regionale (ASR).
4. I componenti della Consulta sono nominati dalla Giunta regionale e restano in carica per tre anni; l'incarico è rinnovabile alla scadenza.
5. La Giunta regionale può integrare, se necessario, la composizione della Consulta.
6. Le funzioni della Consulta non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale ed i suoi componenti non hanno diritto ad alcuna indennità o gettone di presenza.

**Art. 84**

(Programmazione annuale per l'autosufficienza regionale)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 14 della legge 219/2005 ed in base alle indicazioni fornite dal CRS di cui all'articolo 81, la Giunta regionale definisce:
  - a) il programma annuale di autosufficienza regionale, che individua i consumi storici, il fabbisogno reale, i livelli di produzione necessari, le risorse, i criteri di finanziamento del sistema, le modalità organizzative ed i riferimenti tariffari, i livelli di importazione ed esportazione eventualmente necessari;
  - b) le azioni di incentivazione dell'interscambio intraaziendale, interaziendale ed interregionale, secondo principi che garantiscono un'adeguata copertura dei costi di produzione e trasferimento del sangue e dei suoi prodotti, in coerenza con gli indirizzi adottati in sede di programmazione sanitaria nazionale e regionale.

**32**

## Art. 85

## (Produzione regionale di farmaci emoderivati)

1. Per il raggiungimento dell'autosufficienza regionale e nazionale di farmaci derivati dal plasma umano, la Giunta regionale, anche consorziandosi con altre regioni, attiva le convenzioni, di cui all'articolo 15 della legge 219/2005, con i centri e le aziende di frazionamento e produzione di farmaci emoderivati.
2. Le convenzioni di cui al comma 1, nel rispetto delle modalità, dei tempi e delle scadenze previsti dall'articolo 15 della legge 219/2005, sono stipulate in base allo schema-tipo di convenzione approvato con decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012 (*Schema tipo di convenzione tra le Regioni e le Province Autonome e le aziende produttrici di medicinali emoderivati per la lavorazione del plasma raccolto sul territorio nazionale*).

## Art. 86

## (Appropriatezza e razionalizzazione dei consumi)

1. Per promuovere la diffusione delle pratiche del buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale e dell'autotrasfusione, in attuazione dell'articolo 17 della legge 219/2005, le ASL istituiscono, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Comitato ospedaliero per il buon uso del sangue e delle cellule staminali da sangue cordonale (di seguito Comitato).
2. Il Comitato svolge le funzioni di cui al decreto del Ministro della sanità dell'1 settembre 1995 (*Disciplina dei rapporti tra le strutture pubbliche provviste di servizi trasfusionali e quelle pubbliche e private, accreditate e non accreditate, dotate di frigoemoteche*) e presenta annualmente una relazione sulle attività svolte alla Direzione regionale competente per le politiche della salute.

## Art. 87

## (Sistema informativo dei servizi trasfusionali)

1. In attuazione dell'articolo 18 della legge 219/2005, la Giunta regionale attiva il Sistema informativo regionale dei servizi trasfusionali (di seguito Sistra regionale), che si integra nel Sistema informativo nazionale istituito con il decreto del Ministro della salute del 21 dicembre 2007 (*Istituzione del sistema informativo dei servizi trasfusionali*).
2. Il Sistra regionale è definito in base alle caratteristiche tecniche ed alla tipologia dei flussi informativi previsti dal decreto di cui al comma 1.
3. Il Sistra regionale rileva anche i dati sull'appropriatezza delle prestazioni di medicina trasfusionale, dei relativi costi e dei dati del sistema di assicurazione qualità, al fine di supportare, con apposita reportistica, le valutazioni sull'efficienza e l'efficacia della programmazione regionale e nazionale.
4. Nel rispetto delle norme sulla tutela e riservatezza dei dati sensibili, il Sistra regionale attua le modalità di codifica che consentono di identificare il donatore, la donatrice di cellule staminali da sangue cordonale e il ricevente, nonché gli emocomponenti e le strutture trasfusionali.
5. Per il Sistra regionale si fa riferimento ai fondi erogati dal Ministero della salute, ai sensi di quanto previsto dal comma 5, dell'articolo 18, della legge 219/2005.

**33****Art. 88**

(Norme per l'autorizzazione e l'accreditamento e per le verifiche ispettive)

1. Ai sensi degli articoli 19 e 20 della legge 219/2005 e degli articoli 2 e 4 del d.lgs. 261/2007, nonché dell'Accordo Stato/Regioni previsto dall'articolo 19 della citata legge e della legge regionale 31 luglio 2007, n. 32 (*Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private*) la Giunta regionale definisce, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i criteri e le procedure per l'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, delle unità di raccolta associative e per le verifiche ispettive.
2. Il rilascio dell'autorizzazione e l'accreditamento delle strutture trasfusionali, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 4 del d.lgs. 261/2007 sono disposti con il medesimo provvedimento in esito a verifiche contestuali di tutti i requisiti organizzativi, strutturali e tecnologici previsti dalla normativa vigente, statale e regionale.
3. In attuazione dell'Accordo Stato/Regioni di cui all'articolo 19 della legge 219/2005, le verifiche e l'adeguamento delle strutture trasfusionali e delle unità di raccolta, di cui all'articolo 78, sono completate entro il 31 dicembre 2014.

**Art. 89**

(Disposizioni relative alla qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti)

1. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 21 della legge 219/2005 e nel rispetto del d.lgs. 261/2007, adotta direttive relative alla qualità ed alla sicurezza del sangue e dei suoi prodotti.
2. Le direttive di cui al comma 1 riguardano in particolare:
  - a) i requisiti tecnici relativi alla qualità e alla sicurezza del sangue e degli emocomponenti ed il loro adeguamento al progresso tecnico e scientifico, così come previsti dalla direttiva 2004/33/CE della Commissione del 22 marzo 2004 che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti, dal decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 (*Protocolli per l'accertamento della idoneità del donatore di sangue e di emocomponenti*) e dal decreto del Ministro della salute del 3 marzo 2005 (*Caratteristiche e modalità per la donazione del sangue e di emocomponenti*).
  - b) i requisiti tecnici per la produzione di plasma umano destinato alla produzione nazionale di farmaci emoderivati, in attuazione dell'articolo 15 della legge 219/2005, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 (*Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE*) nonché della direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010, che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano;
  - c) l'implementazione del sistema di emovigilanza presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, così come previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 207 (*Attuazione della direttiva 2005/61/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda la prescrizione in tema di rintracciabilità del sangue e degli emocomponenti destinati a trasfusioni e la notifica di effetti indesiderati ed incidenti gravi*);

**34**

- d) l'implementazione di un sistema di gestione della qualità presso le strutture trasfusionali regionali e le unità di raccolta associative, secondo le modalità previste dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 208 (*Attuazione della direttiva 2005/62/CE che applica la direttiva 2002/98/CE per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative ad un sistema di qualità per i servizi trasfusionali*).

**Capo II – Sistema regionale di farmacovigilanza****Art. 90**

(Attività regionale di farmacovigilanza e di educazione sanitaria al corretto utilizzo dei farmaci)

1. Per l'attuazione della direttiva 2010/84/UE, la Regione partecipa alla rete europea e nazionale di farmacovigilanza, secondo le modalità definite dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA).
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta regionale:
  - a) adotta iniziative volte a promuovere le segnalazioni spontanee delle reazioni avverse ai farmaci da parte degli operatori sanitari;
  - b) provvede alla diffusione delle informazioni sul corretto utilizzo dei farmaci al personale sanitario e alla formazione degli operatori nel campo della farmacovigilanza;
  - c) individua programmi di monitoraggio su specifiche categorie terapeutiche, sentita la Commissione regionale del farmaco;
  - d) istituisce il Centro regionale di farmacovigilanza (CRFV).

**Art. 91**

(Centro regionale di farmacovigilanza)

1. Nell'ambito del sistema nazionale e regionale di farmacovigilanza, il CRFV costituisce elemento strategico per il funzionamento dell'intero sistema.
2. Il CRFV svolge le seguenti funzioni:
  - a) verifica delle segnalazioni inserite nella Rete regionale, con particolare riferimento alla qualità dell'inserimento e alla codifica delle informazioni (farmaci e reazioni avverse);
  - b) supporto e riferimento per i Responsabili locali di farmacovigilanza, riguardo ai problemi relativi alla Rete;
  - c) inserimento nella Rete regionale, su richiesta dei Responsabili locali di farmacovigilanza ed in caso di difficoltà degli stessi, delle segnalazioni delle reazioni avverse al farmaco;
  - d) valutazione del nesso di causalità e della notorietà delle segnalazioni;
  - e) supporto ai Responsabili locali di farmacovigilanza nelle attività di formazione e di informazione di ritorno rivolte ai segnalatori;
  - f) supporto all'attività di formazione/informazione gestita dall'AIFA;
  - g) analisi semestrale dei potenziali segnali derivanti dalle reazioni avverse da farmaci, presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;
  - h) analisi dei potenziali segnali relativi alle reazioni avverse a vaccini presenti nella rete nazionale di farmacovigilanza, in collaborazione con l'AIFA;
  - i) supporto alle attività di farmacovigilanza dell'AIFA;

**35**

- j) attività di formazione/informazione per il personale sanitario convenzionato e dipendente;
  - k) organizzazione ed esecuzione dei progetti di farmacovigilanza attiva, come definiti dalla Giunta regionale.
3. Le funzioni di cui al comma 2 possono essere svolte dal CRFV anche in forma associata con altre regioni.

**TITOLO IX****(ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2006/123/CE)****Capo I – Tassidermia ed Imbalsamazione****Art. 92**

(Modifiche all'articolo 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10)

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 42 della legge regionale 28 gennaio 2004, n. 10 (*Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente*) sono inseriti i seguenti:
- "5 bis. L'istanza per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Provincia per l'attività di tassidermia ed imbalsamazione è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del comune territorialmente competente.
- 5 ter. Ai sensi del comma 4, dell'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*) e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto del principio di precauzione in materia di protezione della fauna selvatica, di tutela della salute e di tutela dell'ambiente, il silenzio dell'Amministrazione Provinciale equivale a provvedimento di rifiuto dell'istanza per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 5 bis, se la medesima Amministrazione non comunica all'interessato il provvedimento di accoglimento nel termine di sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza".

**Capo II – Pesca nelle acque interne****Art. 93**

(Sostituzione dell'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44)

1. L'articolo 11 della legge regionale 17 maggio 1985, n. 44 (*Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca*) è sostituito dal seguente:

**"Art. 11**

(Delega per il rilascio delle licenze)

1. Le Province svolgono le funzioni amministrative relative al rilascio delle licenze di pesca e alla tenuta dei registri dei titolari di licenza.
2. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca di mestiere con tutti gli attrezzi consentiti, di cui al tipo "A" previsto dall'articolo 10, è presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune in cui il richiedente ha il domicilio; l'istanza è trasmessa dal SUAP alla Provincia territorialmente

**36**

competente, che conclude il procedimento per il rilascio della licenza di pesca entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.

3. L'istanza per il rilascio della licenza relativa alla pesca dilettantistica, di cui al tipo "B" previsto dall'articolo 10, è presentata alla Provincia in cui il richiedente ha il domicilio; la Provincia conclude il procedimento entro sessanta giorni dalla presentazione dell'istanza.
4. Le licenze di pesca, di cui ai commi 2 e 3, hanno validità sul territorio nazionale e sono rilasciate previa presentazione delle attestazioni di versamento di cui all'articolo 26."

**TITOLO X**

(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1071/2009)

Capo I – L'attività di trasportatore su strada

**Art. 94**

(Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25)

1. Al comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*) le parole: "l'omogeneità dei requisiti professionali" sono soppresse.
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 1 della legge regionale 25/2007 sono aggiunti i seguenti:  
"2 bis. L'autorizzazione di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada e abroga la direttiva 96/26/CE del Consiglio, costituisce il presupposto per il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 4."  
"2 ter. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1071/2009, la cui verifica è effettuata dalle autorità di cui all'articolo 10 del medesimo regolamento, costituisce il presupposto per continuare l'esercizio dell'attività di trasportatore su strada."

**TITOLO XI**

(ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (CE) 1857/2006)

Capo I – Disposizioni per lo sviluppo del settore zootecnico

**Art. 95**

(Finalità)

1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle politiche agricole di sviluppo rurale, con la presente legge promuove lo sviluppo del settore zootecnico, nel rispetto degli Orientamenti Comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 e del regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001.

**37****Art. 96**  
(Obiettivi ed interventi)

1. Per le finalità di cui all'articolo 95 e tenuto conto di quanto previsto dagli articoli 98, 99, 100 la Regione finanzia:
  - a) lo svolgimento delle attività di tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici di tutte le diverse specie e razze d'interesse zootecnico;
  - b) l'esecuzione dei controlli della produttività del bestiame allevato finalizzati all'attività di miglioramento genetico dello stesso;
  - c) le prestazioni di assistenza tecnica.

**Art. 97**  
(Concessione finanziamenti pubblici)

1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 96, la Regione può concedere, all'Associazione Regionale Allevatori d'Abruzzo (ARA) o ad altri Organismi finanziamenti pubblici, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di appalti pubblici per la fornitura di servizi, nonché di quella europea sugli aiuti di Stato.
2. L'ARA ovvero gli Organismi di cui al comma 1 assicurano l'operatività sul territorio ed il collegamento con gli allevatori secondo quanto stabilito dai rispettivi statuti.

**Art. 98**  
(Tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici)

1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera a) del regolamento (CE) n. 1857/2006 possono essere concessi annualmente aiuti fino al 100 per cento dei costi amministrativi connessi all'adozione e alla tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici delle diverse specie e razze allevate.
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

**Art. 99**  
(Controlli della produttività animale)

1. Ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 1857/2006, per l'effettuazione dei test di determinazione della qualità genetica o della resa del bestiame, volti al miglioramento della qualità genetica del bestiame allevato, può essere concesso un contributo annuale fino al 70 per cento dei costi sostenuti, ad eccezione dei controlli effettuati dal proprietario del bestiame ed i controlli di routine sulla qualità del latte.
2. La spesa ammissibile è determinata in ragione del numero dei capi controllati, del numero degli allevamenti e della situazione ambientale e produttiva del territorio.

**Art. 100**  
(Assistenza tecnica nel settore agricolo)

1. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica nel settore agricolo sono concesse nel rispetto dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857/2006.



**38**

2. Le misure di aiuto per le attività di assistenza tecnica, che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 15 del regolamento (CE) n. 1857, sono soggette ad obbligo di notifica alla Commissione europea attraverso il sistema State Aid Notifications Interactive (SANI), nel rispetto degli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013.

## Art. 101

## (Soggetti beneficiari)

1. I soggetti beneficiari sono gli imprenditori agricoli che esercitano l'attività zootecnica nel territorio regionale e che sono in regola con le disposizioni sanitarie e veterinarie.
2. Ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 1857/2006, gli interventi ed i servizi di assistenza tecnica sono diretti a tutti gli allevatori, indipendentemente dalla loro appartenenza al Sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo o ad altre Organizzazioni.

## Art. 102

## (Procedure)

1. Per l'attuazione degli interventi previsti dagli articoli 98, 99 e 100 la Giunta regionale adotta un programma operativo triennale che individua le tipologie tecniche, i tassi di contribuzione, l'ammontare degli stanziamenti, le priorità, i criteri per la determinazione delle spese ammissibili, le modalità di concessione dei contributi e quelle di rendicontazione della spesa pubblica.
2. Il programma operativo triennale di cui al comma 1 e le relative variazioni sono predisposti dalla Direzione competente in materia di politiche agricole.
3. L'ARA, in linea con il contenuto del programma operativo triennale, presenta, alla Direzione competente in materia di politiche agricole, la richiesta di finanziamento del progetto esecutivo annuale entro il 30 novembre di ogni anno.
4. I bandi per l'attuazione dei programmi sono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo e resi disponibili sul sito istituzionale della Giunta regionale, Direzione competente in materia di politiche agricole.
5. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.

## Art. 103

## (Anticipazioni)

1. La Direzione competente in materia di politiche agricole, all'atto dell'approvazione del progetto esecutivo di cui al comma 3 dell'articolo 102 è autorizzata ad anticipare, in favore dell'ARA, fino all'80 per cento delle somme annualmente occorrenti allo svolgimento dei servizi inclusi nello stesso progetto.
2. L'anticipazione di cui al comma 1 è erogata su apposito conto corrente bancario vincolato.
3. Sul conto corrente di cui al comma 2, i pagamenti sono disposti unicamente dal legale rappresentante dell'ARA.
4. L'ARA è tenuta ad utilizzare apposita procedura informatica che permetta di separare la contabilità relativa alle diverse attività e ai diversi programmi.

**39**

5. La stessa Associazione è tenuta, altresì, a presentare la documentazione delle spese sostenute entro il 30 giugno dell'anno successivo per consentire l'eventuale erogazione del contributo pubblico a titolo di saldo finale.
6. La mancata presentazione del rendiconto finale delle spese nei termini di cui al comma 5 comporta il recupero nei confronti dell'ARA del contributo pubblico anticipato e l'esclusione della stessa dai finanziamenti regionali per l'anno in corso e per quello successivo.
7. In caso di affidamento degli interventi e dei relativi finanziamenti previsti dalla presente legge ad Organismi diversi dall'ARA, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 1 a 6, con sostituzione dei predetti Organismi all'ARA.

**Art. 104**

(Condizioni per l'esenzione dalla notifica degli aiuti)

1. Le misure di aiuto concedibili ai sensi della presente legge sono esenti da notifica se rispettano tutte le condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006.
2. Le misure di aiuto da concedere contengono esplicito riferimento al regolamento (CE) n. 1857/2006, con citazione del titolo e degli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea.
3. La Giunta regionale trasmette alla Commissione europea, attraverso il sistema SANI, la sintesi delle informazioni relative ai regimi di aiuto o agli aiuti individuali concessi, secondo il modello di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1857/2006.
4. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa a regimi di aiuto è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti all'entrata in vigore dei regimi stessi.
5. La sintesi delle informazioni di cui al comma 3, relativa ad aiuti individuali è trasmessa, attraverso il sistema SANI, almeno dieci giorni lavorativi antecedenti alla concessione degli stessi.

**Art. 105**

(Clausola di sospensione)

1. Alle misure di aiuto di cui al comma 2 dell'articolo 100 non può essere data esecuzione prima dell'adozione della decisione di autorizzazione da parte della Commissione europea, ai sensi del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio, del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE.

**TITOLO XII**

(ATTUAZIONE DELLA COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/02,  
DELLA DECISIONE DELLA COMMISSIONE 2012/21/UE, DELLA  
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE 2012/C 8/03 E DEL REGOLAMENTO  
(UE) 360/2012)

**Capo I – Servizi di interesse economico generale****Art. 106**

(Disposizioni sui servizi di interesse economico generale)

**40**

1. Nel rispetto degli articoli 14, 93, 106, 107 e 108 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) nonché delle disposizioni contenute nel Protocollo 26 del TFUE e della normativa statale di riferimento, la Regione, in materia di servizi di interesse economico generale (SIEG), attua attraverso misure legislative, regolamentari ed amministrative, le disposizioni di cui alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/02, alla decisione della Commissione 2012/21/UE, alla comunicazione della Commissione 2012/C 8/03 e al regolamento (UE) 360/2012.

**TITOLO XIII**  
**(DISPOSIZIONI FINALI, TRANSITORIE ED ENTRATA IN VIGORE)**

**Art. 107**

**(Disposizioni per gli enti locali)**

1. Gli Enti locali adeguano la propria normativa e gli atti amministrativi alle disposizioni della presente legge.
2. Fino all'entrata in vigore degli adeguamenti di cui al comma 1, gli Enti locali, nell'esercizio delle funzioni amministrative, applicano le disposizioni della presente legge.

**Art. 108**

**(Disposizioni finali)**

1. La Giunta regionale approva la modulistica di cui al comma 7 dell'articolo 54 della legge regionale 15/2002 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. La modulistica e la documentazione da porre a corredo della domanda di autorizzazione di cui all'articolo 54 bis della legge regionale 15/2002 sono stabilite dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**Art. 109**

**(Disposizioni transitorie)**

1. Per i procedimenti amministrativi di cui alla legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (*Disciplina delle acque minerali e termali*), in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al momento di avvio dei relativi procedimenti.
2. I permessi di ricerca e le concessioni minerarie di cui alla legge regionale 15/2002, rilasciati prima dell'entrata in vigore della presente legge scadono alla data prevista nei rispettivi provvedimenti.
3. Le province concludono i procedimenti amministrativi avviati alla data di entrata in vigore della presente legge in base alle competenze alle stesse attribuite dalla legge regionale 15/2002.
4. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento di cui all'articolo 72, gli istituti regionali dei tessuti e le organizzazioni regionali per l'approvvigionamento continuano ad esercitare le attività di propria competenza in base ai provvedimenti adottati ai sensi della normativa nazionale e regionale previgente.

## 41

5. Fino all'emanazione del PRSP di cui all'articolo 80 trovano applicazione le modalità di finanziamento delle attività trasfusionali previste dall'articolo 14 della legge regionale 24 dicembre 1996, n. 143 (*Disciplina delle attività trasfusionali*), e dalla parte quarta della legge regionale 25 novembre 1998, n.136 (*Piano sangue e plasma regionale 1999-2001*).
6. Fino alla stipula della convenzione di cui al comma 1 dell'articolo 85, trovano applicazione i pregressi accordi contrattuali stipulati anche in base alle autorizzazioni transitorie previste dal decreto del Ministro della salute del 12 aprile 2012 (*Modalità transitorie per l'immissione in commercio dei medicinali emoderivati prodotti dal plasma umano raccolto sul territorio nazionale*).
7. Fino alla conclusione dei procedimenti finalizzati al rilascio dell'autorizzazione e all'accreditamento, di cui all'articolo 88, previsti dalla legge 219/2005 e dal d.lgs. 261/2007, le ASL continuano ad esercitare le attività di propria competenza in base ai provvedimenti adottati ai sensi della normativa nazionale e regionale previgente.

## Art. 110

## (Norme finanziarie)

1. A decorrere dal 2013, gli oneri di cui ai titoli VII e VIII costituiscono interventi per la realizzazione dei livelli essenziali di assistenza in materia sanitaria e trovano copertura finanziaria con le risorse annualmente iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "*Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale*", nelle risorse del capitolo 81501.2 denominato "*Quota del fondo sanitario nazionale per il raggiungimento di particolari obiettivi fissati dalla legge e dagli indirizzi programmatici emanati dalla Regione*" nonché con i trasferimenti dello Stato assegnati alla Regione per le finalità previste nei citati Titoli VII e VIII; le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri per il 2012.
2. Gli oneri derivanti dall'istituzione e attivazione del Centro Regionale Sangue (CRS) di cui all'articolo 81, pari ad Euro 100.004,86 per il 2013, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato "*Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.9.1998 e art. 8, comma 3, Lett. F) L.R. n. 143/1996 – Mezzi statali ed altri*" del bilancio di previsione; le disposizioni di cui al presente comma non comportano oneri per il 2012.
3. Gli oneri derivanti dal funzionamento del Centro Regionale Sangue (CRS) di cui all'articolo 81, pari ad Euro 68.002,33 per il 2014 e ad Euro 57.587,76 per il 2015, trovano copertura finanziaria nell'ambito delle economie vincolate del capitolo di spesa 12.01.001 - capitolo 81440.1 denominato "*Attribuzione di fondi per la gestione di attività di plasmaderivazione - D.G. 2560 del 28.09.1998 e art. 8, comma 3, Lett. F) L.R. n. 143/1996 – Mezzi statali ed altri*" del bilancio di previsione; a partire dall'esercizio 2015, gli oneri derivanti dal funzionamento del Centro Regionale Sangue (CRS) di cui all'articolo 81, trovano copertura finanziaria nell'ambito dei trasferimenti annuali dello Stato rilevati sul capitolo di spesa 12.01.001 - 81440.2 denominato "*Interventi in materia di attività trasfusionali – D.Lgs. 9.11.2007, nn. 207 e 208, D.Lgs. 20.12.2007 n. 261, L. 21.10.2005 n. 219, art. 6, comma 1, lett. c) – Mezzi statali*" del bilancio di previsione nonché con le risorse annualmente iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 denominata "*Funzioni regionali di parte corrente connesse al servizio sanitario nazionale*".

## 42

4. Il Servizio Bilancio, su richiesta della Direzione competente in materia di politiche della salute, procede alla reiscrizione delle economie vincolate di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo sui singoli capitoli di spesa mediante prelievo dal fondo di riserva 15.01.003 – 323600 denominato "*Fondo per la riassegnazione delle economie vincolate*".
5. Gli oneri derivanti dagli interventi di cui agli articoli 98 e 99, quantificati per il 2012, in €1.173.358,00 trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.014-102468 denominato "*Contributi statali alle associazioni provinciali allevatori per la tenuta dei libri genealogici e per l'effettuazione dei controlli funzionali*"; per gli anni successivi al 2012 gli oneri di cui al presente comma trovano copertura finanziaria nelle risorse iscritte nell'ambito della UPB parte spesa 07.01.006, previo accertamento delle correlate risorse finanziarie di cui alla UPB parte entrate 02.02.001 ai sensi della legge regionale 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81 (Norme sulla contabilità regionale).
6. A decorrere dal 2013 gli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 100 trovano copertura finanziaria nell'ambito del capitolo di spesa 07.02.009 - 102400 denominato "*Contributi regionali all'associazione regionale allevatori d'Abruzzo per le attività connesse al miglioramento genetico del bestiame*" del bilancio di previsione, i cui stanziamenti sono determinati annualmente con legge di bilancio, ai sensi della l.r. 3/2002 e ai sensi dell'art. 10 della l.r. 81/77. Per l'anno 2012 le disposizioni di cui al presente comma non comportano nuovi o maggiori oneri.
7. I corsi di formazione di cui al comma 5, dell'articolo 19 sono attivati a decorrere dal 2013; gli oneri derivanti dall'organizzazione dei corsi trovano copertura finanziaria annualmente nelle leggi di bilancio sulla UPB 12.01.008 "*Formazione e aggiornamento degli operatori sanitari ed educazione sanitaria*", mediante l'istituzione di un nuovo capitolo di spesa denominato "*Spese per la formazione degli operatori addetti all'allevamento dei suini di cui al D.Lgs. 122/2011*", ai sensi della L.R. 3/2002 e dell'art. 10 della L.R. 81/1977".
8. Le altre disposizioni contenute nella presente legge non comportano oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 111  
(Abrogazioni)

1. Il comma 7 dell'articolo 3 della legge regionale 10 luglio 2002, n. 15 (*Disciplina delle acque minerali e termali*) è abrogato.
2. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 15/2002 è abrogato.
3. Il comma 3 dell'articolo 15 della legge regionale 15/2002 è abrogato.
4. Gli articoli 22, 37, 38, 39, 47, 57 e 79 della legge regionale 15/2002 sono abrogati.
5. Il comma 3 dell'articolo 79-bis, nonché l'articolo 79-ter della legge regionale 15/2002 sono abrogati.
6. La lettera b), del comma 2, dell'articolo 1 della legge regionale 17 luglio 2007, n. 25 (*Disciplina dell'attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente*) è abrogata.
7. I commi 2 e 3 dell'articolo 4 della legge regionale 25/2007 sono abrogati.
8. La lettera c) e la lettera f) del comma 1, dell'articolo 5 della legge regionale 25/2007 sono abrogate.
9. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 25/2007 è abrogato.

**43**

10. La legge regionale 3 marzo 2005, n. 16 (*Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico*) è abrogata.
11. L'articolo 28 e i commi 3 e 4 dell'articolo 29 della legge regionale 17 maggio 1995, n. 111 (*Formazione professionale*) sono abrogati; al comma 8 dell'articolo 29 della l.r. n. 111/95 le parole "nei precedenti commi 3 e 4 e per la conservazione dell'iscrizione all'albo regionale di cui al precedente art. 28" sono sostituite dalle seguenti "nel comma 3".
12. La legge regionale 24 dicembre 1996, n. 143 (*Disciplina delle attività trasfusionali*) è abrogata.

Art. 112  
(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 18 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**Dott. GIOVANNI CHIODI**

LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012, n. 65:

**Riprogrammazione economie vincolate – Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2.**

IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato;

IL PRESIDENTE  
DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1  
**(Finalità)**

1. La presente legge ha la finalità di migliorare l'efficienza e l'efficacia degli interventi e delle azioni del Piano Regionale di tutela e risanamento ambientale di cui all'art. 225 della L.R. 26 aprile 2004 n.15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo) anche attraverso una migliore definizione dell'impiego dei fondi.

Art. 2

**(Riprogrammazione del Piano di cui all'art. 225 della L.R. 26.04.2004 n.15)**

1. La Giunta Regionale, per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, laddove ne ravvisi la necessità, è autorizzata a riprogrammare le economie ripartite tra i vari settori di intervento.
2. La Giunta Regionale, inoltre, al fine di semplificare le modalità di erogazione di tali risorse finanziarie può apportare, previo parere della Commissione Consiliare competente, variazioni anche sostanziali al quadro degli interventi, in deroga al limite indicato al comma 6 dello stesso art. 225 della L.R. n. 15/04, nonché a semplificare le modalità di attuazione e di gestione degli interventi da parte dei soggetti pubblici e privati, con una riprogrammazione dell'importo complessivo di euro 26 milioni.

Art. 3

**(Variazione al bilancio di previsione 2012)**

1. Al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012, approvato con la legge regionale 10 gennaio 2012, n. 2, recante (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 – Bilancio pluriennale 2012-2014), sono apportate le variazioni per competenza e per cassa, riportate nell'allegato "Prospetto A".

Art. 4

**(Modifiche alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1)**

1. L'Allegato 3 di cui all'articolo 5 della legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 è sostituito dall'Allegato 3 della presente legge.
2. Alla legge regionale 10 gennaio 2012, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:

"Art. 34 bis

**(Regolarizzazione contributi anni precedenti)**

1. Al fine di consentire la regolarizzazione del pagamento di contributi relativi all'anno 2010 a favore dei beneficiari aventi titolo, a seguito di procedure di errato pagamento e di conseguente recupero di somme nei confronti di soggetti non aventi diritto, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale competente in materia di Politiche culturali, è autorizzata ad utilizzare quota parte dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 10.02.009 – 62424 del bilancio di previsione 2012 per l'importo di Euro 31,614,20".

Art. 5

**(Entrata in vigore)**

3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo* in versione Telematica.

\*\*\*\*\*

## PROSPETTO "A"

BILANCIO DI PREVISIONE 2012  
PARTE SPESA - VARIAZIONI IN TERMINI DI COMPETENZA E CASSA PER CAPITOLI

F.O.	Tit.	UPB	Capitolo	Art.	Descrizione	Variazione in +	Variazione in -
02	01	005	11202	1	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO		1.213.612,71
02	01	005	11210	1	ONERI RIFLESSI A CARICO DELL'AMMINISTRAZIONE SU RETRIBUZIONI E COMPETENZE ACCESSORIE.		969.595,61
02	01	005	11212	1	IMPOSTA REGIONALE SULLE ATTIVITA' PRODUTTIVE IRAP A CARICO DELLA G.R. SU COMPETENZE VARIE AL PERSONALE COMUNQUE IN SERVIZIO ALLE DIPENDENZE DELLA G.R.		244.000,00
02	01	005	11408	1	SPESE PER LA FORNITURA DI UNIFORMI AL PERSONALE DELLA REGIONE ADDETTO A PARTICOLARI SERVIZI -L.R. 14.1.1978 N.3.		40.000,00
02	01	005	11427	1	ONERI CONNESSI ALL'ESPLETAMENTO DELLE PROVE CONCORSUALI E AL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI ESAMINATRICI		100.000,00
02	01	005	11449	1	INDENNITA' DI TRASFERTA E RIMBORSO SPESE PER MISSIONI PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE REGIONALE AI CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DALLA GIUNTA REGIONALE		50.000,00
02	01	004	11466	1	ONERI PER IL PAGAMENTO DELL'IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO		200.000,00
10	01	001	41516	1	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	300.000,00	
13	01	003	71666	1	DISPOSIZIONI PER LA PROMOZIONE ED IL SOSTEGNO DEI CENTRI ANTIVIOLENZA E DELLE CASE DI ACCOGLIENZA PER LE DONNE MALTRATTATE	50.000,00	
12	01	012	81420	1	FONDO DESTINATO AL SERVIZIO VETERINARIO PER GLI SCOPI PREVISTI DAL D.LGS. 11.11.1998, N. 194 -.	13.952,48	
09	01	001	241550	1	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LA LIQUIDAZIONE DELL'AZIENDA AUTONOMA DI SOGGIORNO E TURISMO DI PESCARA -.	100.000,00	
05	01	011	291425	1	FINANZIAMENTO STATALE PER LA REALIZZAZIONE DEL PIANO REGIONALE DI CUI ALL'ART. 10 DELLA LEGGE 27.3.1992, N. 257 E L.R. 30.8.1996, N.75.	66.994,79	
02	01	009	321906	1	ONERI DERIVANTI DA TRASAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI DERIVANTI DALLE GESTIONI COMMISSARIALI DELLE EX USL L.R. 25.8.2006, N.29, ART.70.	1.000.000,00	
15	01	003	323600	1	FONDO PER LA RIASSEGNAZIONE DI ECONOMIE VINCOLATE	283.507,73	
<b>TOTALI TITOLO I</b>						<b>1.814.455,00</b>	<b>2.817.208,32</b>
05	02	002	12361	1	FINANZIAMENTO DELLO STATO PER INTERVENTI URGENTI IN TERRITORI COLPITI DA CALAMITA' NATURALI ORD. PCM 3311 DEL 12/09/2003 DA DESTINARE AGLI EVENTI DI CUI AL DPCM 30/08/2002 ORD. 3276 DEL 28/03/2003 AVVERSAITA' AGOSTO 2002	100.000,00	
10	02	009	62424	1	INTERVENTI PER LA PROMOZIONE DELLE ATTIVITA' MUSICALI NELLA REGIONE ABRUZZO - L.R. 22.2.2000, N. 15.	31.614,20	
03	02	005	262001	1	INTERVENTI PREVISTI, DI COSTRUZIONE E RECUPERO ALLOGGI, DALL'ATTIVITA' DEI PROGRAMMI INNOVATIVI IN AMBITO URBANO DENOMINATI "CONTRATTI DI QUARTIERI II) - MEZZI STATALI «D.M. 30 DICEMBRE 2002, G.U. N. 94 DEL 23.04.03»	871.139,12	
<b>TOTALI TITOLO II</b>						<b>1.002.753,32</b>	<b>-</b>
<b>TOTALI TITOLO III</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALI TITOLO IV</b>						<b>-</b>	<b>-</b>
<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>						<b>2.817.208,32</b>	<b>2.817.208,32</b>



**TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012**  
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo post-modifica		
02	01	005	COMPENSI AL PERSONALE DEL RUOLO SPECIALE AD ESAMIAMENTO PER LA PROTEZIONE CIVILE - L. 28.10.1986, N. 730, ART. 12 E L.R. 11.12.1987, N. 34.	118.029,09						
02	02	009	ONERI PER IL COFINANZIAMENTO REGIONALE DEL PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-1996	10.776,80						
07	02	015	FONDO PER INTERVENTI REGIONALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI E AVVERSA' ATMOSFERICHE -CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE -L.R. 16.6.1981, N.18, L.R.3.	263.909,48	02	01	005	11202	TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE: PRINCIPALE ED ACCESSORIO	1.484.064,28
07	02	014	CONCESSIONE DI AIUTI A FAVORE DELLA PRODUZIONE UTILIZZAZIONE DI FONTI ENERGETICHE RINNOVABILI NEL SETTORE AGRICOLO IN ATTUAZIONE DELL'ART. 1, CONM. 3 E	170.291,07						
07	02	014	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	921.057,84						
11	02	002	INTERVENTI A SOSTEGNO DELL'IMPRENDITORIA GIOVANILE E MISURE PER LA TUTELA DELL'OCCUPAZIONE NEL TERRITORIO DEI PARCHI NAZIONALI REGIONALI E DELLE RISERVE NATURALI ISTITUITE CON LEGGE REGIONALE	827.285,63						
11	02	002	FONDO PER IL SOSTEGNO A LEGGI REGIONALI PER LA COOPERAZIONE GIOVANILE E FONDO UNICO PER LE POLITICHE DEL LAVORO	3.201.055,83	10	01	002	41511	FINANZIAMENTO DELLE AZIENDE REGIONALI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO PER SPESE CORRENTI - L.R. 6.12.1994, N. 91, ART. 36.	5.000.000,00
11	02	003	INTERVENTI PREVISTI PER IL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	971.658,54						
11	01	003	SPESE PER L'ATTIVAZIONE DI INTERVENTI FORMATIVI A CARICO DEL FONDO DI ROTAZIONE DI CUI ALL'ART. 25 DELLA L. 31.12.1978, N.845, RICADENTI NEGLI OBIETTIVI 3 E 4.	102.702,44						
11	02	003	INTERVENTI PREVISTI PER IL FONDO REGIONALE PER IL SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE NEL SETTORE DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE	594.932,83	10	01	001	41516	TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL TRASPORTO E L'ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI STUDENTI DISABILI DELLE SCUOLE MEDIE SUPERIORI ED UNIVERSITA'	697.635,27
11	01	003	SPESE PER LE INIZIATIVE RIGUARDANTI L'OBBLIGO DI FREQUENZA DI ATTIVITA' FORMATIVE - ART. 68 L. 144/99.	483.323,76						
11	01	003	SPESE PER INTERVENTI FORMATIVI - L. 4.3.2000, N.53 ART.6	216.676,24	11	01	003	51611	CONTRIBUTO AL CIAPF PER SPESE CORRENTI E PER IL CONSOLIDAMENTO DEL CENTRO IN FUNZIONE DI SUPPORTO ALLE PROVINCE IN SEDE DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI D	700.000,00

**TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012**

Stanziam. economie vincolate riprogrammate		Capitoli di spesa di destinazione			
U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	Importo post-modifica
11 02 002	22439	1 - RISORSE INTEGRATIVE DEL FONDO UNICO PER IL LAVORO		2.941.337,08	
08 02 006	282438	1 INTERVENTI PREVISTI DAL FONDO REGIONALE A SOSTEGNO DELL'OCCUPAZIONE - ART. 2, L.R. 11/9/1998, N.84 E L. 19/12/1992, N.488.	71520	5.191.188,12	8.132.525,20
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	102341	750.000,00	750.000,00
07 02 015	102448	FONDO PER INTERVENTI REGIONALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI E AVVERSITA' ATMOSFERICHE-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE-L.R. 16.6.1981,N.18, L.R. 3.	102401	300.000,00	300.000,00
07 02 003	102456	CONTRIBUTI PER IL REGIME DI AIUTI A FAVORE DEL RAFFORZAMENTO E LO SVILUPPO DELLE IMPRESE DI TRASFORMAZ. E COMMERCIALIZZAZ. DEI PRODOTTI AGRICOLI	102419	464.750,51	464.750,51
07 02 014	102460	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA -CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE-L.25.5.1970, N.364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	102421	1.000.000,00	1.000.000,00
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	111412	180.000,00	180.000,00
07 01 006	101425	1 SPESE INERENTI LE FUNZIONI DELEGATE DI CUI ALLA CONVENZIONE QUADRO AGEA - REGIONE ABRUZZO DEL 07-07-04		259.491,85	
02 01 006	101422	1 SPESE PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STATISTICI ANNUALI IN AGRICOLTURA D. L. VO N.6.9/1989, N.322.	111413	40.508,15	300.000,00
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	112346	500.000,00	500.000,00
14 02 001	122343	1 FONDO REGIONALE PER LA MONTAGNA DI CUI ALL'ART. 2 DELLA L. 31.1.1994, N.97 - L.R. 18.3.2000, N. 951	121540	337.420,58	337.420,58
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	142331	200.000,00	200.000,00

**TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012**

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate

Capitoli di spesa di destinazione

U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo post-modifica
02 01 006	101422	SPESA PER L'ATTUAZIONE DEI PROGRAMMI STATISTICI ANNUALI IN AGRICOLTURA D. L.VO N.6.9.1989, N.332.	12.531,94				
07 02 009	102005	REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PREVISTI NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO PER IL SETTORE AGRISTICO	59.880,00				
07 02 015	102448	FONDO PER INTERVENTI REGIONALI A SEGUITO DI CALAMITA' NATURALI E AVVERSAITA' ATMOSFERICHE - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L.R. 16.6.1981, N.18, L.R. 3.	44.160,23	07 02 016	142342	PROGRAMMA OPERATIVO F.E.P. ITALIA - COFINANZIAMENTO REGIONALE	1.200.000,00
07 02 014	102460	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI IN CONTO CAPITALE - L. 25.5.1970, N.364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	258.297,22				
07 02 014	102461	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA - CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	825.130,61				
05 02 002	12346	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA M.I. N. 2816 DEL 24.07.1998.	744.624,01				
05 02 012	12347	INTERVENTI URGENTI CONNESSI AGLI EVENTI METEOROLOGICI DEL 6-7 AGOSTO 2002 (PIZZOLI ED ALTRI) EX OPCM 3276/03	28.982,55	05 01 007	151300	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - LL.RR. 58/1989, 73/1989, 25/1991, 76/1991, 47/1992, 72/1993 E 77/1999.	1.321.187,21
05 02 012	152371	INTERVENTI CONSEGUENTI ALLE ECCEZIONALI AVVERSAITA' ATMOSFERICHE DELL'APRILE 1992 ART. 1 COMMA 4 L. 23.12.1992 N. 505	547.580,65				
05 02 012	152108	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	700.000,00	05 01 007	151414	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DEI PORTI E DEGLI APPRODI ED ESCAVAZIONE DEI FONDALI, ATTIVITA' REALIZZATIVE E DI STUDIO ATTINENTI LA DIFESA DELLA COSTA E IL RIPASCIMENTO DEGLI ARENILLI	700.000,00
05 01 002	151402	ATTIVITA' DI MONITORAGGIO DELLE ACQUE SUPERFICIALI E SOTTERRANEE E QUELLE INERENTI GLI STUDI E LE INDAGINI PER L'ASSETTO IDROLOGICO	44.143,41				
05 02 012	152108	INTERVENTI DI TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE E DELL'ASSETTO IDRAULICO E IDROGEOLOGICO	290.148,08	05 01 019	151532	FONDI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO	334.291,49
05 02 002	12346	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA M.I. N. 2816 DEL 24.07.1998.	300.000,00	05 02 012	152101	INTERVENTI DI PRONTO SOCCORSO IN DIPENDENZA DI CALAMITA' NATURALI - L.R. 30.5.1974, N.17.	300.000,00

**TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012**

**Stanziamanti economie vincolate riprogrammate**

U.P.B.		CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo post-modifica		
05	02	002	INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE DIRETTI A FRONTEGGIARE I DANNI CONSEGUENTI AI DISSESTI IDROGEOLOGICI DI CUI ALL'ORDINANZA M.I. N. 2816 DEL 24.07.1998.	190.000,00	05	02	010	152188	FONDO REGIONALE DI SOLIDARIETA' PER LA PROTEZIONE CIVILE - L.L.R. N.58/1989, N.73/1989, N.25/1991, N.76/1991, N.47/1992, N.72/1992 E N.77/1999	190.000,00
05	02	010	PTTA 94/96 - BACINI REGIONALI DEPURAZIONE ACQUE - 285/89 ART.2 BIS	84.921,17						
05	02	008	INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO "BONIFICHE AREE OGGETTO DI SCARICO RSU - D.M.IN. AMBIENTE DEL 20.03.1998	20.135,85	04	02	001	152203	CONTRIBUTO AL COMUNE DI GIULIANOVA PER LA PREVENZIONE DEI DISSESTI IDROGEOLOGICI L.R. 25.8.2006, N.29 ART. 49.	165.699,90
05	02	003	INTERVENTI PER LA RIDUZIONE DEL CARICO DEI NUTRIENTI SVERSATI IN MARE - L. 4.8.1989, N.383.	60.642,88						
02	02	009	PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1991-96	751.226,43						
09	02	002	INTERVENTI PER LE ATTIVITA' ECONOMICHE NELLE AREE INTERESSATE DAGLI ECCEZIONALI FENOMENI DI EUTROFICAZIONE	14.836,05	04	02	001	152299	CONTRIBUTI IN CONTO MUTUI STIPULATI DAI PICCOLI COMUNI PER REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE	766.062,48
05	02	010	INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 195/91 E ART.8L. 305/89 COMPRESI NEL P.T.T.A. 1994/96.	516.000,00	04	02	001	152321	CONTRIBUTI PER IL FINANZIAMENTO REGIONALE DELLA MOBILITA' CICLISTICA E ATTUAZIONE DELLA LEGGE 66/98 - L.R. 14.9.1999, N.72.	516.000,00
05	02	010	INTERVENTI PREVISTI DALLA LEGGE 195/91 E ART.8L. 305/89 COMPRESI NEL P.T.T.A. 1994/96.	22.500,93	04	02	001	152326	CONTRIBUTO IN CONTO INTERESSI PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE DI INTERESSE COMUNALE E PROVINCIALE - L.R. 27.8.1982, N.62 (QUOTA 1983).	22.500,93
04	02	001	CONTRIBUTI AI COMUNI PER LA COSTRUZIONE E LA GESTIONE DEGLI ASILI NIDO E MICRO NIDI NEI LUOGHI DI LAVORO ART.70 L.4/8/2001	31.000,00	04	02	001	152328	CONTRIBUTO AL COMUNE DI CASTELLATO PER IL COMPLETAMENTO, AMMODERNAMENTO ED AMPLIAMENTO DI EDIFICI SCOLASTICI - L.R. 14.3.2000, N.34.	31.000,00
04	02	003	INTERVENTI PER LA RICOGNIZIONE DELLE INFRASTRUTTURE DEI SERVIZI IDRICI E PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'ATTUAZIONE DELLA L.5.1.1994, N.36.	586.848,05	04	02	001	152337	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER LA COSTRUZIONE, IL COMPLETAMENTO, L'AMPLIAMENTO, LA SISTEMAZIONE ED IL MIGLIORAMENTO DELLE OPERE PREVISTE DALL'ART. 3 DELLA L.R. 28.08.1976, N.43	586.848,05
04	02	001	INTERVENTO PER LA REALIZZAZIONE DI ITINERARI CICLABILI E PEDONALI NELLE AREE URBANE - L. 28.6.1991, N. 208.	56.851,58	10	02	002	152376	CONTRIBUTO AL COMUNE DI L'AQUILA PER INTERVENTI DI AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DELLO STADIO COMUNALE - L.R.20.12.2000, N.116.	56.851,58
05	02	010	FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DEAC, DISIA, SINA ENOC - D.M. N.68 DEL 12.12.91 E 28.12.91...	1.243.985,95	04	02	001	152338	CONTRIBUTI COSTANTI TRENTACINQUENNALI PER IL FINANZIAMENTO DI OPERE PUBBLICHE DI PERTINENZA DEGLI ENTI LOCALI E LORO AZIENDE	1.243.985,95
05	02	001	INTERVENTI PER LA RICERCA E LO STOCCAGGIO DI IDROCARBURI - ART. 4, D.LGS. 23.05.2000, N. 164.	3.937.262,03						
08	02	002	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE D.P.C.M. 10.2.2000 - D.LGS.1.3.1998, N.112.	5.754.017,84	04	02	001	152360	CONTRIBUTI PER ESECUZIONE DI OPERE DI METANIZZAZIONE E CENTRI BOMBOLARI - L.R. 03.04.1995, N. 25 - L.R. 15.11.1996, N. 115 - L.R. 14/1/1999 E L.R. 27.12.2001, N. 84.	9.691.279,87
02	02	008	SPESA PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPRN 12.9.2000	2.066.000,00	10	02	001	152373	CONTRIBUTI AGLI ENTI LOCALI PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA - L.R.20.12.2000, N.115.	2.066.000,00

## TABELLE ECONOMIE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012

Stanziamanti economie vincolate riprogrammate				Capitoli di spesa di destinazione			
U.P.B.	CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo post-modifica
02 02 009	12320	FINANZIAMENTO STATALE PER IL COMPLETAMENTO DI OPERE INFRASTRUTTURALI - DEL C.I.P.E. N. 52/99 DEL 21.4.1999 -	558.685,15	04 02 001	152374	CONTRIBUTI AI COMUNI SU MUTUI PER INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO E SISTEMAZIONE DI ACQUEDOTTI E FOGNATURE NEI CENTRI STORICI E CONNESSI INTERVENTI DI ARREDAMENTO URBANO	3.500.000,00
02 02 008	12352	SEPE PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	2.941.314,85				
02 02 008	12352	SEPE PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	311.451,01				
05 02 012	152106	INTERVENTI PROGETTUALI PER IL CONSOLIDAMENTO E TRASFERIMENTO DEGLI ABITATI - L. 9.7.1988, N.445 -	266.745,30				
09 02 002	242436	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI CONCESSIONARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE DI CUI ALL'ART. 12BIS DELLA L.	20.540,39	10 02 001	152378	ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI ALLE PROVINCE PER INTERVENTI DI EDILIZIA SCOLASTICA INERENTI IL COMPLETAMENTO, RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DEGLI EDIFICI	620.718,84
09 02 002	242439	CONTRIBUTO IN CONTO CAPITALE A FAVORE DEI SOGGETTI CONCESSIONARI PER LA REALIZZAZIONE DEI PROGETTI A CARATTERE REGIONALE DI CUI AGLI ARTT. 1 E 2 DEL D.L. 4.11.1988, N.465 - CONVERTITO IN L.30.12.1988, N.556 -	21.982,14				
06 02 009	182411	INTESA ISTITUZIONALE DI PROGRAMMA - ACCORDO DIPROGRAMMA - N.11 - STUDI DI FATTIBILITA' TRA CORRIDOIO ADRIATICO E TRASVERSALI ADRIATICO-TIRRENICHE - LEGGE 208/98 DEL CIPE N. 142/99	51.669,84				
16 01 002	311720	INTERESSI PASSIVI SU ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009 -	10.000.000,00	06 01 002	181511	INTERVENTI NEL CAMPO DEI TRASPORTI PER SPESE CORRENTI L.R. 9 SETTEMBRE 1983, N. 62 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI	13.051.669,84
16 03 002	313320	RIMBORSO QUOTA CAPITALE ANTICIPAZIONE DELLO STATO PER PIANO DI RIENTRO SANITARIO EX ART. 2, COMMA 9, L. 191/2009 -	3.000.000,00				
02 02 008	12352	SEPE PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	583.333,28	04 02 001	181573	ONERI DERIVANTI DALLA RIDETERMINAZIONE DELL'INDENNITA' CHILOMETRICA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO PUBBLICO REGIONALE L.R. 23.8.2006, N. 29, ART. 70 -	1.225.921,90
06 02 001	182358	IL FINANZIAMENTO DI INVESTIMENTI NEL SETTORE DEL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE - L.12.7.1991, N.202 -	642.588,62				
09 02 001	242443	CONTRIBUTI PER LA REALIZZAZIONE DI UN PROGRAMMA PROMOZIONALE STRAORDINARIO SUI MERCATI DEI PAESI GENERATORI DELLA DOMANDA TURISTICA BALNEARE DELLE REGIONI ADRIATICHE - L.30.12.1989, N.424, ART.2	14.781,00	09 01 002	241585	CONTRIBUTI PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AZIENDA DI PROMOZIONE TURISTICA REGIONALE - L.R. 26.6.1997, N. 54.	14.781,00
03 02 005	262412	FINANZIAMENTO STRAORDINARIO A FAVORE DEI SOCI DEL CONSORZIO ATERNUM - L. 5.8.1978, N.457, ART. 3 ULTIMO COMMA -	400.000,00	03 02 005	262418	INTERVENTI PER IL SUPERAMENTO E L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI	400.000,00
02 02 009	12359	PIANO GLOBALE DI SVILUPPO 1994-96	2.366.114,57				
02 02 008	12352	SEPE PER LE FUNZIONI COLLEGATE ALLA CESSAZIONE DELL'INTERVENTO STRAORDINARIO DEL MEZZOGIORNO - CONVENZIONE EX AGENSUD - DPCM 12.9.2000	2.691.885,43	03 02 005	262500	CONTRIBUTI IN CONTO RATA PER LA REALIZZAZIONE DI PIANI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA - L.R. 9.8.1999, N. 64.	5.058.000,00



**TABELLE ECONOMICHE VINCOLATE RIPROGRAMMATE CON IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE 2012**  
 Stanziamenti economiche vincolate riprogrammate

U.P.B.		CAPITOLO Art.	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	U.P.B.	CAPITOLO	DESCRIZIONE	Importo post-modifica	
05	02	014	FINANZIAMENTO DEGLI INTERVENTI AFFERENTI IL PROGRAMMA ENVIREG	457.435,69					
05	02	005	SOMME PER IL FINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA REGIONALE DI MANUTENZIONE DEL TERRITORIO E PREVENZIONE DEGLI INCENDI BOSCHIVI D'AMBIENTE 7.3.2002	220.524,67					
05	02	010	INTERVENTI DIRETTI PER LE OPERAZIONI DI RISANAMENTO E CONTENIMENTO A MARE EFFETTUATI A PARTIRE DAL 13 GIUGNO 1989 - L. 4.8.1993, N. 283.	179.771,50	05	01	001	INTERVENTI DI PARTE CORRENTE PER L'ATTUAZIONE DELLA LEGGE-QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA - L.R. 21.06.1996, N. 38	1.708.212,72
05	02	003	INTERVENTI DIRETTI PER LE OPERAZIONI DI RISANAMENTO E CONTENIMENTO A MARE EFFETTUATI A PARTIRE DAL 13 GIUGNO 1989 - L. 4.8.1993, N. 283.	827.783,59					
05	02	005	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE	22.697,27					
05	02	005	ATTUAZIONE DEI PROGETTI RELATIVI AL PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TUTELA AMBIENTALE AREE NATURALI PROTETTE	300.000,00	05	02	005	LEGGE QUADRO SULLE AREE PROTETTE DELLA REGIONE ABRUZZO PER L'APPENNINO PARCO D'EUROPA. PER LA CONSERVAZIONE, TUTELA E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO. PER	300.000,00
05	02	010	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCN 22.12.2000	900.000,00	05	01	001	CONTRIBUTO ANNUALE PER IL FUNZIONAMENTO DEL PARCO REGIONALE VELDNO-SIRENTE	900.000,00
08	02	002	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	250.000,00	08	01	014	INTERVENTO FINANZIARIO PER IL CONSORZIO INDUSTRIALE ASI DI TERAMO	250.000,00
08	02	002	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	1.300.000,00	08	02	020	IPARTICIPAZIONE AL PROGRAMMA GALILEO L.R. 23.8.2006, N. 29, ART. 42.	1.300.000,00
08	02	002	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE - D.LGS. 11/2/98	300.000,00	08	02	020	INTERVENTI PER IL CONSOLIDAMENTO DI SITI PRODUTTIVI L.R. 25.8.2006, N. 29 ART.44.	300.000,00
05	02	010	INTERVENTI PER FUNZIONI TRASFERITE DAL D. LGS. 11/21/1998 IN MATERIA DI AMBIENTE- DPCN 22.12.2000	1.200.000,00	05	01	020	CONTRIBUTO ANNUALE DI FUNZIONAMENTO PER L'ATTIVITA' ORDINARIA ASSEGNATO ALL'A.R.T.A. - ART. 20, COMMA 1, L.R. 29.7.1998, N. 64.	1.200.000,00
12	01	001	MAGGIORAZIONE DEL BOLLO AUTO ANNO 2011 PER IL FINANZIAMENTO DEI MUTUI RELATIVI ALLA SANITA'	10.000.000,00	16	01	002	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI, ANTICIPAZIONI E ALTRE OPERAZIONI CREDITIZIE ED ONERI DI PREAMMORTAMENTO.	7.500.000,00
07	02	014	FONDO DI SOLIDARIETA' NAZIONALE IN AGRICOLTURA-CONTRIBUTI IN CONTO INTERESSE - L. 25.5.1970, N. 364, L. 15.10.1981, N.590 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI	350.000,00					
08	02	002	FONDO UNICO PER LE AGEVOLAZIONI ALLE IMPRESE D.P.C.M. 10.2.2000 - D.LGS.31.3.1998, N.112.	250.000,00	02	01	009	ONERI DERIVANTI DA TRANSAZIONI, LITI PASSIVE, PROCEDURE ESECUTIVE ED INTERESSI PASSIVI CONNESSI A PAGAMENTI INCOMPLETI O TARDIVI.	600.000,00
								79.667.407,60	

La presente legge regionale sarà pubblicata nel "*Bollettino Ufficiale della Regione*".

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

Data a L'Aquila, addì 20 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE  
**Dott. GIOVANNI CHIODI**

\*\*\*\*\*

TESTI VIGENTI ALLA DATA DELLA PRESENTE PUBBLICAZIONE DELL'ARTICOLO 225 DELLA LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" E DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1 "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012)" CITATI DALLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2012 N. 65 "Riprogrammazione economie vincolate – Norme di indirizzo e modifiche alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e alla L.R. 10 gennaio 2012, n. 2" (in questo stesso Bollettino)

#### Avvertenza

*I testi coordinati qui pubblicati sono stati redatti dalle competenti strutture del Consiglio regionale dell'Abruzzo, ai sensi dell'articolo 19, commi 2 e 3, della legge regionale 14 luglio 2010, n. 26 (Disciplina generale sull'attività normativa regionale e sulla qualità della normazione) al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge oggetto di pubblicazione. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.*

*Le modifiche sono evidenziate in grassetto.*

*Le abrogazioni e le soppressioni sono riportate tra parentesi quadre e con caratteri di colore grigio.*

*I testi vigenti delle norme statali sono disponibili nella banca dati "Normattiva (il portale della legge vigente)", all'indirizzo web "www.normattiva.it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: l'unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza.*

*I testi vigenti delle leggi della Regione Abruzzo sono disponibili nella "Banca dati dei testi vigenti delle leggi regionali", all'indirizzo web "www.consiglio.regione.abruzzo.it/leggi\_tv/menu\_leggivi\_new.asp". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi delle leggi regionali pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.*

*Il sito "EUR-Lex (L'accesso al Diritto dell'Unione europea)" offre un accesso gratuito al diritto dell'Unione europea e ad altri documenti dell'UE considerati di dominio pubblico. Una ricerca nella legislazione europea può essere effettuata all'indirizzo web "http://eur-lex.europa.eu/RECH\_legislation.do?ihmlang=it". I testi ivi presenti non hanno carattere di ufficialità: fanno fede unicamente i testi della legislazione dell'Unione europea pubblicati nelle edizioni cartacee della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.*

#### LEGGE REGIONALE 26 APRILE 2004, N. 15

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004).

#### Art. 225

(Piano regionale di tutela e risanamento ambientale)

1. Ai fini dell'esercizio delle funzioni conferite dall'art. 73 del D.Lgs. n. 112/1998 e dell'attivazione delle correlate risorse finanziarie, la Regione si dota del Piano regionale triennale di Tutela e Risanamento Ambientale.
2. Il Piano, partendo dalla situazione ambientale del territorio e da una ricognizione degli interventi realizzati o in corso, determinerà la priorità di intervento e le azioni in materia di tutela e risanamento dell'aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.
3. Nella definizione degli interventi e delle azioni, il Piano terrà conto degli obiettivi e delle priorità scaturenti dai singoli strumenti programmatici di settore, quali il Piano regionale dei Rifiuti, il Piano di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, il Piano di bonifica dell'inquinamento acustico, il Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria.

4. Il piano, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Enti locali, contiene:
  - a) gli obiettivi e i risultati attesi;
  - b) il quadro degli interventi;
  - c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi;
  - d) i modi, i tempi e i soggetti responsabili dell'attuazione degli interventi e della loro gestione;
  - e) le procedure di spesa;
  - f) le procedure di verifica e di controllo sulla sua attuazione e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.
5. Il Piano è attuato:
  - a) mediante concessione agli enti locali di contributi in conto capitale fino al settanta per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;
  - b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi per la realizzazione di impianti ed opere collegati alle finalità del programma e per l'introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.
- 5 bis. Agli interventi finanziati nell'ambito del Piano si applicano le disposizioni di cui all'art. 10, comma 1, della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 recante: "Norme per l'attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse".
6. Il Piano ha valenza triennale e può essere aggiornato con le stesse procedure previste per la sua formazione. Al fine di accelerare l'impiego dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento. ([150])
7. All'onere derivante dai commi che precedono si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs. n. 112/1998 e D.P.C.M. ambiente 22.12.2000, iscritte in bilancio al Cap. di spesa 292361 denominato: Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. n. 112/1998 in materia di Ambiente - D.P.C.M. 22.12.2000 - UPB 05.02.010.

#### LEGGE REGIONALE 10 GENNAIO 2012, N. 1

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2012 e pluriennale 2012 - 2014 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2012).

#### Art. 5

##### (Riprogrammazione economie vincolate)

1. Per l'esercizio finanziario 2012 è disposta la riprogrammazione delle economie vincolate riportate nell'"Allegato 3" alla presente legge ed è autorizzata l'iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione.
2. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare modifiche alla riprogrammazione delle economie di cui all'"Allegato 3" per i necessari adeguamenti contabili susseguenti al riaccertamento delle economie, mediante compensazione tra economie vincolate dello stesso settore di spesa.
3. La riprogrammazione delle economie vincolate ha efficacia per l'esercizio finanziario 2012 e gli importi non impegnati entro il termine dell'esercizio medesimo riacquistano la loro destinazione di spesa originaria.
4. Ai fini dell'applicazione del comma 3, gli impegni assunti sui capitoli di cui all'"Allegato 3" sono imputati prioritariamente agli importi riprogrammati.



---

---

**PARTE II**

---

**AVVISI, CONCORSI, INSERZIONI**

---

**Statuto della Regione Abruzzo approvato in prima lettura nella seduta del 2.10.2012 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012.**

**AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

“Testo di deliberazione statutaria della Regione Abruzzo approvato a norma dell'articolo 123, secondo comma della Costituzione recante: “Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo” approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione n. 135/1 in seconda lettura nella seduta del 4/12/2012 con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione, con il medesimo oggetto e nell'identico testo della deliberazione statutaria n. 128/3 del 2/10/2012”.

L'Aquila addì 20 Dicembre 2012

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE  
**Giovanni Chiodi**

\*\*\*\*\*

## CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

*Omissis*

DELIBERAZIONE 02.10.2012, n. 128/3:

**LEGGE: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo.**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Udita la relazione della Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto svolta dal Presidente Sospiri che, allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante;

Visto il progetto di legge in esame recante: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo" risultante dall'unificazione dei progetti di legge n. 453/2012 e n. 454/2012, d'iniziativa consiliare;

Uditi gli interventi del Presidente Pagano e dei consiglieri Menna, D'Alessandro Camillo, Acerbo, Costantini, Caporale, Rabbuffo, Caramanico, Saia, D'Alessandro Cesare, dell'assessore Febbo, dei consiglieri Di Matteo e Milano e del Presidente Chiodi;

Viste le proposte di emendamento sottoposte all'esame dell'Assemblea con l'esito di seguito riportato:

- Emendamenti nn. 1 e 3 a firma dei consiglieri Acerbo, Saia e Caporale che, messi ai voti, sono respinti;
- Emendamento n. 2 a firma dei consiglieri Acerbo, Saia, Pagano, Caporale, Venturoni e Costantini che, messo ai voti, è approvato;

Eseguite distinte votazioni, con procedimento palese, dei singoli articoli di cui consta il progetto di legge e dato atto che ciascuno di essi è stato approvato a maggioranza Statutaria;

Uditi gli interventi per dichiarazione di voto dei consiglieri D'Alessandro Camillo (favorevole), Caramanico (favorevole), Acerbo (favorevole), Costantini (favorevole), Caporale (favorevole), Saia (favorevole), Rabbuffo (favorevole), Venturoni (favorevole);

Messo ai voti, sempre con procedimento pa-

lese, il progetto di legge nel suo complesso

L'APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

**Petri**

IL PRESIDENTE

**Pagano**

## CONSIGLIO REGIONALE DELL' ABRUZZO

*Omissis*

DELIBERAZIONE 04.12.2012, n. 135/1:

**Legge regionale: Disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica. Modifiche allo Statuto della Regione Abruzzo (2ª lettura ai sensi dell'art. 87, comma 1 dello Statuto).**

## IL CONSIGLIO REGIONALE

Visto l'art. 123 della Costituzione che al comma due recita testualmente: "Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi";

Richiamata la deliberazione n. 128/3 del 2.10.2012 con la quale il Consiglio regionale ha approvato, in prima lettura, il testo di modifica allo Statuto della Regione Abruzzo;

Dato atto che sono trascorsi i prescritti due mesi dalla prima lettura;

Dato atto, altresì, che sono stati approvati a maggioranza statutaria, espressa con voto palese, i singoli articoli che compongono la modifica allo Statuto nel testo già approvato nella precedente seduta del 2.10.2012 con verbale n. 128/3;

Messo ai voti, sempre con procedimento palese, il testo della modifica allo Statuto della Regione Abruzzo nel suo complesso, in seconda

lettura

LO APPROVA

con la maggioranza prescritta dallo Statuto  
della Regione.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

**Petri**

IL PRESIDENTE

**Pagano**

\*\*\*\*\*

**DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO**

Art. 1

**(Modifica all'articolo 14 dello Statuto regionale)**

1. Il comma 1 dell'articolo 14 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:

"1. Il Consiglio è composto di ventinove membri. Inoltre, sono eletti alla carica di consigliere regionale il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore."

Art. 2

**(Modifiche all'articolo 24 dello Statuto regionale)**

1. All'articolo 24 dello Statuto regionale sono apportate le seguenti modifiche:
  - a) al comma 2 le parole "della legislatura" sono sostituite dalle seguenti: "di sei mesi dall'istituzione";
  - b) al comma 4 le parole "contemporaneamente più di quattro" sono sostituite dalle seguenti: "più di due".

Art. 3

**(Modifica all'articolo 43 dello Statuto regionale)**

1. Al comma 1 dell'articolo 43 dello Statuto regionale le parole "10 Assessori" sono sostituite dalle seguenti: "sei Assessori".

Art. 4

**(Modifiche all'articolo 85 dello Statuto regionale)**

1. Il comma 1 dell'articolo 85 dello Statuto regionale è sostituito dal seguente:
  - "1. La Regione istituisce, con legge, il Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente."
2. Il comma 3 dell'art. 85 dello Statuto regionale è abrogato.

\*\*\*\*\*

Attesto che il Consiglio regionale, ha approvato la presente legge di modifica allo Statuto nel medesimo testo in prima lettura nella seduta del 2.10.2012, verbale n. 128/3 ed in seconda lettura nella seduta del 4.12.2012, verbale n. 135/1.

**IL PRESIDENTE  
Nazario Pagano**

\*\*\*\*\*

## DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA. MODIFICHE ALLO STATUTO DELLA REGIONE ABRUZZO

### RELAZIONE DELLA COMMISSIONE SPECIALE PER LA LEGGE ELETTORALE E PER LE MODIFICHE E L'ATTUAZIONE DELLO STATUTO

Il presente progetto di legge statutaria licenziato dalla "Commissione speciale per la legge elettorale e per le modifiche e l'attuazione dello Statuto" nella seduta del 26/09/2012 e derivante dall'unificazione dei progetti di legge nn. 453 e 454 del 2012 risponde in via generale alla necessità di modificare lo Statuto della Regione Abruzzo alla luce della grave situazione economico finanziaria che interessa il nostro Paese e che ha già imposto interventi di contenimento dei costi a cui le Regioni devono dare attuazione attivamente, pur risultando spesso non adeguatamente coinvolte nella loro definizione e vedendosi talvolta addossati tagli di risorse ingenti rispetto alla quota di spesa pubblica di loro competenza.

In tale contesto, va detto che la Regione Abruzzo non si è tirata indietro ed ha già posto in essere una serie di politiche volte **al contenimento dei costi (compresi quelli della politica)** sia all'interno dell'amministrazione regionale sia negli enti, nelle società e negli organismi da esse controllati.

Nell'ambito di siffatto quadro economico e normativo, con la presente proposta di modifica dello Statuto si intende proseguire in questa azione di revisione della spesa pubblica in armonia peraltro a quanto previsto dall'articolo 14, del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011 su cui si è recentemente pronunciata anche la Corte costituzionale, che con la sentenza n. 198 del 2012, ha fatto salva la disposizione collocandola "nel quadro della finalità generale del contenimento della spesa pubblica" ed imponendo di fatto alle Regioni di conformarsi alle previsioni in essa contenute.

Come è noto, infatti, l'art. 14, comma 1, let-

tere *a), b), c), d)* ed *e)* del D.L. n. 138 del 2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148 del 2011, prevede che le Regioni debbano adeguare, nell'ambito della propria autonomia statutaria e legislativa, i rispettivi ordinamenti:

- alla previsione che il numero dei consiglieri regionali, ad esclusione del Presidente della Giunta, sia uguale o inferiore ad una determinata soglia rapportata alla popolazione residente sul relativo territorio (in base a tale disposizione alla Regione Abruzzo spetterebbero 30 consiglieri più il presidente) (*lett. a)*)
- alla previsione che il numero massimo degli assessori sia pari o inferiore ad un quinto dei componenti del Consiglio regionale, con arrotondamento all'unità superiore (per la Regione Abruzzo il numero massimo degli Assessori dovrebbe essere pari a 6) (*lett. b)*).
- alla riduzione degli emolumenti e delle utilità, comunque denominati, previsti a favore dei consiglieri regionali entro il limite dell'indennità massima spettante ai membri del Parlamento (*lett. c)*);
- previsione che il trattamento economico dei consiglieri sia commisurato all'effettiva partecipazione ai lavori del Consiglio regionale (*lett. d)*);
- istituzione di un Collegio dei revisori dei conti quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile finanziaria ed economica della gestione dell'ente (*lett. e)*).

Al riguardo, la Regione Abruzzo ha già da tempo ottemperato ai parametri di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 dell'articolo 14 del D.L. 138/2011 con la L.R. n. 40 del 2010 che ha previsto una drastica riduzione degli emolumenti dei consiglieri regionali la cui soglia si colloca ben al di sotto dell'indennità massima spettante ai parlamentari (ai sensi dell'articolo 3 della L.R. 40 del 2010 "l'indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali è pari al 55% dell'indennità mensile lorda percepita dai componenti della Camera dei Deputati"), nonché una serie di meccanismi sanzionatori volti ad ancorare il trattamento economico dei consiglieri alla effettiva partecipazione ai lavori consiliari.

Si rammenta, inoltre, che la Regione Abruzzo, tra le prime nel panorama regionale italiano, ha provveduto alla soppressione, a decorrere dalla X Legislatura, dell'istituto dell'assegno vitalizio in favore dei consiglieri regionali, con la finalità di incidere sensibilmente e beneficamente sulla riduzione dei costi della politica.

Come accennato in premessa, il testo in esame è frutto dell'unificazione dei progetti di legge nn. 453 e 454 del 2012, vertenti su identica materia ed ispirati da medesima *ratio*, disposta, all'unanimità, dalla "Commissione speciale Statuto" ai sensi dell'articolo 78 del Regolamento interno per i lavori del Consiglio nella seduta del 26 settembre 2012. Come dichiarato nel corso di tale seduta, il Testo unificato risulta sottoscritto da tutti i firmatari dei due progetti originari e dai componenti della Commissione speciale presenti alla seduta medesima.

La Commissione, sempre all'unanimità, ha inoltre deciso di stralciare dal testo unificato, per un ulteriore approfondimento, le disposizioni volte a modificare gli articoli 32, 82 e 83 dello Statuto al fine di prevedere la istituzione della figura del Garante dei diritti e degli interessi, che in un'ottica di semplificazione e riduzione della spesa, accorperebbe le funzioni attualmente svolte dal Difensore civico e dall'Osservatorio dei diritti, con la possibilità per la Regione di attribuire anche altre funzioni, quali ad es. quelle oggi spettanti al Garante dei detenuti.

La Commissione speciale ha successivamente licenziato il testo con le modifiche apportate mediante approvazione di alcuni emendamenti esaminati nella medesima seduta del 26 settembre 2012. Nello specifico si tratta di 4 emendamenti originariamente presentati al P. di L. n. 453 del 2012 e convertiti in emendamenti al Testo unificato e 2 emendamenti depositati in corso di seduta.

Il testo definitivo licenziato dalla Commissione si compone di 4 articoli su cui si è registrata un'ampia condivisione delle previsioni normative in esso contenute che di seguito si sintetizzano.

All'**articolo 1** la proposta di revisione statutaria sostituisce il comma 1 dell'articolo 14

dello Statuto vigente prevedendo, nel rispetto della citata norma statale, che il Consiglio debba essere composto da 29 membri cui sono aggiunti il Presidente della Giunta regionale e il candidato alla carica di Presidente della Giunta che ha conseguito un numero di voti validi immediatamente inferiore. La Commissione ha respinto a maggioranza un emendamento a tale articolo sottoscritto dai Consiglieri Acerbo, Caporale e Milano finalizzato ad inserire nello Statuto solo il numero complessivo dei Consiglieri più il Presidente della Regione (trenta più uno), rimettendo interamente alla legge elettorale le scelte sulle modalità di assegnazione e riparto dei seggi consiliari. L'articolo 1 è stato approvato dalla Commissione speciale a maggioranza dei presenti. Nello specifico, hanno votato a favore i Consiglieri Sospiri, Di Matteo, Chiavaroli Riccardo, Prospero, D'Alessandro Camillo, Caporale, Paolini (con delega del cons. D'Alessandro Cesare), Rabbuffo, Menna; si sono astenuti i Consiglieri Saia, Acerbo e Milano.

L'**articolo 2** modifica i commi 2 e 4 dell'articolo 24 dello Statuto regionale rispettivamente al fine di ridurre la durata massima delle Commissioni di inchiesta fissandola in sei mesi dalla data di istituzione, nonché di ridefinire, passando da 4 a 2, il numero massimo delle Commissioni medesime attivabili nel corso dell'intera legislatura. La formulazione definitiva dell'articolo 2 è frutto di due emendamenti presentati in corso di seduta rispettivamente dai Consiglieri Prospero (limite alla durata delle Commissioni di inchiesta) e Menna (riduzione del numero massimo delle Commissioni non legato alla contemporaneità delle stesse) ed approvati dalla Commissione all'unanimità dei presenti. L'articolo 2, come emendato, è stato approvato all'unanimità dei presenti.

L'**articolo 3**, in ossequio all'articolo 14 del D.L. 138/2011, modifica la composizione della Giunta regionale di cui all'articolo 43 dello Statuto, stabilendo un numero massimo di assessori pari a 6, ovvero un quinto dei componenti del "nuovo" Consiglio. Anche l'articolo 2 è stato approvato all'unanimità dei presenti.

All'**articolo 4**, attraverso la sostituzione del comma 1 dell'articolo 85 dello Statuto, in attuazione dell'articolo 14, comma 1, lettera e) del

D.L. 138/2011, si prevede infine l'istituzione, con legge, del Collegio dei revisori dei conti, nominato mediante estrazione a sorte, quale organo di vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria ed economica della gestione dell'ente. La formulazione definitiva dell'articolo 4 è frutto di un emendamento interamente sostitutivo presentato dal Consigliere Acerbo e sostanzialmente volto ad integrare il testo originario dell'articolo con la previsione del criterio della nomina per estrazione a sorte. La Commissione ha approvato l'articolo 4, come sostituito, a maggioranza dei presenti. Nello specifico, hanno votato a favore i Consiglieri Sospiri, Di Matteo, Prospero, D'Alessandro Camillo, Caporale, Paolini (con delega del cons. D'Alessandro Cesare), Rabbuffo, Menna, Saia, Milano, Acerbo; si è astenuto il Consigliere Chiavaroli Ricardo.

Per completezza, va segnato che nel corso della medesima seduta sono stati ritirati dal Consigliere Acerbo ulteriori due emendamenti dallo stesso presentati e volti ad integrare il

progetto di legge statutaria rispettivamente con la modifica dell'articolo 76 dello Statuto in materia di limiti oggettivi al referendum abrogativo e con la soppressione dell'articolo 85, comma 3, dello Statuto che attualmente esclude l'attività del Consiglio regionale dal controllo della Corte dei Conti.

**La Commissione speciale per  
la legge elettorale e per  
le modifiche e l'attuazione dello Statuto**

nella seduta del 26 settembre 2012 ha esaminato ed approvato, all'unanimità dei presenti, il Testo unificato dei progetti di legge statutaria n. 453 e n. 454 del 2012 nel suo complesso e propone, pertanto, al Consiglio di approvarlo nel testo allegato alla presente relazione, i cui articoli e commi sono stati rinumerati dalla Segreteria alla luce degli emendamenti approvati.

L'approvazione del testo in esame, finalizzato ad apportare modifiche ed integrazioni allo Statuto regionale, è soggetta alla procedura dettata dall'articolo 87 dello Statuto stesso.

\*\*\*\*\*

**AVVISO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**

“Entro tre mesi dalla pubblicazione un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale possono chiedere di procedere a referendum popolare a norma dell’art. 123, terzo comma, della Costituzione e ai sensi della Legge Regionale n. 5/2004. Il numero minimo di firme occorrenti per l’iniziativa da parte degli elettori è pari a 24.182, calcolato sulla base del numero totale di essi accertato nell’ultima revisione delle liste elettorali per l’elezione del Consiglio regionale in carica, ai sensi dell’art. 2, 4° co., della L.R. n. 5/2004.

I modelli per la raccolta delle firme necessarie per la richiesta di referendum da parte di un cinquantesimo degli elettori possono essere ritirati presso gli Uffici del Consiglio regionale d’Abruzzo - Direzione Affari della Presidenza e Legislativi – ubicati in L’Aquila, Palazzo dell’Emiciclo, via Michele Jacobucci n. 4”.

L’Aquila addì 20 Dicembre 2012

**IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE**  
**Giovanni Chiodi**





PALAZZO I. SILONE



**DIREZIONE AFFARI DELLA PRESIDENZA  
POLITICHE LEGISLATIVE E COMUNITARIE, PROGRAMMAZIONE,  
PARCHI, TERRITORIO, AMBIENTE, ENERGIA  
Servizio Verifica Atti del Presidente e della Giunta Regionale,  
Legislativo e Bura  
UFFICIO BURA**

**DIREZIONE - REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE:  
Via Salaria Antica Est - Località S. Antonio - Pile  
67100 L'Aquila**

**centralino: 0862 3631  
Tel. 0862 36 4211/4221  
Fax 0862 36 4219**

**Sito Internet: <http://bura.regione.abruzzo.it>  
e-mail: [bura@regione.abruzzo.it](mailto:bura@regione.abruzzo.it)**